MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Data Revisione/Aggiornamento: Gennaio 2024	Approvazione: Consiglio di Amministrazione del 06/02/2024 Firma AD/Presidente:

Indice generale

SEZIONE GENERALE

1. Premessa 7
2. Parte normativa: il D.Lgs. 8 giugno 2001, N. 231 9
3. Il contesto aziendale di Alpi Acque S.p.A. 21
4. L'adozione del modello in Alpi Acque S.p.A. 29
5. L'Organismo di Vigilanza 33
6. La diffusione della conoscenza del Modello 48
7. il sistema disciplinare e sanzionatorio 52
8. Disposizioni relative ai processi sensibili 60

PARTE SPECIALE A

Premesse 68
Art. 24 d.lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico 68
Aree a rischio 69
Controlli preventivi 70
Art. 25 d.lgs. 231/2001 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione 86
Aree a rischio 87
Controlli preventivi 88
Sistema di Controllo (inerente i rischi reato ex artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001) 97
Obblighi di informazione 104

ADDENDUM ALLA PARTE SPECIALE A

Premesse 110
Alpi Acque SpA: "società a partecipazione pubblica non di controllo" 112
Destinatari 113
Aggiornamento del Piano 113
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza 113
Fattispecie di reato rilevanti ai fini della legge anticorruzione e individuazione delle Aree a rischio 116
Sistema di Controlli 128
Codice di Comportamento 133
Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali. 133
Formazione 135
Tutela del dipendente che segnala illeciti 136
Monitoraggio 137
La trasparenza 128
Segnalazione degli illeciti 138

PARTE SPECIALE B

Premesse 141
Art. 25-ter d.lgs. 231/2001 – Reati societari 141
Aree a rischio 151

Controlli preventivi 152
Sistema di Controllo 175
Obblighi di informazione 178

PARTE SPECIALE C
Premesse 181
Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro in connessione all'art. 25 quinquies co.1 lett. a) - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 181
Aree a rischio 181
Controlli preventivi 187
Sistema di Controllo 193
Obblighi di informazione 194

PARTE SPECIALE D
Premesse 198
Art. 25-octies d.lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio 198
Aree a rischio 209
Controlli preventivi 211
Sistema di Controllo 215
Obblighi di informazione 221

PARTE SPECIALE E
Premessa 225
Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 – Reati ambientali 225
Aree a rischio e controlli preventivi 239
Sistema di Controllo 246
Obblighi di informazione 250

PARTE SPECIALE F
Premesse 255
Art. 25 bis d.lgs. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento 255
Art. 25 bis.1 d.lgs. 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio 255
Aree a rischio 256
Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata 256
Art. 10 l. 146/2006 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale 256
Aree a rischio e Controlli preventivi 257
Sistema di Controllo 260
Art. 25-novies d.lgs. 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore . 262
Aree a rischio 262
Controlli preventivi 262
Sistema di Controllo 264

Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 265
Aree a rischio e controlli preventivi 265
Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 265
Aree a rischio 266
Controlli preventivi 266
Obblighi di informazione 268

PARTE SPECIALE G

Premesse 271
Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001– Reati Tributari 272
Aree a rischio 274
Controlli preventivi 275
Sistema di Controllo 279
Obblighi di informazione 282

PARTE SPECIALE H

Premesse 285
Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001– Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti 286
6Aree a rischio 286
Controlli preventivi 290
Sistema di Controllo 293
Obblighi di informazione 294

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

SEZIONE GENERALE

Indice Sezione Generale

1. Premessa 7
2. Parte normativa: il D.Lgs. 8 giugno 2001, N. 231 9
3. Il contesto aziendale di Alpi Acque S.p.A. 21
4. L'adozione del modello in Alpi Acque S.p.A. 29
5. L'Organismo di Vigilanza 33
6. La diffusione della conoscenza del Modello 48
7. il sistema disciplinare e sanzionatorio 52
8. Disposizioni relative ai processi sensibili 60

1. Premessa

Cenni storici e descrizione della Società

Cenni storici

Alpi Acque S.p.A. è una società mista a prevalente capitale pubblico costituita per la gestione ottimale dei servizi idrici integrati (servizi di interesse generale) nell'ambito del territorio del cuneese.

La società risulta costituita il 18 settembre 1998 su iniziativa dei Comuni di Fossano e Cervere che tramite una procedura di pubblica evidenza individuarono nella società CREA S.p.A. il partner privato che portò le capacità gestionali e l'esperienza operativa frutto di oltre 70 anni di attività nel settore.

Dal 1999 la Società è cresciuta grazie all'ingresso di nuovi soci pubblici ed all'acquisizione di concessioni di gestione del servizio idrico integrato di durata ultraventennale. Dal 27 aprile 2005 il socio privato di riferimento è la società EGEA S.p.A. (per il tramite della controllata Tecnoedil S.p.A.), società multiservizi operante nel settore dei Servizi Idrici Integrati, dell'Energia Elettrica, del Teleriscaldamento, della distribuzione e vendita di Gas naturale, della gestione dei servizi d'Igiene Urbana.

Descrizione Società

La struttura organizzativa (di cui si approfondirà nel prosieguo) è di tipo "*tradizionale*" con un consiglio di amministrazione, un collegio sindacale (organo deputato anche alla revisione legale dei conti) nonché con la società di revisione BDO Italia S.p.A. incaricata della procedura di una ulteriore revisione volontaria.

La società Alpi Acque spa, attraverso questa struttura di governance, ha individuato e persegue i seguenti indirizzi strategici caratterizzanti l'attività:

fornire il servizio di interesse generale nel pieno e costante rispetto delle prescrizioni qualitative e normative, perseguendo il miglioramento in termini di efficienza, efficacia ed economicità su livelli di qualità coerenti con le aspettative dei clienti;

potenziare il servizio attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali per migliorare il rapporto azienda/utente e far sì che i processi ne soddisfino i requisiti;

ottimizzare le risorse e fornire formazione adeguata al raggiungimento degli obiettivi e dell'equilibrio costi/benefici;

migliorare l'immagine dell'azienda in termini di qualità del servizio fornito;

attuare un'attività di monitoraggio continuo del cliente, al fine di rilevare la soddisfazione e al tempo stesso le eventuali esigenze inespresse;

offrire una migliore tutela di bisogni di sicurezza, salute e benessere all'interno della società civile;

accrescere la collaborazione per attuare efficacemente i processi affidati all'esterno;

prevenire i reclami.

Tali indirizzi strategici sono finalizzati a fornire il servizio idrico integrato ai propri utenti secondo il principio della "qualità". Al riguardo si evidenzia come il Servizio Idrico Integrato rappresenta il complesso di attività necessarie alla gestione completa del ciclo delle acque che ha inizio:

- con la captazione della risorsa da pozzi o sorgenti;

e prosegue con:

- il trasporto tramite condotte e dello stoccaggio in serbatoi di regolazione in prossimità dei centri abitati;
- il trattamento o disinfezione delle acque;
- i controlli analitici per garantirne la costante potabilità;
- la distribuzione ai singoli utenti garantendo continuità e costanza di servizio;
- la raccolta in fognatura delle acque utilizzate;
- il trattamento di depurazione e quindi della restituzione ai recettori finali delle acque reflue con le caratteristiche qualitative previste dalle norme vigenti.

In merito si evidenzia che Alpi Acque S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato in precedenza descritto, tramite la propria organizzazione provvede al funzionamento del sistema garantendo i prescritti livelli di servizio.

Si rileva che oltre al sistema idrico integrato risulta avviata l'attività (gestita in ATI) relativa alla illuminazione pubblica connessa al risparmio energetico offerta al comune di Verzuolo.

In conclusione, Alpi Acque S.p.A., grazie all'incasso dai clienti del corrispettivo del servizio in base alle tariffe autorizzate dagli organi di controllo (Autorità di settore), può eseguire gli interventi di miglioramento di reti ed impianti, facendosi nel contempo promotrice nei

confronti degli enti locali e dell'A.A.T.O. 4 Cuneese, dei progetti di miglioramento e del supporto per l'ottenimento dei finanziamenti necessari.

2. Parte normativa: il D.Lgs. 8 giugno 2001, N. 231

Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», rappresenta l'attuazione degli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario ed internazionale nell'ambito della lotta alla corruzione internazionale.

L'intervento legislativo in merito al tema dei controlli interni costituisce un'ingerenza nella gestione aziendale che risulta dall'esigenza di tutelare la società civile dalla commissione di reati ritenuti meritevoli di tutela giuridica.

In questo contesto si introduce tale normativa finalizzata a tutelare la "società civile" dalla commissione di determinati reati da parte di soggetti che operano all'interno delle imprese.

Attraverso il Decreto legislativo n. 231/2001 è stata inserita per la prima volta nell'ordinamento nazionale la responsabilità degli Enti derivante dalla commissione di un reato che si aggiunge a quella della persona fisica quale soggetto giuridico che ha realizzato personalmente il fatto illecito.

In base al d.lgs. n. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n.146/2006.

Le fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti contro la Pubblica Amministrazione. Si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal d.lgs. n. 231/2001 (artt. 24 e 25)[1];

[1] Si tratta dei seguenti reati: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, previsti dall'art. 25-bis del Decreto e introdotti dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro"[2];
- reati societari. Il d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa degli enti anche a determinati reati societari (quali false comunicazioni sociali, illecita influenza sull'assemblea, richiamati dall'art. 25-ter d.lgs. n. 231/2001)[3];
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25-quater d.lgs. n. 231/2001, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7). Si tratta dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti

---

(art. 640-bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), delitti del corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

[2] L'art. 25-bis è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). La legge 23 luglio, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" all'art. 15 comma 7, ha modificato l'art. 25-bis che punisce ora anche la contraffazione e l'alterazione di marchi o segni distintivi (art. 473 c.p.) nonché l'introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

[3] L'art 25-ter è stato introdotto nel d. lgs. 231/2001 dall'art. 3 del d.lgs. 61/2002 e successivamente integrato e modificato, da ultimo con la legge n. 69 del 27 maggio 2015. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), compresi i fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.), false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.; l'art. 35 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha premesso all'art 175 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III, l'art. 174-bis e 174-ter), impedito controllo (art. 2625, comma secondo, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.) dell'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione fra privati (art. 2635 c.c.) illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). Il d.lgs. n. 39/2010, che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti, nell'abrogare l'art 2624 c.c. e modificare l'art 2625 c.c., non ha effettuato il coordinamento con l'art 25-ter del d.lgs. 231. L'art.54 del d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 sulle trasformazioni, fusioni e scissioni societarie transfrontaliere, adottato in attuazione della Direttiva UE 2019/2121, ha introdotto il reato di "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare".

dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999")[4];

- abusi di mercato, richiamati dall'art. 25-sexies del Decreto, come introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 ("Legge Comunitaria 2004")[5];
- delitti contro la personalità individuale, previsti dall'art. 25-quinquies, introdotto nel Decreto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù[6];
- reati transnazionali. L'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa della società anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità[7];

---

[4] L'art 25-quater è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999". Tale Convenzione, punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti l'art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) il quale punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, e l'art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

[5] La norma prevede che la società possa essere chiamata a rispondere dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF). In base all'art. 187-quinquies del TUF, l'ente può essere, altresì, ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF), se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei "soggetti apicali" e dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza".

[6] L'art. 25-quinquies è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-bis c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-quater c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.).

[7] I reati indicati dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione

- delitti contro la vita e l'incolumità individuale. L'art. 25-quater.1 del Decreto prevede tra i delitti con riferimento ai quali è riconducibile la responsabilità amministrativa della società le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- reati in materia di salute e sicurezza. L'art. 25-septies [8] prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio. L'art. 25-octies [9] del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648 – ter 1 del codice penale;
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati. L'art. 24-bis del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater,617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale;
- delitti di criminalità organizzata. L'art. 24-ter del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale e dei delitti previsti all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9ottobre 1990, n. 309;

---

finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, fattispecie di immigrazione clandestina, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, favoreggiamento personale) sono considerati transnazionali quando l'illecito sia stato commesso in più di uno Stato, ovvero, se commesso in uno Stato, una parte sostanziale della preparazione e pianificazione dell'illecito sia avvenuta in altro Stato, ovvero ancora se, commesso in uno Stato, in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati.

In questo caso, non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del d.lgs. n. 231/2001. La responsabilità deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10 della legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo - nell'ultimo comma che "agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231". Il d.lgs. n. 231/2007 ha abrogato le norme contenute nella legge n. 146/2006 con riferimento agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale (riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), divenuti sanzionabili, ai fini del d.lgs. n. 231/2001, indipendentemente dalla caratteristica della transnazionalità.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 3 agosto 2007, n. 123.

[9] L'art. 63, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007 n. 290, S.O. n. 268, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 e concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva n. 2006/70/CE, che ne reca le misure di esecuzione, ha introdotto il nuovo articolo nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il quale prevede, appunto, la responsabilità amministrativa dell'ente anche nel caso di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. L'art. 3, comma 5, L. 15 dicembre 2014, n. 186 ha, da ultimo, modificato l'art. 25 octies, d.lgs. 231/2001 estendendo la responsabilità amministrativa degli enti anche al nuovo reato di autoriciclaggio previsto dall'art. 648 ter.1, c.p.

- delitti contro l'industria e il commercio. L'art. 25-bis-1 del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater del codice penale;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore. L'art. 25-novies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter e 171-septies, 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.), richiamato dall'art.25-decies del Decreto[10];
- reati in materia ambientale. L'art.25-undecies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati di cui agli articoli 452–bis, 452–quater,452-quinquies, 452–sexies, 452–octies,727-bis e 733-bis del codice penale (si tratta in particolare di rilevanti reati ambientali tra i quali l'inquinamento ed il disastro ambientale), alcuni articoli previsti dal d.lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), alcuni articoli della legge n. 150/1992 a protezione di specie animali e vegetali in via di estinzione e di animali pericolosi, l'art. 3, co. 6, della legge n. 549/1993 sulla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente e alcuni articoli del d.lgs. n. 202/2007 sull'inquinamento provocato dalle navi[11];
- reati per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. L'art. 25-duodecies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati dell'art. 2, c. 1 del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 nel caso in cui si utilizzino dei lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o addirittura scaduto;
- reati di corruzione tra privati. L'art. 25-ter 1, lettera s-bis del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati dell'art. 2635 c.c.;
- reati di adescamento di minorenni. L'art 25-quinquies, comma 1 lett.c del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione all'art.3 del D.Lgs. 04.03.2014, n.39 della nuova fattispecie di cui all'art.609 undecies del c. p.;
- reati di razzismo e xenofobia. L'art. 25-terdecies prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati dell'art. 604-bis c.p (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa)[12];

---

[10] L'art. 25-novies è stato aggiunto dall'art.4 della legge 116/09.

[11] E' stata introdotta, a tale riguardo, la Legge n. 68 del 22 maggio 2015, che ha l'obiettivo di contrastare in modo severo tutte le attività illecite che sono state messe in campo dalle molteplici organizzazioni criminali e che riguardano la gestione non regolare dei rifiuti e dei prodotti pericolosi in generale.

[12] L'articolo è stato aggiunto dalla L. n. 167/2017 e modificato dal D.Lgs. n. 21/2018.

- reati per gli enti che operano nella filiera degli oli di oliva vergini. L'art. 12, L. n. 9/2013 ha reso applicabili i seguenti reati a chi opera nella filiera degli oli di oliva vergini: impiego adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.), commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali(art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati[13]. L'art. 25-quaterdecies prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai seguenti reati: frode sportiva (art.1, L. 401/1989) e delitti e contravvenzioni legati a esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative (art.4, L. 401/1989);
- reati tributari, richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies, includendo diverse fattispecie del d.lgs. 74/2000, quali: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, Indebita compensazione, occultamento o distruzione di documenti contabili, omessa dichiarazione, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
- frodi e falsificazioni mezzi pagamento diversi dai contanti, l'art. 25-octies.1, rubricato "Delitti in materia di mezzi pagamento diversi dai contanti", prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.), detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.), frode informatica (art. 640-ter c.p.) e alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, comma 2);

[13] L'articolo è stato aggiunto dalla L. n. 39/19.

- delitti contro il patrimonio culturale, la Legge 9 marzo 2022, n. 22, "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", ha introdotto l'art. 25-septiesdecies rubricato "delitti contro il patrimonio culturale", includendo i seguenti reati del Codice penale: appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter), importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies), uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies), distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies), contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies), furto di beni culturali (art. 518-bis), ricettazione di beni culturali (art. 518-quater), falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione, la Legge 9 marzo 2022, n. 22, "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", ha introdotto l'art. 25-duodevicies rubricato "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici", includendo i seguenti reati del Codice penale: riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies), devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies);
- turbata liberta degli incanti, del procedimento di scelta del contraente e trasferimento fraudolento di valori, la Legge 9 ottobre 2023, n.137 ha modificato l'art. 24, comma 1, introducendo i seguenti reati del Codice penale: “Turbata libertà degli incanti” (art. 353) e ”Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente” (art. 353-bis); la legge citata ha inoltre modificato l’art. 25 octies.1, introducendo il reato del Codice penale “Trasferimento fraudolento di valori” (art. 512-bis).

Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora, a breve, anche per la tendenza legislativa ad ampliare l’ambito di operatività del Decreto, anche in adeguamento ad obblighi di natura internazionale e comunitaria.

Con riferimento alla qualificazione della responsabilità degli Enti ex D.Lgs. 231/2001, si precisa che la stessa, nonostante sia definita “amministrativa”, presenta diverse peculiarità tipiche della “responsabilità penale”; infatti il sistema processuale adottato è quello previsto per le condotte penalmente rilevanti.

La responsabilità dell’Ente è configurabile nei casi in cui:

- sia stato commesso un reato per il quale la norma prevede la responsabilità dell’Ente;
- tale reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente.

Conseguentemente la condizione che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente consente di escludere la responsabilità della Società nei casi in cui, invece, il reato sia stato commesso esclusivamente al fine di perseguire un interesse personale, ovvero il soggetto abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

- l'autore del reato sia un soggetto in posizione cosiddetta «apicale» (14) o sia un soggetto cosiddetto «sottoposto» (15).

La norma, prevedendo la responsabilità nel caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, ha posto l'attenzione sulla situazione di fatto e non sull'aspetto puramente formale, lasciando all'interprete, caso per caso, la verifica della necessaria autonomia decisionale che caratterizza un soggetto in posizione apicale.

Secondo l'art. 4 del d.lgs. n. 231/2001, inoltre, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso d.lgs. n. 231/2001 - commessi all'estero[16].

La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verificazione, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

– il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001;

– l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

– l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso)[17] e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del

---

(14) I soggetti considerati in posizione apicale sono rappresentati, secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera a) del Decreto, da «persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso».

(2) Per soggetti sottoposti la norma, all'art. 5 lettera b) del Decreto, indica le «persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)».

[16] L'art. 4 del d.lgs. n. 231/2001 prevede quanto segue: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo."

[17] Art. 7 c.p.: "Reati commessi all'estero - E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2)

d.lgs. n. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

L'adozione del «Modello di Organizzazione e di Gestione» quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

L'art. 6 del D.Lgs 231/2001 recita:

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), [cosiddetti apicali] l'Ente non risponde se prova che:

---

delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana". Art. 8 c.p.: "Delitto politico commesso all'estero - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici." Art. 9 c.p.: "Delitto comune del cittadino all'estero - Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto." Art. 10 c.p.: "Delitto comune dello straniero all'estero – Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene" .

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli (cfr. Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001) di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Ai sensi dell’art. 7 del medesimo Decreto, inoltre:

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:
   a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
   b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Figura 1: Il Modello organizzativo e la responsabilità amministrativa dell'Ente

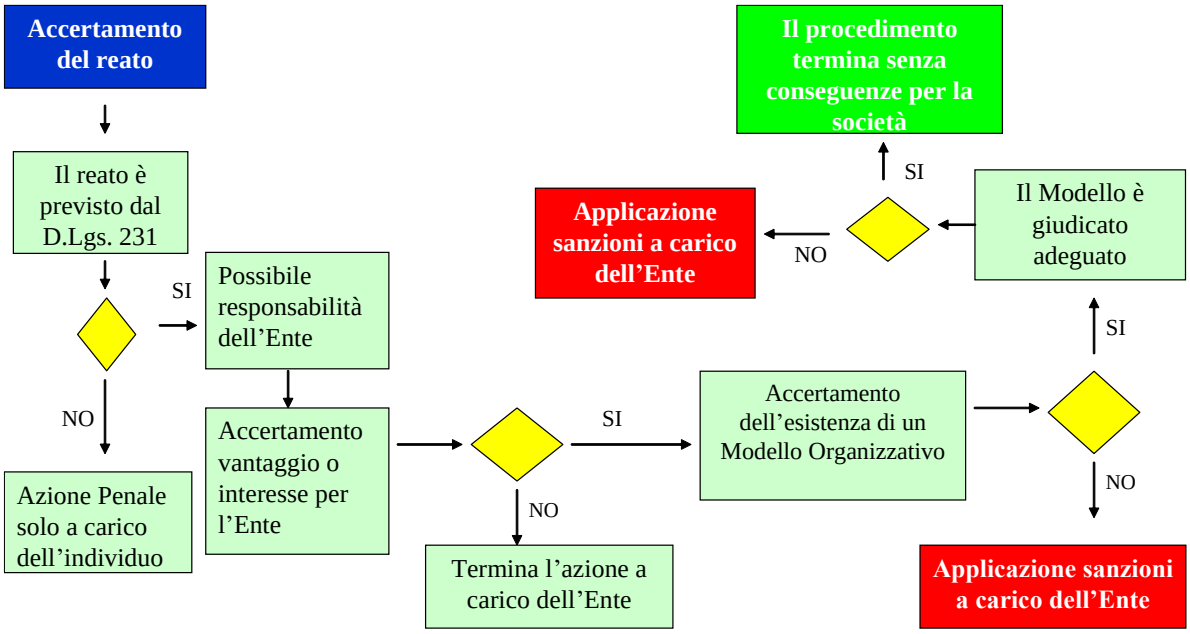

La predisposizione di un tale strumento non costituisce un obbligo per l'Ente bensì una mera facoltà, che permette tuttavia, come peraltro precisato meglio nel prosieguo, di beneficiare dell'esenzione da responsabilità e di altri benefici in termini di riduzione delle sanzioni.

L'adozione da parte dell'Ente di un Modello di organizzazione è tanto più opportuna alla luce dell'introduzione nel D.Lgs. 231/2001 dei reati di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies) e della formalizzazione normativa dei requisiti del "Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza", ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale,

commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro (cfr. art. 2 co. 1 lett dd) D.Lgs. 81/08) contenuta nell'art. 30 D.lgs. 81/08, come meglio si vedrà in seguito.

Le «linee guida»

L'art. 6, comma 3, del d.lgs. 231/2001 prevede che "I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati".

Confindustria, in attuazione di quanto previsto al sopra citato articolo ha definito le Linee guida[18] per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, "Linee guida di Confindustria") fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee guida di Confindustria suggeriscono alle società associate di utilizzare i processi di risk assessment e risk management e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- identificazione dei rischi e dei protocolli;

[18] Si precisa che il riferimento alle Linee guida di detta associazione di categoria viene svolto in ragione dell'iscrizione della Società, e/o di sedi secondarie della stessa, tanto alla Confcommercio che alla Confindustria. Tuttavia, poiché le Linee guida di Confindustria presentano una trattazione più completa ed organica degli argomenti attinenti al recepimento del d.lgs. 231/2001 rispetto al più ristretto "Codice etico" emanato dalla Confcommercio (e peraltro largamente ispirato nei suoi contenuti alle Linee guida di Confindustria la cui prima versione è anteriore a quella del predetto Codice etico), si è ritenuto preferibile utilizzare come riferimento primario nell'ambito del presente documento il richiamo alle disposizioni delle Linee guida di Confindustria, ferma restando la costante verifica della compatibilità dei rinvii operati con i corrispondenti principi espressi dal Codice etico di Confcommercio.

- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un Codice di Condotta e Etica Aziendale con riferimento ai reati ex d.lgs. 231/2001 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

Le Linee guide di Confindustria sono state trasmesse, prima della loro diffusione, al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 231/2001, affinché quest'ultimo potesse esprimere le proprie osservazioni entro trenta giorni, come previsto dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 231/2001, sopra richiamato.
L'ultima versione è stata pubblicata nel mese di giugno 2021 (con approvazione da parte del Ministero della Giustizia in data 8 giugno 2021).

La Società ha adottato il proprio modello di organizzazione gestione e controllo sulla base delle Linee guida elaborate dalle principali associazioni di categoria e, in particolare, delle Linee guida di Confindustria.

3. Il contesto aziendale di Alpi Acque S.p.A.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto dell'ambiente operativo e quindi di controllo della società, costituito dall'insieme degli iter operativi, giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e controllo sui Processi Sensibili.
Nell'indagare l'ambiente di controllo in Alpi Acque S.p.A. è stato esaminato il ruolo dei seguenti elementi:

- la struttura organizzativa;
- il Codice Etico;
- lo Statuto Sociale;
- la presenza di procedure interne conformi agli standard ISO 9001:2015;
- l'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici (SOA);
- la vigilanza sull'adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società (attività demandata affidata al Collegio Sindacale);
- la Revisione Legale dei conti affidata al Collegio Sindacale con ulteriore attività di revisione volontaria affidata alla società BDO Italia S.p.A.;

- la presenza dell'Amministratore Delegato, che riveste anche il ruolo di Datore di Lavoro e di Responsabile Ambientale;
- la presenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione alla quale è stata conferita la legale rappresentanza della società;
- la presenza del Consigliere Delegato al quale sono stati conferiti i poteri necessari alla gestione ordinaria nonché all'operatività tecnica e funzionale della Società;
- il Responsabile Sistemi Qualità e Servizio Prevenzione e Protezione.

Inoltre, si è preso visione della seguente contrattualistica:

- il Regolamento per l'affidamento dei servizi di progettazione e affini di importo inferiore a 100.000 euro;
- il Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori sotto soglia;

le procedure qualità, tra le quali si richiamano:

- PR 02 "Audit Interni";
- PR 03 "Non conformità";
- PR07 "Gestione Fornitori";
- PR 08 "Gestione Acquedotto";
- PR 09 "Gestione Utenti";
- PR 10 "Gestione della Progettazione";

e delle seguenti procedure sicurezza:

01 Sopraluoghi, verifiche ed ispezioni nei pozzetti, installazione strumenti di misura, ricerca perdite, video ispezione con telescopio

02 Allestimento e smantellamento cantiere

03 Messa in quota di chiusini

04 Pulizia e spurgo con canal jet

05 Riparazione opere interrate

06 Realizzazione nuovi allacciamenti o rifacimento completo

07 Lavori in luoghi confinati

08 Lavori su tubazioni in cemento amianto

09 Ripristini stradali

10 Sostituzione apparecchiature e contatori, letture etc.

11 Segnalazione guasti ed anomalie e proposte di miglioramento

12 Manutenzione pompe dosatrici ed impianti di disinfezione

13 Pulizia dei serbatoi / vasche

14 Installazione e manutenzione pompe sommerse

15 Pulizia indumenti di lavoro (D.P.I.)

16 Movimentazione manuale dei carichi

17 Utilizzo di ipoclorito di sodio per la disinfezione delle acque

18 Operazioni di saldatura elettrica ed ossiacetilenica

19 Procedura di lavoro in sicurezza

20 Operazioni di verniciatura interna ed esterna tubazioni ed apparecchiature

21 Operazioni di lavaggio membrane impianto ad osmosi inversa

22 Scavi e reinterri

23 Carico trasporto e posa tubazioni

24 Lavorare all'aperto nei giorni di gran caldo

25 Pulizia dei locali

26 Controlli antincendio

27 Gestione infortuni e quasi infortuni

28 Manutenzione pannelli fotovoltaici tetto capannone

29 Trasporto prodotti chimici

- procedura whistleblowing
- procedura di fatturazione

A titolo informativo si richiama che l'incarico di Datore di Lavoro attualmente è rivestito dall'Amministratore Delegato, dott. Careglio Claudio, mentre RSPP è il dott. Raffaele Barbero e il medico competente è il dott. Giovanni Filucciosi.

Inoltre, si rileva che, sempre all'Amministratore Delegato, dott. Careglio Claudio, è stato affidato l'incarico di Responsabile Ambientale della società.

La struttura organizzativa ed il sistema di deleghe

Il sistema di amministrazione è gestito da un Consiglio di Amministrazione e l'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale cui è demandato l'incarico di revisione legale dei conti, mentre la revisione volontaria è affidata ad una società di revisione.

Inoltre, con riferimento all'analisi della struttura organizzativa, sono emersi elementi che rafforzano l'ambiente di controllo quali:

- la disponibilità dell'organigramma aziendale aggiornato;

- la fissazione di un sistema delle deleghe chiaro ed articolato che mette in evidenza le responsabilità, i poteri autorizzativi e di firma;
- la disponibilità di documenti che guidano e vincolano i diversi soggetti nello svolgimento dei processi aziendali;
- le disposizioni di origine interna che derivano da provvedimenti dell'Amministratore Delegato e del Consigliere Delegato;
- i provvedimenti dell'Amministratore Delegato e del Consigliere Delegato che hanno natura di disposizioni che impegnano l'azienda verso parti terze;
- la presenza di una responsabile per i servizi amministrazione e clientela;
- la presenza di un responsabile acquedotti;
- la presenza di un responsabile fognatura e depurazione.

Risulta inoltre in essere un contratto di service con la società capogruppo del Gruppo Egea con il quale vengono regolati i servizi che Egea – Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.a. esegue in favore della Società. In particolare, il contratto di service in commento riguarda:

- la messa a disposizione del sistema informativo gestione clientela;
- amministrazione del personale;
- assistenza amministrava e fiscale;
- la messa a disposizione del sistema informativo area amministrativo-gestionale.

La Società applica le procedure e i presidi suindicati anche nell'ambito dello svolgimento delle attività nei confronti o per conto di altre Società, mentre, qualora esternalizzi parte dei processi sensibili, l'implementazione dei presidi necessari al contenimento del rischio di reato sono garantiti a mezzo di contratti di service all'uopo stipulati e formalizzati, ai quali si rinvia.

Il controllo di gestione/controllo interno

Il sistema di controllo interno, nella prassi internazionale, è definito come:

«*l'insieme dei processi attuati dal Consiglio di Amministrazione, dal management e dal personale di una organizzazione, finalizzato a fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi rientranti nelle seguenti categorie:*

- efficacia ed efficienza delle attività operative;

- attendibilità delle informazioni contabili ed extracontabili, sia per i terzi, sia a fini interni;

- conformità alle leggi, ai regolamenti, alle norme e alle politiche interne».

Il sistema di controllo interno aziendale può essere analizzato distinguendo tra elementi:

- di «*struttura*», costituiti dal contesto in cui opera il sistema di controllo;
- di «*processo*», ovvero la «*componente attuativa*» del sistema di controllo interno, costituita dalle attività che devono essere svolte quali: l'identificazione e valutazione dei rischi, la definizione delle attività di controllo ed il monitoraggio.

L'ambiente di controllo:

- rappresenta il principale elemento di struttura poiché costituisce il contesto all'interno del quale il sistema di controllo viene progettato e successivamente monitorato;
- deriva dalle scelte compiute dall'alta direzione in merito alla definizione delle variabili organizzative, come la struttura organizzativa, il sistema informativo e i processi di controllo di gestione.

La struttura organizzativa riguarda gli organi tra cui è suddiviso il lavoro, le funzioni a loro assegnate (direttive, esecutive, l'attribuzione di deleghe, le responsabilità), le relazioni tra i diversi organi (la definizione delle gerarchie, l'individuazione dei diversi livelli in cui si compone verticalmente la struttura).

Accanto a tali variabili vi sono poi le situazioni di contesto aziendale che costituiscono ulteriori variabili, come lo stile della direzione e la sensibilità al controllo diffusa all'interno dell'impresa.

La società non ha adottato un organico ed autonomo sistema di controllo di gestione ma sono comunque presenti dei controlli in ambito gestionale espletati dallo stesso Consiglio, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione incaricata della revisione volontaria.

A tali controlli si affiancano:

a) i controlli di primo livello effettuati dalla società, a titolo di esempio:

- i controlli dell'area amministrativo-contabile da parte della Responsabile del servizio amministrativo e clientela che sovraintende e monitora le attività;
- i controlli dei capiservizio che sovraintendono le aree produttive (acquedotto, fognatura e depurazione);

b) i controlli effettuati con tempestività per le aree operative e strategiche della società. A titolo di esempio si richiama il check tramite GPS sul lettore del letturista al fine di verificare tutti i parametri (anche la geo-localizzazione) della lettura dei contatori.

Per quanto concerne gli adempimenti in termini di sicurezza del lavoro si rilevano i controlli effettuati dall'RSPP (che risulta anche il responsabile qualità) e dai responsabili delle aree coinvolti per le tematiche sulla sicurezza.

La certificazione ISO

Il sistema di gestione per la qualità prevede al suo interno le attività di controllo necessarie a verificare la conformità agli standard ISO 9001:2015; in merito l'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 lett. b) del D.Lgs. 231/2001 (OdV) dovrà, ove possibile, far proprie le "Procedure Qualità" della società (implementate), oltre alle procedure relative alla sicurezza adottate dalla società.

Il sistema informativo/sistema informatico

La Società utilizza un sistema informativo dimensionato per le proprie esigenze operative e pertanto esso è supportato da una rete informatica commisurata alle caratteristiche specifiche della Società. Operativamente risulta amministratore di sistema il Dott. Roberto Colurcio del gruppo EGEA.

Quanto al trattamento dei dati personali nell'ambito dell'utilizzo del sistema informativo, si rileva che la Società ha nominato un proprio DPO.

Il Codice Etico

Lo stile di direzione o stile di leadership rappresenta il modo in cui, ai diversi livelli della struttura gerarchica, i capi si relazionano nei confronti dei subordinati. Si tratta di una sorta di «codice di conduzione» che, per quanto possibile, dovrebbe trascendere le caratteristiche personali, in modo da costituire una vera e propria variabile organizzativa di supporto al corretto funzionamento dell'organizzazione.

L'efficacia del sistema di controllo interno dipende dall'integrità e dai valori etici delle persone che operano nell'organizzazione e certamente di coloro che amministrano ed effettuano il monitoraggio dei controlli.

Conseguentemente, in questo contesto assume particolare importanza l'adozione, da parte della società, del Codice Etico, che costituisce un elemento essenziale per la definizione di un adeguato modello di controllo ai fini del D.Lgs. 231/2001.

In sostanza, la società ha definito i principi etici a cui intende uniformare la propria attività, anche in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo 231/2001.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi. Al Collegio è stata demandata anche la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 39/2010. Si rileva sin d'ora che la società ha reputato idoneo affidare a tale organo anche l'incarico di Organismo di Vigilanza. Al riguardo si richiama che l'autonomia dell'iniziativa del Collegio Sindacale è garantita dalla sua collocazione al vertice societario, con ampi poteri di vigilanza sullo stesso Organo Amministrativo (organo dirigente secondo il decreto 231/2001).

La Società di Revisione

La revisione legale è affidata al collegio sindacale, il quale si avvale del supporto di un consulente esterno specializzato e iscritto all'albo dei dottori commercialisti. Inoltre, la Società si sottopone a ulteriore revisione volontaria demandata a una società di revisione di primario standing (BDO Italia S.p.A.).

Nell'ambito della revisione viene verificata l'idoneità e l'adeguatezza degli assetti organizzativo, amministrativo e contabile della Società rispetto alla natura e alle dimensioni della stessa (ai sensi dell'art. 2086 c.c. e dell'art. 2381 del D. Lgs. 14/2019) nonché dei relativi processi in ottica di compliance integrata con riflessi positivi sui processi coinvolti nelle aree di rischio di cui agli artt. 25-ter e 25quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001.

Struttura della società e le Società correlate/collegate

La composizione sociale di Alpi Acque risulta così strutturata:

SOCIO	%	
TECNOEDIL SPA	49%	49% di composizione Privata (NO PA)
COMUNE DI FOSSANO	32,85%	51% Enti
COMUNE DI SAVIGLIANO	5%	
COMUNE DI SALUZZO	3,70%	

SOCIO	%	
COMUNE DI MARENE	3%	appartenenti alla PA
COMUNE DI CERVERO	1%	
COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE	1%	
COMUNE DI RACCONIGI	1%	
COMUNE DI SALMOUR	0,74%	
COMUNE DI GENOLA	0,74%	
COMUNE DI VERZUOLO	0,74%	
COMUNE DI MORETTA	0,37%	
COMUNE DI TRINITA'	0,37%	
COMUNE DI SANT'ALBANO STURA	0,13%	51% Enti appartenenti alla PA
COMUNE DI VILLANOVA SOLARO	0,11%	
COMUNE DI PIOZZO	0,10%	
COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	0,07%	
COMUNE DI CARDE'	0,07%	
TOTALE	100%	

con il 49% delle azioni possedute dal socio "privato" Tecnoedil S.p.A., società appartenente al Gruppo EGEA, ed il restante 51% frazionato tra i Comuni del Cuneese con il Comune di Fossano che detiene la quota più rilevante pari al 32,85% del capitale sociale.

In merito alle interazioni con la società del gruppo EGEA si richiama quanto indicato nel § "*La struttura organizzativa ed il sistema di deleghe*".

In merito a società correlate e collegate si richiama che la società Alpi Acque partecipa:
- per il 25% alla società Consortile a responsabilità limitata AETA che risulta avere una limitata operatività;
- per il 100% alla società Alpi Ambiente (per la quale è avvenuta una fusione per incorporazione in Alpi Acque SpA).

In relazione alle operazioni con parti correlate, la Società – tramite il Collegio Sindacale - effettua dei controlli nell'ambito dell'approvazione del bilancio. .

4. L'adozione del modello in Alpi Acque S.p.A.

L'adozione del *"Modello di Organizzazione e Gestione*" risponde alla convinzione della società che ogni elemento utile al fine di ricercare condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali è meritevole di attenzione sia per l'immagine della società sia per la piena tutela degli interessi degli stakeholders aziendali.

Tale modello applicabile all'interno della società costituisce un rilevante strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano per conto della società affinché, nell'espletamento dei loro incarichi, siano indotti a comportamenti responsabili e corretti.

Operativamente la società ha predisposto un Codice Etico per indirizzare verso comportamenti etici tutti coloro che operano per suo conto ed interesse, al fine di assicurare maggiori condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

Con questo documento la società intende implementare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo rispondente ai dettami del Decreto Legislativo 231/2001.

Considerato che il presente Modello costituisce «atto di emanazione dell'organo dirigente», ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 231/2001, la competenza in merito alle eventuali successive modifiche e/o integrazioni del Modello stesso, di carattere sostanziale, è di prerogativa dell'Organo Amministrativo della Società.

In particolare, occorrerà provvedere a modificare ed integrare il Modello al verificarsi delle seguenti circostanze particolari di carattere sostanziale quali, a livello esemplificativo e non esaustivo, interventi legislativi che inseriscano nel D.lgs 231/2001 nuove fattispecie di reato di interesse per l'Azienda che rendano necessario effettuare un nuovo "*risk assessment*",

significative modifiche dell'assetto societario o il coinvolgimento della società in un procedimento ex D.lgs 231/2001.

L'Organo Amministrativo delibera in merito alle modifiche sostanziali proposte anche dall'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza potrà infatti proporre all'Organo Amministrativo eventuali modifiche o integrazioni del Modello di cui dovesse ravvisare l'opportunità in conseguenza dello svolgimento delle sue funzioni.

Tutte le proposte di modifica/integrazione del Modello devono poi essere comunicate all'OdV.

Funzione del Modello

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e regole, comprendenti attività di controllo (preventive ed ex post), volto a ridurre in maniera significativa il rischio di commissione dei reati presupposto contemplati nel Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione dei «processi sensibili» costituiti dalle attività maggiormente a «rischio di reato» e la loro conseguente proceduralizzazione, il modello si propone le finalità di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, una piena consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute in tale documento, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo;
- rendere tali soggetti consapevoli che tali comportamenti illeciti potrebbero comportare sanzioni amministrative anche nei confronti dell'azienda;
- sottolineare come i comportamenti illeciti siano fortemente condannati e contrari agli interessi della Società, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio, poiché sono comportamenti contrari ai principi etico-sociali della Società oltre che alle disposizioni di legge;
- consentire alla Società, grazie ad un monitoraggio costante dei processi sensibili e quindi dei rischi di commissione di reato, di reagire tempestivamente al fine di prevenire e contrastare la commissione dei Reati stessi.

L'adozione del Codice Etico e l'adozione del presente Modello implementato sottolineano la ferma volontà della società di condannare tutti i comportamenti contrari alla legge ed ai regolamenti.

A tal fine, la redazione del Modello trova riferimento:

a) nelle linee guida di Confindustria (aggiornamento: giugno 2021);
b) nei requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001;
c) nei principi generali di un adeguato sistema di controllo interno compatibilmente con le dimensioni dell'Ente.

L'adozione del presente Modello ha richiesto una serie di attività volte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001. La società ha ritenuto di procedere alla redazione del Modello, nella convinzione che tale sistema rappresenti anche uno strumento di miglioramento della *corporate governance* societaria, oltre che una garanzia per gli stakeholders circa il rispetto del controllo dei processi aziendali, al fine di prevenire i reati.

La struttura del Modello

Il sistema organizzativo e gestionale della società è mirato a garantire lo svolgimento delle attività aziendali nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice Etico.

Nell'ottica della pianificazione e gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, l'impresa ha adottato ed attua le misure organizzative, di gestione e di controllo descritte nel presente documento, di seguito indicato come Modello, in conformità alle indicazioni contenute nel Codice Etico.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società è composto da:

- il **Codice Etico**;
- una "**Sezione generale"** che illustra il modello di governance della società, i contenuti del Decreto, la funzione del Modello di Organizzazione e di Gestione, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare e, in generale, i principî, le logiche e la struttura del Modello stesso;
- apposite "**Sezioni speciali**" in cui vengono esaminate le specifiche tipologie di Reato ed individuate le Attività Sensibili unitamente alle misure di prevenzione in relazione ai Reati previsti dal Decreto;
- gli **Allegati: Organigramma**.

Il Modello è sottoposto a verifica periodica e viene modificato nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni o si verifichino significativi mutamenti dell'organizzazione o delle attività dell'Ente, ovvero delle norme di riferimento.

È fatto obbligo a chiunque operi nell'Ente o collabori con esso di attenersi alle pertinenti prescrizioni del Modello ed in specie di osservare gli obblighi informativi dettati per

consentire il controllo della conformità dell'operato alle prescrizioni stesse.
L'Ente provvede a notificare a ciascun soggetto tenuto a rispettare il Modello le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione.

Di seguito sono riportati, in estrema sintesi, i principi a cui si è ispirata l'azienda nella creazione del Modello ed una descrizione delle fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, ovvero i «processi sensibili» sulle cui basi si è potuto redigere il presente documento.

Le caratteristiche del Modello

Gli elementi che devono caratterizzare il presente Modello sono *l'effettività e l'adeguatezza*.
L'**effettività** del Modello organizzativo è uno degli elementi che ne connota l'efficacia. Tale requisito si realizza con la corretta adozione ed applicazione del Modello anche attraverso l'attività dell'Organismo di Vigilanza che opera nelle azioni di verifica e monitoraggio e, quindi, valuta la coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito.
L'**adeguatezza** del Modello organizzativo dipende dalla sua idoneità in concreto nel prevenire i reati contemplati nel decreto. Tale adeguatezza è garantita dalla esistenza dei meccanismi di controllo preventivo e correttivo, in modo idoneo ad identificare quelle operazioni o Processi Sensibili che possiedono caratteristiche anomale.
La predisposizione del Modello ha richiesto una serie di attività volte alla valutazione dei rischi di commissione dei reati contemplati dal decreto, individuando le aree sensibili e costruendo pertanto un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001.
Principi cardine cui si è ispirata l'Azienda per la creazione del Modello, oltre a quanto precedentemente indicato, sono:

- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (analizzato al successivo capitolo 6), in stretto contatto con il vertice aziendale, ritenuto in grado di garantire un risultato soddisfacente, del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali nelle aree di attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 valutate nel Modello stesso;
- la messa a disposizione a favore dell'OdV di risorse adeguate affinché sia supportato nei compiti affidatigli per raggiungere i risultati ragionevolmente ottenibili;

- l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle disposizioni contenute nel Modello 231/2001;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'OdV ed il suo diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- ogni operazione, transazione o azione che interviene in un'area sensibile deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua;
- in linea di principio nessuno deve poter gestire in piena autonomia un intero processo ricadente in un'area sensibile, ovvero deve essere rispettato il principio della separazione delle funzioni;
- i poteri autorizzativi devono essere assegnati coerentemente con le responsabilità attribuite;
- il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli stessi.

Diffusione del Modello

Il presente Modello viene consegnato/ovvero reso visibile attraverso il sito internet sociale affinché sia portato a conoscenza, dei dipendenti, ai collaboratori della società, all'organo amministrativo, agli organi di controllo, ai soci e a tutti gli stakeholders.
Le successive modificazioni e/o integrazioni del modello saranno comunicate a tutti i portatori di interesse.

5. L'Organismo di Vigilanza

La norma (art. 6, lett. *b)* del D. Lgs.231/2001) richiede, quale condizione per ottenere l'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'OdV, che dovrà svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello, il relativo incarico risulta affidato - tenuto conto delle dimensioni/operatività della società – ad un professionista esterno dotato

dei necessari requisiti di professionalità e indipendenza, il quale, qualora venga ritenuto opportuno, può essere altresì affiancato da un dipendente della Società e, in vacanza della nomina, al Collegio Sindacale.

Requisiti e identificazione dell'OdV

L'organismo di vigilanza può essere formato da un organismo ad hoc in forma collegiale o monocratico.

È opportuno fornire alcune linee guida in merito ai requisiti dell'OdV. In dettaglio:

- **Autonomia ed Indipendenza**
  - deve essere inserito in una unità di staff in posizione gerarchica elevata;
  - non devono essergli attribuiti compiti operativi per non minare l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.[19]
- **Onorabilità**
  - i membri dell'Organismo di Vigilanza devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i membri del Collegio Sindacale.
  - si verifica l'ineleggibilità in caso di condanna con sentenza passata in giudicato per avere commesso uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 ovvero per condanna ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi.

Al riguardo si richiama che, nell'eventualità in cui venga deciso di affidare l'incarico al collegio sindacale in vacanza della nomina di un professionista esterno di idonee professionalità e indipendenza, **l'autonomia ed indipendenza** dell'iniziativa del Collegio Sindacale è garantita dalla sua collocazione al vertice societario, con ampi poteri di vigilanza sullo stesso Organo Amministrativo (organo dirigente secondo il decreto 231), dotato di linee di riporto dirette verso l'Assemblea dei Soci, di poteri di reazione e di denunzia non rinvenibili in altre figure di controllo endo-societario previste dal nostro ordinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 2399 c.c. e circa **l'onorabilità**, sono normativamente previste stringenti cause di ineleggibilità e decadenza che, lette unitamente alle vigenti "*Norme di*

[19] Qualora l'Organismo di Vigilanza abbia composizione collegiale mista, detto requisito deve intendersi riferito all'Organismo di Vigilanza, nel suo complesso.

comportamento del collegio sindacale" emanate dal CNDCEC, soddisfano appieno il requisito dell'indipendenza e della onorabilità.

In merito al requisito di professionalità si osserva che le competenze in materia risultano già insite nella funzione stessa del Collegio Sindacale, laddove l'art. 2403 del c.c. sancisce che il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sull'adeguatezza e sul regolare funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Se poi vi sono particolari aspetti che necessitano di approfondimenti o pareri specialistici, sarà sempre possibile far ricorso al budget che l'azienda deve necessariamente mettere a disposizione dell'OdV per l'espletamento delle proprie funzioni al fine di garantirne autonomia e indipendenza.

Nomina, sostituzione e revoca dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza della Società è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione e resta in carica per il periodo stabilito in sede di nomina.

L'Organo Amministrativo dovrà valutare la sussistenza dei requisiti al momento della delibera di nomina dell'OdV.

La perdita dei requisiti di eleggibilità costituisce motivo di decadenza dalla carica, che diviene effettiva al momento in cui viene accertata con delibera del Consiglio di Gestione.

Per eventuali deroghe o in caso di dubbio sulla sussistenza dei requisiti, sarà necessario acquisire il previo parere del Collegio Sindacale.

Qualora le caratteristiche dell'OdV dovessero venir meno nel corso dell'incarico, l'Organo Amministrativo procederà alla revoca dell'incarico ed alla sua sostituzione con soggetto diverso che presenti i requisiti richiesti.

La revoca dell'incarico potrà avvenire per giusta causa, per impossibilità sopravvenuta o allorquando vengano meno in capo all'OdV i requisiti di imparzialità, autonomia, indipendenza e onorabilità.

Nel caso in cui l'OdV sia legato da un rapporto di dipendenza con la Società l'incarico decadrà automaticamente al risolversi di tale rapporto di dipendenza salvo che venga diversamente stabilito.

Per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo significativo;
- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente Modello;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, a lui addebitabile, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi di decadenza sopra descritti, l'Organo Amministrativo provvederà a nominare il nuovo Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, l'Organo Amministrativo, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo di Vigilanza *ad interim*, che, salvo diverse valutazioni all'uopo svolte, viene individuato preliminarmente nel Collegio Sindacale.

La rinuncia da parte dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata all'Organo Amministrativo per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

Funzioni e poteri dell'OdV

I compiti propri dell'OdV possono essere riassunti a livello generale nelle seguenti attività:

A) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;

B) valutare la reale efficacia ed adeguatezza del Modello a prevenire la commissione dei reati previsti nel decreto ed oggetto di valutazione aziendale;

C) proporre agli Organi competenti eventuali aggiornamenti del Modello che dovessero emergere a seguito dell'attività di verifica e controllo, allo scopo di adeguarlo ai mutamenti normativi o alle modifiche della struttura aziendale.

Per un efficace svolgimento delle proprie funzioni all'OdV è assegnato il compito di:

- verificare le procedure di controllo previste dal Modello considerando che, in ogni caso, una responsabilità primaria del controllo rimane in capo al management che opera nell'ambito dei processi sensibili;
  - condurre ricognizioni periodiche sulla mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività o della struttura aziendale;
  - controllare i sistemi interni di gestione in modo idoneo a rilevare l'esistenza di eventuali criticità;
  - con il coordinamento delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, effettuare periodicamente verifiche ispettive di tipo campionario volte all'accertamento del rispetto di quanto previsto dal Modello, in particolare verificare che le procedure ed i controlli previsti all'interno dello stesso siano eseguiti e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati, se del caso anche utilizzando professionisti esterni;
  - coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
  - raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere all'OdV trasmesse o tenute a sua disposizione;
  - concordare con il responsabile dell'Area interessata le opportune azioni correttive ove a seguito delle verifiche si rilevi una condizione di criticità;
  - condurre attività di indagine per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello a seguito di segnalazioni pervenutegli;
  - promuovere idonee iniziative dirette alla diffusione e conoscenza del Modello verso il personale anche attraverso appositi incontri di formazione;

- fornire le informazioni, di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni, al Responsabile dell'azione disciplinare qualora ritenga sussistenti gli estremi per l'avvio di un procedimento disciplinare.

In ogni caso, nello svolgimento della sua attività è previsto che l'OdV:

- possa emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza nonché il flusso informativo da e verso lo stesso;
- possa avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- possa interpellare tutti i soggetti che rivestono specifiche funzioni all'interno della Società onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 e dal presente Modello;
- sia autorizzato ad acquisire ed a trattare tutte le informazioni, i dati, i documenti e la corrispondenza inerenti le attività svolte nelle singole aree aziendali e ritenuti necessari per lo svolgimento delle sue attività, nel rispetto delle vigenti normative in tema di trattamento di dati personali;
- sia sufficientemente tutelato contro eventuali forme di ritorsione a suo danno che potrebbero avvenire a seguito dello svolgimento o della conclusione di accertamenti intrapresi dallo stesso;
- sia dotato di un budget, definito su base annuale, idoneo allo svolgimento delle mansioni di cui sopra;
- adempia all'obbligo di riservatezza che gli compete a causa dell'ampiezza della tipologia di informazioni di cui viene a conoscenza per via dello svolgimento delle sue mansioni;

Durante la propria attività l'OdV dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come unici referenti gli organi societari.

Nello svolgimento dei compiti assegnati l'OdV ha accesso senza limiti alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. È fatto obbligo di informazione verso l'OdV, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente o collaboratore, e/o componente degli organi societari, a fronte di richieste da parte dell'OdV, o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti (in questi casi in modo tempestivo), ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'OdV;

Inoltre, l'OdV di garantire la riservatezza e l'assenza di ritorsioni per il segnalante whistleblowing in buona fede.

Si rimanda alle Sezioni Speciali del Modello per le eventuali specifiche attività, funzioni e poteri specifici dell'OdV per i singoli rischi reato ex D.Lgs. 231/2001.

Fermo restando quanto sopra, la definizione degli aspetti attinenti alle modalità di svolgimento dell'incarico dell'OdV, quali la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi da parte delle funzioni aziendali interessate è rimessa allo stesso OdV nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza.

Le verifiche sull'adeguatezza del Modello

L'OdV svolge un'attività di vigilanza continua sull'efficacia del Modello e inoltre periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello alla prevenzione dei Reati, eventualmente coadiuvandosi con soggetti terzi.

La verifica consiste in un'attività di audit, svolta a campione, dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in relazione ai «processi sensibili» e alla conformità degli stessi a quanto prescritto dal presente Modello.

Con riferimento alle segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, alle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati sugli eventi considerati rischiosi, verrà predisposto un report annuale indirizzato all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale (ove non fosse coincidente con l'OdV).

Flussi informativi nei confronti dell'OdV

I flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sono funzionali a permettere il monitoraggio dell'idoneità e applicazione del Modello. I flussi informativi previsti dal Modello sono distinguibili in flussi informativi periodici e flussi informativi al verificarsi di particolari eventi.

L'OdV è in facoltà di specificare e integrare i flussi informativi previsti dal Modello, anche previo confronto con le funzioni competenti, specificando altresì eventuali informazioni e documentazione di rilievo ai fini dei medesimi e definendone la frequenza e le modalità (nei limiti di quanto stabilito dal Modello). È altresì fatta salva la facoltà dell'OdV di richiedere informazioni integrative nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta.

Quanto alla disciplina specifica dei flussi informativi ad evento e periodici si rinvia ai successivi paragrafi.

Si anticipa che dai flussi informativi ad evento, si distinguono le segnalazioni di violazioni del Modello e illeciti riconducibili alla categoria del c.d. whistleblowing, effettuate mediante l'autonomo canale di segnalazione all'uopo predisposto dalla Società per garantire la riservatezza e tutela del segnalante e che sono gestite da un autonomo ufficio e seguono una specifica procedura conforme alla disciplina di maggior tutela da ultimo aggiornata dal D.Lgs. 24/2023. Tale modifica normativa ha infatti ampliato l'ambito oggettivo e soggettivo delle segnalazioni oltre le competenze specifiche dell'OdV, includendo tra i possibili segnalanti soggetti esterni all'ente (c.d. stakeholder) e tra l'oggetto delle segnalazioni degli illeciti non contemplati dal D.Lgs. 231/2001. Tutto ciò prevedendo l'adozione di procedure e la predisposizione di canali di segnalazione, anche orale, con caratteristiche specifiche dirette ad agevolare le segnalazioni e garantire la riservatezza dei soggetti coinvolti e la tutela dei segnalanti. Si soggiunga che questi ultimi a determinate condizioni, sono in facoltà di avvalersi dei canali di segnalazione esterni previsti dalla normativa beneficiando delle tutele summenzionate (ANAC e divulgazione). Si specifica che comunque laddove le segnalazioni riguardino violazioni del Modello e/o illeciti 231 la procedura prevede il coinvolgimento dell'OdV, pur nel rispetto del principio di riservatezza.

e

Flussi informativi al verificarsi di particolari eventi

I responsabili delle Unità Organizzative e delle Funzioni Aziendali, per quanto di rispettiva competenza, comunicano all'OdV gli eventi di natura straordinaria che interessino i processi, le procedure e i protocolli di rispettiva competenza, laddove siano idonei ad impattare sul rischio di commissione di reati o sull'idoneità dei presidi di contenimento del rischio in essere o che comunque ritengano - secondo loro prudente valutazione - di interesse per l'Organismo di Vigilanza.

Analogamente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale notiziano l'OdV di decisioni od eventi straordinari che impattino sulla struttura organizzativa, sull'attività e sulla governance della Società.

L'OdV, fatta salva la possibilità dei segnalanti di avvalersi dei canali di segnalazione previsti in materia di whistleblowing e di accedere alle relative tutela, deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei dipendenti, dei responsabili delle funzioni aziendali, degli organi societari, dei soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner commerciali, ecc...) in merito ad eventi che potrebbero generare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto. In particolare, possono essere segnalate direttamente all'OdV:

- le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, degli illeciti ai quali è applicabile il D.lgs. n. 231/2001, compreso l'avvio di procedimento giudiziario a carico di dirigenti/dipendenti per reati previsti nel D.lgs. n. 231/2001;
- le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna.

L'Organismo di Vigilanza prenderà in considerazione le segnalazioni, ancorché anonime, che presentino elementi fattuali precisi e concordanti.

La Società garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, ove richiesto, assicura la riservatezza circa la loro identità, fatta salva la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni sopra descritte, devono obbligatoriamente ed immediatamente essere tempestivamente trasmesse all'OdV, a cura delle funzioni interessate, le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il D.lgs. n. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi dipendenti od Organi Societari o comunque la responsabilità della Società stessa;
- i rapporti predisposti dalle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di grave criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- i procedimenti disciplinari promossi o, nel caso in cui dette violazioni siano commesse da soggetti non dipendenti, le iniziative sanzionatorie assunte.

Ciascuna struttura aziendale a cui sia attribuito un determinato ruolo in una fase di un processo sensibile deve segnalare tempestivamente all'OdV eventuali propri comportamenti significativamente difformi da quelli descritti nel processo e le motivazioni che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento.

Resta inteso che tale obbligo grava anche su tutti i soggetti (amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori, consulenti esterni, fornitori ecc.) che, nello svolgimento della loro attività, vengano a conoscenza delle suddette violazioni.
La funzione legale, in caso di procedimenti a carico della Società o di eventi di cui sia portata a conoscenza che potrebbero ingenerare gravi responsabilità della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001, presenta alla prima convocazione dell'OdV specifica relazione che descrive nel dettaglio l'evento stesso, il rischio, il personale coinvolto, i provvedimenti disciplinari in corso e le soluzioni per limitare il ripetersi dell'evento.

Si specifica che la presente disciplina delle segnalazioni di violazioni del Modello o del D.Lgs. 231 assume carattere sussidiaria laddove - come anzidetto - la Società ha predisposto un autonomo canale di segnalazione (sia interno che esterno) per le segnalazioni riconducibili alla categoria del whistleblowing, che provvede alla gestione delle segnalazioni secondo la specifica disciplina e procedura funzionale a preservare la massima riservatezza e tutela al segnalante. Procedura che prevede comunque il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza laddove le segnalazioni abbiano ad oggetto violazioni del Modello o della normativa di cui al Decreto.

Flussi informativi periodici

L'OdV esercita le proprie funzioni di controllo anche mediante sistematici flussi informativi periodici resi, con cadenza almeno annuale, sia dal Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato sia dal Collegio Sindacale, sia dalle funzioni che svolgono attività di controllo di primo livello (unità organizzative) coinvolte nei processi sensibili ai sensi del D.lgs. 231/2001.
Mediante i suddetti flussi informativi i citati soggetti effettuano un processo di autodiagnosi in merito all'adeguatezza, l'efficacia ed effettività del Modello con particolare attenzione al rispetto dei principi di controllo e comportamento e delle norme operative.
In aggiunta ai flussi informativi previsti dal presente paragrafo, come anche dal precedente, l'OdV mantiene un periodico aggiornamento con le altre funzioni di controllo e/o vigilanza della Società, quali il Collegio Sindacale (in occasione dell'approvazione del bilancio), con il RSPP e, qualora nominato, con il RPCT. Tali soggetti hanno inoltre, per quanto di rispettiva competenza, obbligo di segnalazione nei confronti dell'OdV in caso di eventi che

configurino una violazione del Modello o al fine di incentivarne l'attuazione in una prospettiva di reciproco aggiornamento e coordinamento.
Fermo restando quanto sopra, l'OdV ha altresì la facoltà di strutturare dei flussi informativi specifici per le singole Unità Organizzative, a specificazione di quanto previsto dal presente paragrafo.

Modalità di trasmissione delle segnalazioni e dei flussi informativi

Le segnalazioni e i flussi informativi debbono pervenire all'OdV mediante i seguenti canali di comunicazione;

- canale principale: raccomandata o posta semplice all'attenzione dell'OdV da inviarsi al seguente indirizzo:

Odv di Alpi Acque SpA, via Carello 5, Savigliano (Cn – 12038)

- canale digitale alternativo (e-mail):

odvalpiacque@egea.it

La Funzione IT dovrà provvedere affinché i canali informativi suindicati siano sempre ed esclusivamente accessibili all'Organismo di Vigilanza che dovrà essere l'unico a poter visualizzare il contenuto.

Sistema di Whistleblowing

La Società, al fine di garantire una gestione responsabile ed in linea con le prescrizioni legislative, ha implementato un sistema di whistleblowing, adeguandosi alle modifiche normative intervenute e, in particolare, quelle di cui alla Legge 30 novembre 2017, n. 179 come modificato e integrato dal D. LGS. 24/2023.

Nella più ampia categoria delle segnalazioni soggette alla disciplina del whistleblowing sono incluse le segnalazioni aventi ad oggetto violazioni del Modello ed illeciti contemplati dal D.Lgs. 231/2001. Rinviando alla normativa di riferimento (D.Lgs. 23/2024 e art. 6 D.Lgs. 231/2001) e alle linee guida di ANAC e alla procedura aziendale - disponibili sul sito della Società - per maggiori dettagli, si delineano qui di seguito i tratti essenziali della disciplina e delle misure adottate dalla Società per conformarsi alla medesima.

Nello specifico, i segnalanti possono essere interni (dipendenti, dirigenti, amministratori, sindaci) ed esterni (consulenti, fornitori, stakeholders).

La normativa prevede l'istituzione di uno specifico canale di segnalazione che garantiscano la riservatezza del segnalante tramite sistemi di criptazione nonché la possibilità di segnalazioni scritte e verbali, anche di persona, ove richiesto dal segnalante).

Parallelamente è prevista l'implementazione di procedure e l'istituzione di un soggetto o un ufficio autonomo specificamente formato dedicato alla gestione delle segnalazioni, che garantiscano tutela del segnalante sia quanto a riservatezza che da ritorsioni.

In caso di mancata implementazione delle suddette misure e comunque a determinate condizioni, il segnalante può avvalersi di canali di segnalazione esterna (ANAC e divulgazione) mantenendo le tutele previste. Oltre alle sanzioni pecuniarie da parte di ANAC.

Dette tutele consistono in primo luogo, come detto, la riservatezza, nonché la tutela da ritorsioni che sono nulle di diritto. Dette tutele riguardano sia il segnalante che i soggetti che abbiano agevolato la segnalazione - c.d. facilitatori, purché legati da rapporti affettivi o di parentela (sino al 4° grado) ovvero operanti nello stesso contesto lavorativo.

Parallelamente segnalazioni dolosamente infondate fanno decadere le suddette tutele e espongono a loro volta a sanzioni pecuniarie oltre alle conseguenze giudiziarie di rilievo penale e risarcitorie.

Qualora la segnalazione sia palesemente infondata e/o fatta con dolo o colpa grave e/o con lo scopo di nuocere alla persona segnalata, ferme restando le sanzioni previste dalla legge, la perdita delle tutele previste dalla normativa e l'eventuale responsabilità penale del segnalante, la Società e la persona segnalata sono legittimate, rispettivamente, ad agire per la tutela della correttezza dei comportamenti in azienda e della propria reputazione.

Parallelamente, sono assolutamente vietate condotte discriminatorie nei confronti dei segnalanti di buona fede quand'anche infondate. Le condotte discriminatorie possono essere denunciate all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Dette misure ad aggiungersi alle sanzioni previste dalla Legge.

In conformità con la normativa suindicata, la Società – come da specifica procedura Whistleblowing adottata e a cui si fa interamente rimando - ha predisposto un apposito canale per le segnalazioni whistleblowing. Tale canale permette segnalazioni scritte e vocali o esposta in un colloquio (anche in forma anonima) ed è accessibile dal sito internet della Società (https://digitalroom.bdo.it/AlpiAcque/home.aspx).

Il canale di segnalazione garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore (ove presente) e delle persone coinvolte o comunque menzionate nella

segnalazione nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione inoltrata ovvero integrabile.

La gestione del canale interno è stata affidata a un soggetto esterno, in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza e specificamente formato - attualmente Dot. Giuseppe Carnesecchi di BDO Advisory Service Srl .

È, inoltre, prevista la segnalazione esterna tramite l'ANAC ed in via residuale e subordinata, il segnalante, al ricorrere di determinate condizioni, può procedere con una divulgazione pubblica.

Nella discrezionalità lasciata dal legislatore, la Società ha deciso di prendere in considerazione anche le segnalazioni anonime, purché eseguite sulla base di elementi precisi e concordanti condivisi.

Le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione solamente se adeguatamente circostanziate e caratterizzate elementi precisi e concordanti. L'anonimato non può in alcun modo rappresentare lo strumento per dar sfogo a dissapori o contrasti tra dipendenti. La tutela del segnalante viene meno, nel caso di segnalazioni che dovessero risultare manifestamente infondate e deliberatamente preordinate con l'obiettivo di danneggiare il segnalato o l'azienda. In questo caso, tale comportamento costituisce grave violazione disciplinare e sarà sanzionato secondo le procedure previste dal presente Modello esattamente come il compimento di atti ritorsivi nei confronti dell'autore della segnalazione in buona fede.

È parimenti vietato:

- il ricorso ad espressioni ingiuriose;
- l'inoltro di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- l'inoltro di segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale. Tali segnalazioni saranno ritenute ancor più gravi quando riferite ad abitudini e orientamenti sessuali, religiosi, politici e filosofici.

In estrema sintesi, ogni segnalazione deve avere come unico fine la tutela dell'integrità della compagnia o la prevenzione e/o la repressione delle condotte illecite come definite nel Modello.

Si specifica che la procedura adottata dalla Società prevede il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza con riferimento alle segnalazioni relative a violazioni del Modello o del Decreto, ai fini della relativa valutazione e approfondimenti necessari. Ulteriore compito dell'Organismo di Vigilanza è garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando anche la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede; il venir meno a tale obbligo rappresenta una grave violazione del Modello.

Si rammenta infine che, le segnalazioni infondate (con dolo o colpa grave) non conformi al Modello e alla normativa, oltre a non permettere l'accesso alle tutele del whistleblowing ed essere sanzionate dalla normativa, al pari di eventuali condotte ritorsive o discriminatorie nei confronti dei segnalanti di buona fede, costituiscono autonome violazioni del Modello ad integrare illeciti disciplinari sanzionabili ai sensi dello stesso (v. paragrafo Il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio).

Reporting dell'OdV nei confronti degli Organi Sociali

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di tenere informato l'Organo Amministrativo sulle attività concluse nel periodo, sui risultati raggiunti e sulle azioni intraprese a seguito dei riscontri rilevati.

E' assegnata all'OdV una linea di reporting su base periodica, almeno annuale, nei confronti dell'Organo Amministrativo, tramite invio ed illustrazione di una relazione informativa, salvo assumere carattere d'immediatezza in presenza di problematiche o gravi rilievi tali per cui si renda necessario darne urgente comunicazione.

L'OdV potrà a tal fine essere convocato in qualsiasi momento per motivi urgenti dall'Organo Amministrativo, con congruo anticipo, e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Conservazione delle informazioni

Le informazioni, le segnalazioni ed i report previsti dal Modello Organizzativo vengono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito data base (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.
L'accesso ai dati del data base è consentito esclusivamente all'Organismo di Vigilanza e a persone da questi delegate e autorizzate.

6. La diffusione della conoscenza del Modello

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione. Il presente Modello viene consegnato/ovvero reso visibile attraverso il sito internet sociale affinché sia portato a conoscenza, dei dipendenti, ai collaboratori della Società, all'organo amministrativo, agli organi di controllo, ai soci e a tutti gli stakeholders. Le successive modificazioni e/o integrazioni del modello saranno comunicate a tutti i portatori di interesse.

In particolare, obiettivo della Società è quello di comunicare i contenuti e i principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali. Sono, infatti destinatari del Modello sia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nella Società, sia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 231/2001), ma, anche, più in generale, tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società. Fra i destinatari del Modello sono, quindi, annoverati i componenti degli organi sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti esterni, i fornitori, ecc.

La Società, infatti, intende:

– determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle “aree sensibili”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;

– informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l’applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;

– ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi.

L’attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Tali soggetti destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati dalla Società.

L’attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall’Organismo di Vigilanza e ove occorrer possa, promuove le attività da parte della Società “per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all’osservanza dei principi contenuti nel Modello” e “promuove ed elabora interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. n. 231/2001, sugli impatti della normativa sull’attività dell’azienda e sulle norme comportamentali”; resta in ogni caso salva la facoltà della Società di svolgere e predisporre tali attività direttamente ove ritenuto opportuno e di semplicità organizzativa.

Dipendenti

Ogni dipendente è tenuto a: i) acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello e del Codice Etico; ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società promuove la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello e delle procedure di implementazione all'interno dell'organizzazione agli stessi applicabili, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo ricoperto.

Ai dipendenti e ai nuovi assunti viene consegnato un estratto del Modello e il Codice Etico o viene garantita la possibilità di consultarli direttamente sull'Intranet aziendale in un'area dedicata; ed è fatta loro sottoscrivere dichiarazione di conoscenza ed osservanza dei principi del Modello e del Codice Etico ivi descritti.

In ogni caso, per i dipendenti che non hanno accesso alla rete Intranet, tale documentazione dovrà essere messa a loro disposizione con mezzi alternativi quali ad esempio l'allegazione al cedolino paga o con l'affissione nelle bacheche aziendali.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello e del Codice di Condotta e Etica Aziendale sono garantite dai responsabili delle singole funzioni che, secondo quanto indicato e pianificato dall'Organismo di Vigilanza, identificano la migliore modalità di fruizione di tali servizi.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza mediante l'utilizzo di sistemi informatici (es.: video conferenza, e-learning, staff meeting, etc.).

A conclusione dell'evento formativo, i partecipanti dovranno compilare un questionario, attestando, così, l'avvenuta ricezione e frequentazione del corso.

La compilazione e l'invio del questionario varrà quale dichiarazione di conoscenza ed osservanza dei contenuti del Modello.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i destinatari del presente paragrafo circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

Componenti degli organi sociali e soggetti con funzioni di rappresentanza della Società

Ai componenti degli organi sociali e ai soggetti con funzioni di rappresentanza della Società è resa disponibile copia cartacea del Modello al momento dell'accettazione della carica loro conferita e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei principi del Modello stesso e del Codice Etico.

Idonei strumenti di comunicazione e formazione saranno adottati per aggiornarli circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

Organismo di Vigilanza

Una formazione specifica (ad esempio in ordine a eventuali cambiamenti organizzativi e/o di business della Società) è destinata ai membri dell'OdV e/o ai soggetti di cui esso si avvale nello svolgimento delle proprie funzioni.

Piano di formazione

Il piano di formazione ha l'obiettivo di far conoscere il Modello e, in particolare, di sostenere adeguatamente coloro che sono coinvolti nelle attività "sensibili".

Per garantirne l'efficacia esso è stato costruito tenendo in considerazione le molteplici variabili presenti nel contesto di riferimento; in particolare,

- i destinatari (il loro livello e ruolo organizzativo);
- i contenuti (gli argomenti attinenti al ruolo delle persone);
- gli strumenti di erogazione (corsi);
- le azioni necessarie per il corretto sostegno dell'intervento (promozione, supporto dei responsabili).

Il piano prevede:

- una formazione di base per tutto il personale;
- eventuali specifici corsi per le persone che lavorano nelle strutture in cui vi sia maggiore rischio di comportamenti illeciti;

La formazione, declinata per specifico ambito operativo, ha l'obiettivo di diffondere la conoscenza dei reati, le fattispecie configurabili, i presidi specifici delle aree di competenza degli operatori, e di richiamare alla corretta applicazione del Modello.

I contenuti formativi sono convenientemente aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa esterna e del Modello. Se intervengono modifiche rilevanti (ad es. estensione della responsabilità amministrativa dell'ente a nuove tipologie di reati), si procede ad una coerente integrazione dei contenuti medesimi, assicurandone altresì la fruizione.

La fruizione delle varie iniziative di formazione è richiesta a tutto il personale cui le iniziative stesse sono dirette ed è monitorata a cura della competente funzione legale, con la collaborazione dei responsabili ai vari livelli che devono farsi garanti, in particolare, della fruizione della formazione da parte dei loro collaboratori.

La Funzione Legale o l'addetta al personale ha cura di raccogliere i dati relativi alla partecipazione ai vari programmi e di conservarli in appositi archivi.

L'Organismo di Vigilanza verifica, anche attraverso i flussi informativi provenienti dalla Società lo stato di attuazione del piano di formazione ed ha facoltà di chiedere

controlli periodici sul livello di conoscenza, da parte del personale, del Decreto, del Modello e delle sue implicazioni operative.

I presidi in tema di formazione contemplati dal Modello trovano applicazione anche in materia di whistleblowing. Il corretto funzionamento del sistema delle segnalazioni presuppone, infatti, che i soggetti interessati ne siano adeguatamente informati e che siano messi nelle condizioni di usufruirne. In tal senso, ove occorrer possa, l'Organismo di Vigilanza promuove la formazione dei dipendenti e dei collaboratori della Società illustrandogli, ad esempio:

- i tratti principali della disciplina;
- l'apparato sanzionatorio predisposto a tutela di chi effettui la segnalazione e posto a presidio del corretto utilizzo dei canali informativi all'uopo integrati nel Modello;
- gli strumenti effettivamente predisposti in seno al sistema di segnalazione adottato e relative modalità di accesso.

Resta salva la possibilità per la Società di provvedere autonomamente a tali attività.

La formazione prevista ai fini della diffusione e conoscenza del Modello e del Decreto, si aggiunge o, a seconda dei casi, integra la formazione prevista in specifici ambiti, quale p.e. quella ai fini del D.Lgs. 81/2008, al fine di implementare e incentivare una sinergia virtuosa dei processi informativi e formativi del personale della società.

Infine, l'Organismo di Vigilanza valuterà insieme con l'Amministratore Delegato, l'opportunità di sessioni normative specifiche dedicate alle aree a maggior rischio e/o interessate da violazioni del Modello laddove e/o interessanti materie non trattate dalla sessione generale dedicate a tutti i dipendenti.

L'informativa a Collaboratori esterni, Partner

I consulenti e i partner della società devono essere informati circa il contenuto del Codice Etico e del Modello; conseguentemente il loro comportamento dovrà essere conforme al disposto del D.Lgs. 231/2001.

7. Il sistema disciplinare e sanzionatorio

Funzione del sistema disciplinare

Le linee guida di Confindustria precisano che: "*un punto qualificante nella costruzione del modello è costituito dalla previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice etico, nonché delle procedure previste dal modello. Infatti, per valersi dell'efficacia esimente del modello, l'ente deve assicurarsi che questo sia adottato, ma anche efficacemente attuato. L'efficace attuazione esige, tra l'altro, l'adozione di un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello", tanto nei confronti dei soggetti in posizione apicale (art. 6, comma 2, lett. e), quanto verso i soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 7, comma 4, lett. b).*"

Conseguentemente la definizione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce, ai sensi dell'art. 6 secondo comma lettera *e)* del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'Ente.

La definizione di un sistema di sanzioni, commisurate alla violazione e con funzione di deterrenza, applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. Resta inteso che l'esercizio del potere disciplinare deve sempre conformarsi ai principi di:

- proporzione, commisurando la sanzione irrogata all'entità dell'atto contestato;
- contraddittorio, assicurando il coinvolgimento del soggetto interessato: formulata la contestazione dell'addebito, tempestiva e specifica, occorre dargli la possibilità di addurre giustificazioni a difesa del suo comportamento.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari, di competenza dell'Organo Amministrativo, prescinde dall'esito della conclusione del procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La violazione delle regole di comportamento e delle misure previste dal Modello da parte di un lavoratore dipendente e/o dei dirigenti costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività, immediatezza e di equità.

Le sanzioni saranno comunque conformi al Contratto Collettivo Nazionale applicabile al destinatario sanzionato.

Misure nei confronti dei dipendenti in posizione non dirigenziale

La violazione da parte dei dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al vigente CCNL, e precisamente:

- richiamo verbale applicabile in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure

e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello, sempre comunque in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile. Il rimprovero verbale si applica anche alle segnalazioni erronee riconducibili alla categoria del whistleblowing caratterizzate da colpa lieve, salvo che, in ragione della buona fede del segnalante (nonché delle eventuali ulteriori circostanze attenuanti sussistenti nel caso di specie) si ritenga opportuno non attivare la procedura disciplinare;

- rimprovero scritto applicabile in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere considerata ancorché non lieve, comunque, non grave, sempre comunque in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile. Il rimprovero scritto, si applica anche alle segnalazioni erronee riconducibili alla categoria del whistleblowing caratterizzate da colpa ancorché non lieve, comunque, non grave, salvo che, in ragione della buona fede del segnalante e/o di ulteriori circostanze attenuanti, si ritenga opportuno procedere con il solo rimprovero verbale;
- multa, non superiore a quanto previsto dal vigente CCNL o sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di ammontare non superiore a quanto previsto dal vigente CCNL applicabile in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva, sempre comunque in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile. Il provvedimento sanzionatorio de quo, si applica anche alle segnalazioni erronee riconducibili alla categoria del whistleblowing caratterizzate da colpa grave, salvo che, in ragione della buona fede del segnalante e di ulteriori circostanze attenuanti necessariamente

sussistenti nel caso di specie e a patto che la condotta non sia reiterata, si ritenga opportuno procedere con il solo rimprovero scritto;

;

- licenziamento con preavviso applicabile in caso: (i) di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal presente Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti a cui a applicabile il Decreto, oppure (ii) di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del presente Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti a cui a applicabile il Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, sempre comunque in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile. Il provvedimento sanzionatorio de quo è applicabile anche in caso di segnalazioni dolosamente infondate o in caso di reiterazione plurima (min. 3 volte) se caratterizzate da colpa grave, nonché a chi ponga in essere condotte ritorsive nei confronti del segnalante di buona fede, salvo si ritenga di provvedere con il provvedimento disciplinare di cui al punto che precede per le circostanze attenuanti sussistenti nel caso di specie e purché, nel caso di condotte ritorsive, non si protraggano conseguenze dannose per il segnalante in buona fede;
- licenziamento senza preavviso applicabile nei casi di cui al punto che precede laddove il dipendente ponga in essere un comportamento consapevole e la violazione sia tale da ledere il rapporto fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione neanche provvisoria.

Il rispetto delle prescrizioni del presente Modello rientra quindi nel generale obbligo del lavoratore di attenersi alle disposizioni aziendali e di agire in conformità agli interessi aziendali.

I comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello sono i seguenti:

- violazioni ai principi etici della Società;

- violazione, da parte del dipendente, di procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio la non osservanza delle procedure prescritte, l'omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, etc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai «processi sensibili», di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
- violazione del presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai «processi sensibili», di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che espongano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati presupposto;
- adozione, nell'espletamento di attività connesse ai «processi sensibili», di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001;
- mancata osservanza, da parte del dipendente, degli "obblighi dei lavoratori" previsti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate, nella logica dell'equilibrio tra comportamento e conseguenza disciplinare, in relazione:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente;

- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;

- all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, intesa come il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta a seguito della condotta censurata;

- alle altre particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del presente Modello.

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo o del rimprovero verbale deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione.

Il provvedimento non potrà essere emanato se non trascorsi otto giorni da tale contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà emanato entro gli otto giorni successivi tali giustificazioni si riterranno accolte.

Nel caso che l'infrazione contestata sia di gravità tale da comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla presentazione lavorativa fino al momento della comminazione del provvedimento, che dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

Misure nei confronti dei dirigenti

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria. Il comportamento del Dirigente oltre a riflettersi all'interno della Società, costituendo modello ed esempio per tutti coloro che vi operano, si ripercuote anche sull'immagine esterna della medesima. Pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti della Società delle prescrizioni del Codice di Condotta e Etica Aziendale, del Modello e delle relative procedure di attuazione costituisce elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale.

Nei confronti dei Dirigenti che abbiano commesso una violazione del Codice di Condotta e Etica Aziendale, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, la funzione titolare del potere disciplinare avvia i procedimenti di competenza per effettuare le relative contestazioni e applicare le misure sanzionatorie più idonee, in conformità con quanto previsto dal CCNL Dirigenti e, ove necessario, con l'osservanza delle procedure di cui all'art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300.

Le sanzioni devono essere applicate nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità del fatto e della colpa o dell'eventuale dolo. Tra l'altro, con la contestazione può essere disposta cautelativamente la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto interessato, fino alla eventuale risoluzione del rapporto in presenza di violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la Società.

Per le violazioni non gravi, nel rispetto del principio di proporzionalità, dovranno essere applicate sanzioni conservative in luogo di quelle espulsive.

La competenza per l'applicazione delle sanzioni nei confronti dei dirigenti spetta al Consiglio di Amministrazione.

Misure nei confronti degli Amministratori, Sindaci e Società di Revisione

Alla notizia di violazioni del Modello da parte di alcuni membri dell'Organo Amministrativo, l'Organismo di Vigilanza provvederà a segnalarle al Presidente dell'Organo Amministrativo. Qualora le violazioni siano ascrivibili all'Organo Amministrativo nella sua interezza o al suo Presidente, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare il Collegio Sindacale o il suo Presidente.

Alla notizia di violazioni del Modello di Organizzazione e di Gestione da parte di uno o più dei membri degli organi di controllo, l'Organismo di Vigilanza comunica all'Organo Amministrativo la notizia della violazione commessa. L'Organo Amministrativo convoca con urgenza l'Assemblea dei soci per l'adozione di iniziative ritenute opportune in relazione alla fattispecie, nel rispetto della normativa vigente e del principio di gradualità delle sanzioni.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

Misure nei confronti dei soggetti esterni

I comportamenti in violazione del Codice Etico da parte dei Soggetti Terzi aventi rapporti contrattuali con la Società (partners commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori, etc.), per quanto attiene le regole agli stessi applicabili, sono sanzionati secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti o dal documento legale e/o negoziale e dalla legge, che verranno graduate in funzione della gravità della sanzione, partendo dalla diffida nei casi lievi e non reiterati, passando per sanzioni di natura economica (p.e. sospensione dei pagamenti) in caso di violazione non lieve e/o reiterazione, sino ad arrivare alla risoluzione anticipata del contratto nei casi di violazione grave o in caso di reiterazione plurima di qualsiasi gravità (min. 3). Si considera in ogni caso grave la violazione che ascriva - o sia comunque idonea ad ascrivere, a qualsivoglia titolo, anche indirettamente - una responsabilità ai sensi del Decreto, in capo alla Società, suscettibile di comportare il rischio di commissione di uno degli illeciti a cui sia applicabile il Decreto, determinando, secondo quanto previsto dall'attivazione delle specifiche clausole/sanzioni contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione o nei contratti, la

risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta ovviamente salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal Decreto.

Qualora si verifichi una violazione da parte di questi soggetti, il responsabile del contratto informa e acquisisce il parere della Funzione Legale o, in mancanza, dei Consulenti Legali esterni, circa la sanzione contrattuale da applicare. Nei casi in cui risulti opportuno o comunque nei casi in cui sia necessario il relativo intervento di rappresentanza ai fini della risoluzione del contratto, informa e rimette la decisione al Consigliere Delegato o al Consiglio di Amministrazione, il quale, sentito, ove occorrente, l'Organismo di Vigilanza, determina la sanzione da applicare nel caso di specie, previ gli opportuni approfondimenti. Nel caso di violazioni del Decreto che siano oggetto di indagini o procedimenti da parte delle autorità competenti, i soggetti coinvolti potranno attendere le relative determinazioni, con facoltà di applicare sanzioni interinali in via cautelativa (p.e. sospensione del Contratto).
Ai fini di quanto sopra, la Società, ogniqualvolta ragionevolmente possibile (tenuto conto delle circostanze concrete (p.e. grave urgenza), della natura della controparte e della "forza commerciale/negoziale" della società) e comunque almeno nelle convenzioni e accordi quadro con soggetti autorizzati ad agire in nome e/o per conto della Società nell'ambito del rapporto, inserisce delle clausole in cui le controparti si impegnano a rispettare il Modello e il Codice Etico della Società nonché ad astenersi dalla commissione di reati previsti dal Decreto o clausole di tenore similare. Con riferimento ai fornitori, alternativamente o cumulativamente a quanto sopra, sottopone e richiede sottoscrizione, in sede di accreditamento, dichiarazione di impegno analogo con l'avviso che potrebbero comportare delle sanzioni contrattuali e l'esclusione dal rapporto.

Rapporti tra il Modello Organizzativo ed il Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur rappresentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto 231/2001, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte degli Enti allo scopo di esprimere i principi di

"deontologia aziendale" che l'Ente riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte degli Esponenti Societari;

- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel predetto Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

In definitiva l'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Il Codice etico risulta focalizzarsi sui comportamenti rilevanti anche ai fini del decreto 231/2001 e risulta distintamente formulato in relazione, da un lato, alla generalità delle fattispecie di reato doloso, dall'altro ai reati a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente. Inoltre nella predisposizione del Codice Etico e del Modello particolare rilevanza assume la fattispecie costituita dai reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

8. Disposizioni relative ai processi sensibili

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è rappresentato da procedure ed adempimenti specifici che consentono di presidiare le aree a maggior rischio, riferite ai reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, che in sintesi riguardano:

REATI	**SEZIONI SPECIALI DEDICATE**
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	SEZIONE SPECIALE A
Delitti informatici e trattamento illecito di dati	SEZIONE SPECIALE F
Delitti dì criminalità organizzata (e reati transnazionali)	SEZIONE SPECIALE F
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità,corruzione e abuso d'ufficio	SEZIONE SPECIALE A

REATI	**SEZIONI SPECIALI DEDICATE**
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	SEZIONE SPECIALE F
Delitti contro l'industria e il commercio	In considerazione della natura dell'attività tipica della società, della presenza del Codice Etico, nonché della struttura aziendale non si ritiene ragionevolmente sussistente il rischio di commissione del reato
Reati societari (abrogazione Artt. 2623 e 2624 c.c.; modifiche Art. 2625 c.c. - inserimento tra i rischi reato anche del c.d. "Falso in Bilancio – Corruzione tra privati)	SEZIONE SPECIALE B
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	In considerazione della natura dell'attività tipica della società, della presenza del Codice Etico, nonché della struttura aziendale non si ritiene ragionevolmente sussistente il rischio di commissione del reato
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	In considerazione della natura dell'attività tipica della società, della presenza del Codice Etico, nonché della struttura aziendale non si ritiene ragionevolmente sussistente il rischio di commissione del reato

REATI	**SEZIONI SPECIALI DEDICATE**
Delitti contro la personalità individuale (Reati di pedopornografia anche a mezzo internet – intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)	In considerazione della natura dell'attività tipica della società, della presenza del Codice Etico, nonché della struttura aziendale non si ritiene ragionevolmente sussitente il rischio di commissione del reato. In relazione alla intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro verrà fatto cenno nella SEZIONE SPECIALE C, pur non rilevando allo stato elementi di anomalia o criticità
Abusi di mercato	In considerazione della natura dell'attività tipica della società, della presenza del Codice Etico, nonché della struttura aziendale non si ritiene ragionevolmente sussistente il rischio di commissione del reato
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	SEZIONE SPECIALE C
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	SEZIONE SPECIALE D
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	SEZIONE SPECIALE F
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla autorità giudiziaria	SEZIONE SPECIALE F
Reati ambientali	SEZIONE SPECIALE E

REATI	**SEZIONI SPECIALI DEDICATE**
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	SEZIONE SPECIALE F
Razzismo e Xenofobia	In considerazione della natura dell'attività tipica della società, della presenza del Codice Etico, nonché della struttura aziendale non si ritiene ragionevolmente sussistente il rischio di commissione del reato
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	In considerazione della natura dell'attività tipica della società, della presenza del Codice Etico, nonché della struttura aziendale non si ritiene ragionevolmente sussistente il rischio di commissione del reato
Reati Tributari	SEZIONE SPECIALE G
Contrabbando	In considerazione della natura dell'attività tipica della società, della presenza del Codice Etico, nonché della struttura aziendale non si ritiene ragionevolmente sussistente il rischio di commissione del reato
Delitti contro il patrimonio culturale	In considerazione della natura dell'attività tipica della società, della presenza del Codice Etico, nonché della struttura aziendale non si ritiene ragionevolmente sussistente il rischio di commissione del reato

REATI	**SEZIONI SPECIALI DEDICATE**
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	In considerazione della natura dell'attività tipica della società, della presenza del Codice Etico, nonché della struttura aziendale non si ritiene ragionevolmente sussistente il rischio di commissione del reato
Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]	Riferimento all'art. 24 ter (quindi alla sezione F)
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	SEZIONE SPECIALE G
TEMATICA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	ADDENDUM ALLA SEZIONE SPECIALE A

Per quanto riguarda le restanti categorie di "Reati Presupposto", escluse dalle parti speciali, si è ritenuto che, alla luce dell'attività principale svolta dalla Società e del contesto socioeconomico in cui opera e dei rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che la stessa usualmente instaura con soggetti terzi, non sussistano profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della Società.

Resta inteso che, nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori Parti Speciali, relativamente a nuove fattispecie di reato che venissero in futuro ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto, o relativamente a fattispecie escluse che a seguito di mutamenti aziendali venissero a rilevare, è demandato al Consiglio di Amministrazione il potere di integrare il Modello in una fase successiva, anche su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Pertanto, nel prosieguo verranno illustrate le sezioni speciali ritenute riferibili all'attività svolta dalla società, tenendo conto che la società – per sua definizione - è in continua

evoluzione e con essa anche la relativa valutazione del rischio, che risulta affidata alle successive analisi dell'OdV.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO

231/2001

Sezione Speciale A

D. Lgs. 231/01	TIPOLOGIA DI REATO ex. D. Lgs. 231/2001
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Approvazione:	Consiglio di Amministrazione del 06/02/2024

Indice Sezione Speciale A

Premesse 68
Art. 24 d.lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico 68
Aree a rischio 69
Controlli preventivi 70
Art. 25 d.lgs. 231/2001 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione 86
Aree a rischio 87
Controlli preventivi 88
Sistema di Controllo (inerente i rischi reato ex artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001) 97
Obblighi di informazione 104

Premesse

Nella presente Sezione vengono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che rientrano nella categoria dei reati contro la Pubblica Amministrazione, ovvero tutti i reati elencati negli articoli 24 (articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023) e 25 (modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020) del d.lgs. 231/2001.

La legge delinea un macro sistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione delineando un insieme di regole volte a garantire legalità e trasparenza all'azione pubblica.

Nell'ambito delle aree sensibili alla commissione di tali tipologie di reati, si individuano le aree a rischio, ovvero quelle aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività richiedono l'instaurazione di rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, o l'impiego di lavoratori stranieri, ovvero quelle attività aziendali che, pur non dando origine a rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, consentono di creare strumenti di tipo finanziario e/o altri mezzi sostitutivi idonei a supportare la commissione di reati.

Il complesso processo di valutazione che ha visto il diretto coinvolgimento degli organi apicali e di tutte le funzioni aziendali operanti nelle aree sensibili ha condotto all'adozione di nuove procedure ed all'implementazione del Codice Etico attraverso una più incisiva esplicitazione delle norme comportamentali volte a reprimere qualunque forma di corruzione.

Art. 24 d.lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

Reati presupposto:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)

Aree a rischio

Aree a rischio e controlli così come individuati a seguito dell'attività di mappatura:

- Partecipazioni a gare e bandi di gara o rilascio di autorizzazioni dalla PA di interesse aziendale, ivi inclusa la partecipazione a bandi inerenti il servizio di illuminazione pubblica;
- Investimenti, contributi di funzionamento, o fondo nuovi investimenti (quota del vincolo riconosciuto ai ricavi destinati al Fondo nuovi investimenti) ovvero "*piano stralcio per la realizzazione di investimenti, da attuarsi nel periodo*" compresa la partecipazione a gare e bandi di gara in associazione con altri partner (RTI, ATI, joint venture, consorzi, etc.).
- Affidamenti diretti da parte di enti della PA (esempio: illuminazione pubblica).
- In genere i rapporti con ARERA; Ente d'Ambito ed enti pubblici territoriali per quel che concerne i servizi idrici.
- Predisposizione della documentazione attestante condizioni essenziali per il rilascio di provvedimenti autorizzatori da parte della P.A. (es. licenze, autorizzazioni, concessioni, rendicontazione, comunicazioni anche con ARERA).
- Attività aziendali che richiedono l'utilizzo di sistemi informatici gestiti dalla PA (es. entratel).

In merito alla truffa aggravata ai danni dello Stato le aree maggiormente a rischio possono essere indicate nell'area finanziaria, investimenti ambientali, area R&S, partecipazioni a gare per l'ottenimento di contributi o finanziamenti e l'attività di realizzazione degli investimenti con quota parte dei proventi della bollettazione.

Si precisa che, sulla base della risk assesment effettuata, risulta scarsamente compatibile la commissione di reati di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p. e di frode ai danni del Fondo europeo agricolo ex art. 2. L. 23/12/1986, n.898, previsti dall'art. 24, D.Lgs. n. 231/2001, così come modificato da ultimo dalla L. n. 137/2023. Ciò in ragione della tipologia di attività svolta dalla Società e dell'assenza di contratti di fornitura.

Controlli preventivi

I Controlli preventivi individuati nelle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, opportunamente integrati, risultano essere (in corsivo i controlli e le attività esperite in Alpi Acque S.p.A.):

Area a rischio reato	Controlli preventivi
Partecipazioni a gare e bandi di gara o rilascio di autorizzazioni dalla PA di interesse aziendale (compresa la partecipazione in associazione con altri partner (RTI, ATI, joint venture, consorzi, etc.)) e affidamenti diretti	Specifiche previsioni nel sistema aziendale di programmazione e di controllo. Puntuali attività di controllo gerarchico (incluso sistema di deleghe). <u>*ALPI ACQUE S.P.A.*</u> *La società allo stato dispone di un apposito iter interno basato sulla consuetudine e quindi non formalizzato circa la ricerca di bandi di gara. Una volta individuato il bando al quale partecipare, la società si adegua a quelle che sono le specifiche proprie del bando.* *Peraltro l'attività principale della società risulta essere il servizio idrico integrato, attività che è soggetta:* *- a numerosi controlli da parte della Autorità.* *- ad apposite norme contrattuali/regolamenti circa l'erogazione di acqua potabile oltre a quanto richiesto dall'AATO 4 Cuneese.* *Infine la partecipazione ai bandi di gara non relativi al servizio idrico integrato appare residuale. A titolo di esempio l'attività di "illuminazione pubblica"* *Inoltre si rilevano i controlli esperiti dal*

Area a rischio reato	Controlli preventivi
	Collegio Sindacale, organo deputato a verificare gli adeguati assetti organizzativi, e dall'Organismo di Vigilanza. *La società si adegua a quelle che sono le normative di settore. Inoltre tutte le interazioni con soggetti appartenenti alla PA sono regolamentate dal Codice Etico.* *Inoltre occorre prendere a riferimento che l'attività esercitata dalla società (servizio idrico integrato) è soggetta a innumerevoli controlli da parte delle Autorità di Controllo e Vigilanza che quindi rappresentano un ulteriore elemento di monitoraggio dei rischi reato ex D.Lgs. 231/2001.* *I destinatari coinvolti nella valutazione del bando, domanda di partecipazione/pre-qualifica, inoltro dell'offerta e aggiudicazione devono garantire, ognuno per le parti di rispettiva competenza, l'esecuzione dei seguenti controlli:* ¬ *valutare la sussistenza dei requisiti tecnici, economici e finanziari per la partecipazione alla gara d'appalto;* ¬ *qualora il bando di gara richiedesse la preparazione di una domanda di partecipazione ovvero una pre-qualifica, la Funzione Direazione/Funzione tecnica predispone la necessaria documentazione, l'Amministratore Delegato verifica la correttezza e*

Area a rischio reato	Controlli preventivi
	completezza delle informazioni raccolte rispetto a quanto richiesto dal bando, ed assicura il rispetto delle tempistiche e delle modalità prescritte per il deposito della stessa; ¬ *la domanda di partecipazione/documentazione di pre-qualifica è sottoscritta, prima del deposito, dall'Amministratore Delegato o altro soggetto dotato di idonea procura, nel rispetto di quanto richiesto dal bando;* ¬ *la Funzione Tecnica, investita della predisposizione della documentazione necessaria, assicura la tracciabilità delle attività di valutazione, domanda di partecipazione ovvero prequalifica svolte, archiviando copia di tutta la documentazione ricevuta e/o trasmessa;* ¬ *la documentazione d'offerta è inoltrata all'ente richiedente a cura della Funzione Tecnica, assicurando il rispetto dei tempi e dei modi previsti dal bando di gara;* ¬ *la Funzione Tecnica valuta l'eventuale costituzione ovvero partecipazione in Associazione Temporanea di Impresa (c.d. ATI), selezionando i partner nel rispetto dei principi di trasparenza ed oggettività*

Area a rischio reato	Controlli preventivi
	nell'individuazione degli stessi, garantendo: *a) una verifica, attraverso analisi di background, dell'eticità, dello standing, delle competenze di natura tecnica e della solidità patrimoniale e finanziaria dei partner commerciali;* *b) l'evidenza delle motivazioni in merito alla scelta effettuata rispetto ad altre alternative valutate;* *c) la presenza all'interno dell'accordo associativo di clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 e dei codici etici delle società partecipanti (e del cliente), ove esistenti;* *d) la presenza all'interno dell'accordo associativo di clausole per la limitazione della responsabilità in caso di mancata veridicità delle informazioni fornite e scambiate tra società mandante e mandataria;* *e) l'identificazione, all'interno dell'accordo associativo, dei soggetti deputati alla gestione operativa dei rapporti e degli adempimenti con eventuali soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione ovvero con soggetti privati;* *f) il rilascio di periodiche dichiarazioni attestanti la veridicità dei dati forniti*

Area a rischio reato	Controlli preventivi
	da parte delle componenti dell'associazione. ¬ *in ogni caso, gli accordi di associazione con partner commerciali (es. A.T.I.) devono essere definiti in forma scritta (con precisa evidenza delle condizioni dell'accordo e della parte economica) e sottoscritti da almeno due soggetti interni alla Società. Allo scopo, i partner sono tenuti a tenere, nell'ambito dell'iniziativa comune, comportamenti corretti, trasparenti e nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; di conoscere il contenuto del D. Lgs. 231/2001 e di osservare i principi del Modello e del Codice Etico adottati dalla Società;* ¬ *nel caso in cui sia prevista l'apertura delle buste per l'aggiudicazione della gara e nell'ipotesi in cui la Società ritenga opportuno parteciparvi, partecipa l'Amministratore Delegato direttamente o tramite un suo delegato, il quale può prendere parte alla negoziazione entro le soglie ed i limiti definiti in sede di autorizzazione dell'offerta;* ¬ *in caso di negoziazione diretta con soggetti pubblici mediante partecipazione a trattative private, si*

Area a rischio reato	Controlli preventivi
	rinvia, per quanto applicabili, alle regole di cui sopra (ad esclusione delle fasi di domanda di partecipazione/pre-qualifica e apertura delle buste) *In ogni caso, è fatto divieto di:* ¬ *intrattenere con soggetti terzi (ivi inclusi soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione), in via diretta o per interposta persona, rapporti volti ad influenzare il prezzo di vendita di beni o dei servizi, a scoraggiare la partecipazione degli altri offerenti alla trattativa commerciale/gara ovvero ad ottenere ogni informazione utile a procurare un ingiusto vantaggio a danno di altri soggetti coinvolti;* ¬ *esibire documenti falsi o alterati;* ¬ *tenere una condotta ingannevole che possa indurre la controparte (attuale o potenziale) in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;* ¬ *omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della controparte.* *Inoltre, per quanto concerne i rapporti verso la Pubblica Amministrazione gestiti per via telematica, si rimanda ai presidi di controllo identificati nella Parte Speciale F in materia*

Area a rischio reato	Controlli preventivi
	di delitti informatici e trattamento illecito di dati.
Investimenti, contributi di funzionamento o fondo nuovi investimenti (quota del vincolo riconosciuto ai ricavi destinati al Fondo nuovi investimenti) ovvero "*piano stralcio per la realizzazione di investimenti, da attuarsi nel periodo*"	*<u>ALPI ACQUE S.P.A.</u>* *La società si adegua a quelle che sono le normative di settore ed in genere alle richieste dell'Autorità (es. ARERA).* *La struttura organizzativa di Alpi Acque è inserita nel contesto del Gruppo EGEA, attivando tutti i servizi infragruppo necessari al funzionamento secondo appositi accordi.* *Tali servizi investono sia la struttura tecnica sia la struttura amministrativa.* *Alpi Acque ha portato quindi a regime la gestione contabile su nuovo sistema (SAP) il cui uso è stato implementato uniformando in tal modo i processi contabili e gestionali. Inoltre è stato implementato il sistema NETA H2O al fine di ottemperare alle attività previste dalle recenti delibere di ARERA in tema di qualità contrattuale. Pertanto risulta monitorato il rischio reato con particolare riferimento al piano per la realizzazione di investimenti.* *I destinatari coinvolti nella richiesta e gestione di finanziamenti pubblici devono garantire, ognuno per le parti di rispettiva competenza, l'esecuzione dei seguenti controlli:* ¬ *sigla sulla documentazione a supporto della richiesta di finanziamento da parte della persona che ha*

Area a rischio reato	Controlli preventivi
	provveduto ad allestirla (sia dipendente della Società che professionista esterno); ¬ *approvazione, previa verifica della documentazione a supporto della richiesta di finanziamento (e della richiesta stessa) da parte di soggetto dotato di idonei poteri;* ¬ *tracciabilità delle attività svolte, attraverso apposita archiviazione di tutta la documentazione ricevuta e/o trasmessa, mediante la registrazione su apposito documento (scheda riepilogativa) dell'oggetto del bando, del tipo di gara, dell'importo finanziato;* ¬ *è compito delle Funzioni coinvolte curare le attività di allestimento, verifica ed invio delle rendicontazioni dei costi al Responsabile della Funzione AFC, in capo alla quale vi è l'onere di coordinamento e controllo dei resoconti pervenuti;* ¬ *la Funzione di riferimento provvede all'invio della documentazione tecnica e contabile richiesta dall'Ente per l'erogazione dei fondi ed alla verifica della corrispondenza delle attività rispetto al progetto approvato;* ¬ *verifica, da parte della Funzione*

Area a rischio reato	Controlli preventivi
	AFC, della corretta registrazione contabile dei finanziamenti ricevuti; ¬ *archiviazione della documentazione prodotta a cura della Funzione di riferimento.*
Rapporti con ARERA ed Ente d'Ambito e Enti	*<u>ALPI ACQUE S.P.A.</u>* *La società si adegua a quelle che sono le normative di settore. Inoltre tutte le interazioni con soggetti appartenenti alla PA sono regolamentate dal Codice Etico. Si richiamano inoltre le caratteristiche proprie di tale Autorità che di fatto riducono i rischi reato ex D.Lgs. 231/2001 correlati alle interazioni con tale Ente della PA.* *Inoltre si rilevano i controlli esperiti dal Collegio Sindacale, organo deputato a verificare gli adeguati assetti organizzativi, e dall'Organismo di Vigilanza, per quanto di rispettiva competenza.* ¬ la gestione dei rapporti con la PA spetta a persona munita di rappresentanza da parte della Società o da parte di persona munita di apposita delega; ¬ negli incontri con la Pubblica Amministrazione partecipano almeno 2 dipendenti della Società; ¬ il destinatario che per primo entri in contattato con la Pubblica Amministrazione deve avvertire l'Amministratore Delegato; ¬ i rapporti con pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio sono tenuti dai soli soggetti dotati di adeguati poteri;

Area a rischio reato	Controlli preventivi
	¬ tutta la documentazione consegnata / trasmessa agli enti pubblici, è verificata dalla Funzione Legal; ¬ i soggetti coinvolti nella predisposizione e trasmissione di comunicazioni e documentazione devono conservare tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, ivi inclusa quella trasmessa attraverso supporto elettronico; ¬ al termine delle visite ispettive i Funzionari Pubblici che hanno effettuato la visita stilano un verbale che deve essere firmato da personale dotato di idonei poteri di rappresentare la Società, secondo il sistema di deleghe e procure vigente; ¬ qualora si tratti di accertamenti, ispezioni o verifiche di durata prolungata, è garantita la compresenza del Responsabile dell'area interessata, almeno nelle fasi più qualificanti (quali ad esempio l'apertura e la chiusura dell'ispezione) e, in ogni caso, egli partecipa, al termine di ogni giornata, alla verifica del verbale ed alla consegna della documentazione ai funzionari pubblici. Conclusa l'ispezione, il responsabile della Funzione aziendale interessata riepiloga/relaziona all'OdV; ¬ tutta la documentazione relativa alla gestione degli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle relative visite ispettive deve essere archiviata presso gli uffici competenti.
Attività aziendali che richiedono l'utilizzo di sistemi informatici gestiti dalla PA (es. Entratel)	Sistema di controlli interno all'azienda che, ai fini del corretto e legittimo accesso ai sistemi informativi della PA, prevede: ¬ un adeguato riscontro delle password di abilitazione per l'accesso ai

Area a rischio reato	Controlli preventivi
	sistemi informativi della PA possedute, per ragioni di servizio, da determinati dipendenti appartenenti a specifiche funzioni/strutture aziendali; ¬ la puntuale verifica dell'osservanza, da parte dei dipendenti medesimi, di ulteriori misure di sicurezza adottate dalla società; ¬ il rispetto della normativa sulla privacy. Sul punto si consideri che la Società ha nominato un proprio DPO. *ALPI ACQUE S.P.A.* *La società ha attivato – compatibilmente con la struttura organizzativa propria del gruppo EGEA – quanto sopra "consigliato" da Confindustria.* *Circa la gestione degli applicativi informatici che prevedono una interazioni con la PA (es. Entratel) questi risultano opportunamente presidiati.*
In merito alla truffa aggravata ai danni dello Stato le aree maggiormente a rischio possono essere indicate nell'area finanziaria, investimenti ambientali, area R&S, partecipazioni a gare per l'ottenimento di contributi o finanziamenti e l'attività di realizzazione degli investimenti con quota parte dei proventi della bollettazione.	Specifica previsione del codice etico e diffusione di quest'ultimo tra tutti i dipendenti. Programma di informazione/formazione periodica del dipendente. Separazione funzionale fra chi gestisce le attività di realizzazione e chi presenta la documentazione di avanzamento. Specifiche attività di controllo gerarchico su

Area a rischio reato	Controlli preventivi
	documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell'azienda che presenta il progetto). Puntuali attività di controllo gerarchico, previste altresì in sede di Ordine di servizio, delle Funzioni competenti che partecipano al processo di acquisizione di beni e servizi per la società. *ALPI ACQUE S.P.A.* *La società si adopera stante quanto previsto dal proprio codice etico. Inoltre in relazione alla bollettazione si richiama la presenza di specifici applicativi software oltre all'inserimento dei controlli GPS durante la lettura dei contatori. Infine si rileva, circa la bollettazione, che risulta ulteriore controllo di ARERA.* *Si richiama quanto indicato in precedenza.* *Infine a tali elementi di controllo aventi rilevanza organizzativa si aggiungono anche i controlli esperiti dal Collegio Sindacale, organo deputato a verificare gli adeguati assetti organizzativi, e dall'Organismo di Vigilanza.*
Partecipazioni a gare per l'ottenimento di contributi o finanziamenti	Controlli di completezza e correttezza della documentazione da presentare. Monitoraggio sull'avanzamento del progetto realizzativo. Controlli sull'effettivo impiego dei fondi

Area a rischio reato	Controlli preventivi
	erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati. *ALPI ACQUE S.P.A.* *Si richiama quanto indicato in precedenza. In particolare la società si adopera affinchè risulti compliance a quanto indicato dal bando in termini di requisiti.*
Predisposizione della documentazione attestante condizioni essenziali per il rilascio di provvedimenti autorizzatori da parte della P.A. (es. licenze, autorizzazioni, concessioni, rendicontazione, comunicazioni anche con ARERA)	- La documentazione è predisposta e inviata da soggetti dotati di adeguati poteri; - Tutta la documentazione consegnata/ trasmessa agli enti pubblici, è verificata dalla Funzione HR, con il supporto della Funzione Legal; - I soggetti coinvolti nella predisposizione e trasmissione di comunicazioni e documentazione devono conservare tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, ivi inclusa quella trasmessa attraverso supporto elettronico.

Interazioni con ARERA, Enti di governo dell'ambito (EGA)

Allo stato risultano rilevanti ai fini del rischio reato ex art. 24 D.Lgs. 231/2001 le interazioni con ARERA e l'Ente di governo dell'ambito, in particolare l'Autorità d'Ambito Cuneese A.T.O. 4. Ne consegue che occorre dare evidenza delle caratteristiche proprie di tali entità per circostanziare il rischio reato ex art. 24 D.Lgs. 231/2001 e quindi dare evidenza della riduzione del rischio reato ex D.Lgs. 231/2001 connesso.

In dettaglio, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (già l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico) è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di

qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo. L'Autorità svolge inoltre una funzione consultiva nei confronti di Parlamento e Governo ai quali può formulare segnalazioni e proposte; presenta annualmente una Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta.

Con il decreto n.201/11, convertito nella legge n. 214/11, all'Autorità sono state attribuite competenze anche in materia di servizi idrici. Infatti, l'articolo 21, comma 19, prevede che: "*con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*".

In particolare, l'Autorità deve "*garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza*" nei settori dell'energia elettrica e del gas, nonché assicurare "*la fruibilità e la diffusione [dei servizi] in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, ...*". Il sistema tariffario deve inoltre "*armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse*".

Peraltro si rileva che l'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nel quadro degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo e dal Parlamento e delle normative dell'Unione europea. L'indipendenza e l'autonomia sono state rafforzate dal Terzo Pacchetto Energia europeo[20] anche per quanto riguarda l'organizzazione, il funzionamento ed il finanziamento.

L'Autorità adotta le proprie decisioni sulla base della legge istitutiva e definisce le procedure ed i regolamenti per l'organizzazione interna, il funzionamento e la contabilità.

Le risorse per il funzionamento dell'Autorità non provengono dal bilancio dello Stato ma da un contributo sui ricavi degli operatori regolati.

Operativamente l'Autorità regola i settori di competenza, attraverso provvedimenti (deliberazioni) e in particolare:

[20] Il Terzo Pacchetto Energia europea è un insieme di norme legislative per il mercato interno del gas e dell'elettricità nell'Unione Europea. Il suo scopo è quello di aprire ulteriormente i mercati del gas e dell'energia elettrica nell'Unione europea.

- Stabilisce le tariffe per l'utilizzo delle infrastrutture, garantisce la parità d'accesso, promuove, attraverso la regolazione incentivante gli investimenti con particolare riferimento all'adeguatezza, l'efficienza e la sicurezza.
- Assicura la pubblicità e la trasparenza delle condizioni di servizio.
- Promuove più alti livelli di concorrenza e più adeguati standard di sicurezza negli approvvigionamenti, con particolare attenzione all'armonizzazione della regolazione per l'integrazione dei mercati e delle reti a livello internazionale.
- Definisce i livelli minimi di qualità dei servizi per gli aspetti tecnici, contrattuali e per gli standard di servizio.
- Promuove l'uso razionale dell'energia, con particolare riferimento alla diffusione dell'efficienza energetica e all'adozione di misure per uno sviluppo sostenibile.
- Aggiorna trimestralmente le condizioni economiche di riferimento per i clienti che non hanno scelto il mercato libero.
- Accresce i livelli di tutela, di consapevolezza e l'informazione ai consumatori.
- Adotta provvedimenti tariffari e provvede all'attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici.
- Svolge attività di monitoraggio, di vigilanza e controllo anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e altri organismi, fra i quali la Cassa Conguaglio per il settore elettrico, il GSE, su qualità del servizio, sicurezza, accesso alle reti, tariffe, incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate.
- Può imporre sanzioni e valutare ed eventualmente accettare impegni delle imprese a ripristinare gli interessi lesi (dlgs 93/11).

Gli Enti di governo dell'ambito (EGA) sono gli organismi individuati dalle Regioni per ciascun Ambito Territoriale Ottimale ai quali partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricadenti nell'ATO ed ai quali è trasferito l'esercizio delle competenze dei Comuni stessi in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche.

Agli Enti di governo dell’ambito sono attribuiti, in particolare, i compiti di seguito richiamati:

- predisposizione e aggiornamento del Piano d'Ambito (costituito dall'insieme dei seguenti atti: ricognizione delle infrastrutture, programma degli interventi, modello gestionale e organizzativo, piano economico-finanziario);
- affidamento del servizio idrico integrato;

- vigilanza e controllo sulle attività poste in essere dal gestore e sul rispetto del contratto di servizio;
- predisposizione della convenzione di gestione per la regolazione dei rapporti tra Ente di governo dell'ambito e soggetto gestore, sulla base della convenzione tipo adottata dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
- al fine dell'aggiornamento del piano economico-finanziario, predisposizione della tariffa nell'osservanza del metodo tariffario adottato dall'Autorità e relativa trasmissione a quest'ultima per l'approvazione.

L'azione dell'Autorità persegue la finalità di definire, attraverso una regolazione stabile e certa (sempre a seguito di un ampio processo di consultazione con i diversi soggetti interessati, operatori e consumatori), un sistema tariffario equo, trasparente e non discriminatorio, un servizio efficiente e di qualità, la tutela dei clienti finali, nel rispetto del principio comunitario del «recupero integrale dei costi», compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e del principio comunitario «chi inquina paga», salvaguardando le utenze economicamente disagiate.

Obiettivo dell'Autorità è, inoltre, quello di garantire la diffusione, la fruibilità e la qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, tutelando i diritti e gli interessi degli utenti e garantendo che la gestione dei servizi idrici avvenga in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario.

Con il Decreto Legge n. 201/11 (c.d. "Salva-Italia") sono state trasferite all'Autorità "le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici". Tali funzioni - come precisate dal DPCM 20 luglio 2012 - vengono esercitate dall'Autorità con gli stessi poteri alla medesima attribuiti dalla propria legge istitutiva (Legge n. 481 del 1995) e fanno riferimento a diversi aspetti, in particolare:

- in materia tariffaria: individuazione dei costi efficienti di investimento e dei costi esercizio da riconoscere in tariffa; predisposizione e revisione periodica del metodo tariffario (ossia dei criteri per la determinazione delle tariffe), approvazione delle tariffe proposte dal soggetto competente (verificando anche la corretta redazione degli atti che compongono il piano d'ambito); definizione di direttive per la trasparenza della contabilità volta alla corretta disaggregazione di costi e ricavi per funzione svolta e area geografica (unbundling);

- in tema di qualità: definizione dei livelli minimi e degli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, determinando anche obblighi di indennizzo automatico in caso di violazione dei provvedimenti adottati;
- con riguardo alla tutela dei diritti degli utenti: valutazione di reclami, istanze e segnalazioni;
- predisposizione della convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra il soggetto che affida il servizio ed il soggetto gestore. Ulteriori competenze sono poi state attribuite all'Autorità da interventi normativi successivi, ossia dal D.L. 133/2014 (c.d. Decreto Sblocca Italia) - in particolare con riferimento al monitoraggio sugli affidamenti e sulla partecipazione obbligatoria degli Enti Locali agli Enti di governo dell'ambito - e dalla legge 221/2015 (c.d. Collegato ambientale), per quanto attiene - tra l'altro - l'adozione di direttive per contenimento morosità e la definizione della tariffa sociale, assicurando agli utenti domestici disagiati l'accesso, a condizioni agevolate, al quantitativo minimo vitale.

La società Alpi Acque interagisce quindi con queste autorità, che svolgono le proprie attività "*super partes*" e collaborano con gli organi di polizia tributaria (es. Guardia di Finanza). Conseguentemente le interazioni con tali enti/autorità di controllo permettono di ridurre i rischi reato ex D.lgs. 231/2001.

Per l'individuazione degli ulteriori controlli presenti nella società si richiama il § sistema di controllo.Art. 25 d.lgs. 231/2001 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Reati presupposto:

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020].

Aree a rischio

Le aree a rischio risultano essere:

- selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti privati (ossia non appartenenti alla PA), con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui:

 consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni;

 pubblicità;

 sponsorizzazioni;

 spese di rappresentanza;

- partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta per la vendita di beni e servizi o finalizzate alla realizzazione di opere a favore della PA;
- realizzazione di accordi di partnership con terzi soggetti per collaborazioni commerciali e, in generale, il ricorso ad attività di intermediazione finalizzate alla vendita di prodotti e/o servizi nei confronti di soggetti pubblici nazionali.

Tali aree riguardano i rapporti con:

- Amministrazione Pubblica (come definito dal D.Lgs. 165/2001 art. 1 co.2);
- Autorità Indipendenti e di Vigilanza e altri organismi di diritto pubblico;
- pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio relativamente agli adempimenti fiscali, tributari e previdenziali;
- Autorità Giudiziaria, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale;
- Autorità d'ambito;
- partecipazione a procedure per l'ottenimento di licenze, provvedimenti amministrativi ed autorizzazioni da parte della PA;
- attività di acquisto dalla PA, ovvero le attività di acquisto svolte con la qualifica di pubblica funzione o incaricato di pubblico servizio;
- selezione e assunzione del personale;
- gestione delle risorse finanziarie e di strumenti finanziari derivati;
- gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse (in relazione a ipotesi di stralci di credito, parziali o totali) nonché le transazioni commerciali remissive a fronte di disservizi e contestazioni;
- partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, indette da organismi pubblici dell'Unione Europea o extra UE;
- partecipazione a procedure di evidenza pubblica in associazione con altri partner (RTI, ATI, joint venture, consorzi, etc.);
- gestione ed archiviazione della documentazione aziendale.

Controlli preventivi

I controlli preventivi individuati nelle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, opportunamente integrati, risultano essere (in corsivo i controlli e le attività esperite in Alpi Acque S.p.A.):

Aree a rischio reato	Controlli preventivi
Selezione, negoziazione, stipula ed	Predisposizione di specifica procedura

Aree a rischio reato	Controlli preventivi
esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferite a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui: □ consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; □ pubblicità; □ sponsorizzazioni; □ spese di rappresentanza ed omaggi;	relativa ad Approvvigionamenti – gestione fornitori (a cui si fa rimando), la quale assicura per esempio: ¬ la selezione e la qualifica dei fornitori ¬ la richiesta e la valutazione tecnico/economica delle offerte ¬ la preparazione ed emissione degli ordini/convenzioni ¬ la verifica del Prodotto/Servizio acquistato ¬ la valutazione periodica del grado di soddisfazione dei fornitori. La procedura in commento prevede specifiche modalità e criteri di valutazione dei fornitori, una procedura di acquisito suddivisa in 5 momenti; 1. Individuazione del fornitore tra i fornitori approvati in caso di acquisti da fornitori ormai "storici" o tra i fornitori indicati dalla capogruppo in caso di acquisti "inusuali" 2. RDA: Richiesta di Acquisto da parte dell'operatore su SAP, autorizzata dalla figura competente a seconda del valore economico dell'acquisto in oggetto 3. ODA: emissione dell'Ordine di Acquisto nel quale dovranno essere esplicitati i fornitori, i prezzi, l'importo d'ordine e le condizioni di

Aree a rischio reato	Controlli preventivi
	pagamento. L'ODA riporta in dettaglio le seguenti informazioni: - N° d'ordine e data di emissione - Codice attribuito al fornitore - Descrizione quali/quantitativa del prodotto o servizio - Condizioni di fornitura (tempi, modalità e luogo di consegna) - Riferimenti a specifiche tecniche (per servizi in outsourcing) - Eventuali necessità di qualificazione del personale e taratura della strumentazione - Modalità di pagamento - Documentazione richiesta ai sensi delle leggi vigenti 4. Sottoscrizione del contratto 5. Evasione dell'ODA, che consente la contabilizzazione della fattura. L'evasione dell'ODA è la comprova che il materiale o servizio richiesto sia stato verificato e dichiarato conforme. È inoltre prevista una valutazione periodica dei fornitori. <u>*ALPI ACQUE S.P.A.*</u> *In generale, tutte le attività che prevedono l'acquisto o la vendita di beni o servizi devono essere disciplinate da un contratto.* *I contratti con i fornitori sono sottoscritti da procuratori abilitati, secondo quanto previsto dal sistema di poteri in vigore nella Società.*

Aree a rischio reato	Controlli preventivi
	Nei contratti che prevedono la gestione in outsourcing di attività aziendali presso la sede della Società, il fornitore deve garantire che in caso di impiego di personale proveniente da paesi terzi questo sia in possesso di regolare permesso di soggiorno e provvede, in caso di richiesta della Società, a comunicare i nominativi e copia dei relativi documenti in corso di validità. *La Funzione Legal verifica che nei contratti vi sia la clausola standard 231 che prevede che iI fornitore dichiari di aver preso atto che la Società ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo, comprensivo di un Codice Etico e si impegni a tenere un comportamento conforme alle previsioni di cui al Decreto stesso, al Modello e al Codice Etico, astenendosi dalla commissione di condotte illecite.* *I contratti con i fornitori prevedono che laddove il fornitore non osservi una qualsiasi delle previsioni del D. Lgs. 231/2001, del Modello o del Codice Etico, la Società risolverà con effetto immediato il contratto con tale fornitore (ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.).La Funzione Legal è responsabile dell'archiviazione dei contratti sottoscritti con i fornitori nel rispetto dei termini di legge, utilizzando, laddove disponibili, i sistemi informativi dedicati (la*

Aree a rischio reato	Controlli preventivi
	documentazione viene conservata per un periodo minimo di 10 anni, salvi i casi in cui la normativa locale impone termini di conservazione più lunghi). *Al fine di garantire la tracciabilità del processo di selezione, le Funzioni richiedenti archiviano tutta la documentazione prodotta nell'ambito del processo di approvvigionamento di beni, servizi e incarichi professionali e, in particolare, quella attestante:* *(i) le differenti offerte presentate da potenziali fornitori / professionisti;* *(ii) la motivazione della scelta effettuata in fase di selezione del fornitore;* *(iii) l'effettivo adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento.* *La società ha adottato apposito Codice Etico che disciplina il comportamento societario circa le spese di rappresentanza, sponsorizzazioni ed omaggi.* *Circa le spese di pubblicità queste sono residuali e, ove presenti, risultano inerenti alle attività sociali.* *In relazione al "ciclo passivo" (consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto) si rileva la presenza di appositi regolamenti attualmente in fase di adozione:* - il Regolamento per l'affidamento dei servizi

Aree a rischio reato	Controlli preventivi
	di progettazione e affini di importo inferiore a 100.000 euro; - il Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori sotto soglia; *che norma i comportamenti societari inerenti agli acquisti.*
Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta per la vendita di beni e servizi o finalizzate alla realizzazione di opere a favore della PA Realizzazione di accordi di partnership con terzi soggetti per collaborazioni commerciali e, in generale, il ricorso ad attività di intermediazione finalizzate alla vendita di prodotti e/o servizi nei confronti di soggetti pubblici nazionali In genere rapporti con: - Autorità Indipendenti e di Vigilanza e altri organismi di diritto pubblico; - pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio relativamente agli adempimenti fiscali, tributari e previdenziali; - Autorità Giudiziaria, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale La partecipazione a procedure per l'ottenimento di licenze, provvedimenti amministrativi ed autorizzazioni da parte della PA Le attività di acquisto dalla PA, ovvero le	Monitoraggio delle offerte economiche relative a gare e a trattative private con la PA, corredato da analisi del trend dei prezzi praticati, nonché monitoraggio delle fasi evolutive dei procedimenti di gara o di negoziazione diretta. Procedure di tracciabilità dei flussi finanziari aziendali con l'individuazione dei soggetti autorizzati all'accesso alle risorse. Verifiche, a cura di idonee funzioni aziendali distinte da quella "commerciale", sull'effettiva erogazione delle forniture e/o sulla reale prestazione dei servizi, inclusi i controlli sui livelli qualitativi attesi, anche ai fini della risoluzione di possibili contestazioni del cliente a fronte di ipotesi di disservizi. Controlli dei collaboratori esterni (ad esempio agenti) e della congruità delle provvigioni pagate rispetto a quelle praticate nell'area geografica di riferimento. Monitoraggio dei procedimenti di richiesta di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici e attivazione di approfondimenti su potenziali indicatori di rischio (es.

Aree a rischio reato	Controlli preventivi
attività di acquisto svolte con la qualifica di pubblica funzione o incaricato di pubblico servizio Gestione delle risorse finanziarie e di strumenti finanziari derivati Gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse (in relazione a ipotesi di stralci di credito, parziali o totali), nonché le transazioni commerciali remissive a fronte di disservizi e contestazioni.	concentrazione richieste andate a buon fine su determinati soggetti PA). <u>*ALPI ACQUE S.P.A.*</u> *La società si adopera stante quanto previsto dal proprio codice etico. Infine si richiama quanto indicato in relazione al rischio reato ex art. 24 D.Lgs. 231/2001 nonché alle interazioni con ARERA per le quali il rischio reato risulta ridotto.* *Circa l'assunzione del personale questa sarà soggetta alle normative del settore e a quanto previsto dal contratto nazionale di riferimento.*
Selezione e assunzione del personale	I destinatari coinvolti nella selezione e assunzione di personale (anche straniero non comunitario) devono garantire, ognuno per le parti di rispettiva competenza, l'esecuzione dei seguenti controlli: ¬ garantire la tracciabilità dei processi di assunzione al fine di impedire la commissione di reati-presupposto; ¬ il rispetto del sistema disciplinare adottato per sanzionare la violazione di principi, disposizioni, procedure e misure per prevenzione e protezione nell'ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro; ¬ la Funzione HR verifica le presenze del personale e, in particolare, approva mensilmente gli inserimenti a

Aree a rischio reato	Controlli preventivi
	sistema delle presenze e verifica le informazioni in un documento in formato excel. Alla conclusione dei controlli, la Funzione HR invia un flusso digitale al Consulente esterno per l'elaborazione delle buste paga; ¬ verifica delle richieste di ferie e/o permessi e ulteriori eventuali eccezioni; ¬ il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie. ¬ l'iter di assunzione parte dalla richiesta dell'ufficio tecnico e si conclude con l'approvazione necessaria dell'Amministratore Delegato (oltre a quella dell'ufficio tecnico medesimo), passando per il processo di individuazione e selezione dei profili da parte dell'ufficio del personale, eventualmente avvalendosi di agenzie esterne specializzate per i profili di più difficile reperimento; ¬ Circa l'assunzione del personale questa sarà soggetta alle normative del settore e a quanto previsto dal contratto nazionale di riferimento.

Aree a rischio reato	Controlli preventivi
Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, indette da organismi pubblici dell'Unione Europea o extra UE.	Valutazione dei rapporti e delle operazioni che si svolgono nelle aree geografiche a maggiore rischio reato, eventualmente adottando particolari cautele già nella fase precontrattuale e di negoziazione, nonché nella individuazione dei soggetti incaricati delle relative operazioni e nello scambio di comunicazioni formali che ne attestino la trasparenza e correttezza. *ALPI ACQUE S.P.A.* *La società si adopera stante quanto previsto dal proprio codice etico. Infine si richiama quanto indicato in relazione al rischio reato ex art. 24 D.Lgs. 231/2001.*
Partecipazione a procedure di evidenza pubblica in associazione con altri partner (RTI, ATI, joint venture, consorzi, etc.)	Per evitare la propagazione di responsabilità agli enti che abbiano realizzato forme di associazione con altri partner commerciali, a fronte di un illecito corruttivo commesso dall'esponente di uno di questi ultimi, può essere utile: - la conduzione di adeguate verifiche preventive sui potenziali partner; - la previsione di un omogeneo approccio e di una condivisa sensibilità da parte dei componenti dell'ATI/RTI o dei consorziati o intermediari sui temi afferenti la corretta applicazione del decreto 231, anche in relazione all'adozione di un proprio modello organizzativo da parte di ciascun componente del raggruppamento nonché all'impegno,

Aree a rischio reato	Controlli preventivi
	esteso a tutti i soggetti coinvolti, di adottare un proprio Codice Etico; - l'acquisizione dai partner di informazioni sul sistema dei presidi dagli stessi implementato, nonché flussi di informazione tesi ad alimentare un monitoraggio gestionale, ovvero attestazioni periodiche sugli ambiti di rilevanza 231 di interesse (es. attestazioni rilasciate con cadenza periodica in cui ciascun partner dichiari di non essere a conoscenza di informazioni o situazioni che possano, direttamente o indirettamente, configurare le ipotesi di reato previste dal decreto 231). <u>*ALPI ACQUE S.P.A.*</u> *La società si adopera stante quanto previsto dal proprio codice etico. Infine si richiama quanto indicato in relazione al rischio reato ex art. 24 D.Lgs. 231/2001.*

Sistema di Controllo (inerente i rischi reato ex artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)

Il sistema di controllo si basa:

- sulla formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo;
- sulla tracciabilità degli atti e sulla valutazione complessiva delle forniture;
- su quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016;
- sulla predisposizione di appositi iter inerenti il ciclo attivo, passivo, finanziario, amministrativo e di bilancio;
- sulla presenza delle verifiche espletata dal Collegio Sindacale e dalla Società

di Revisione (per quel che concerne l'incarico di revisione volontaria);

- sulle procedure ISO 9001:2015 inerenti i cicli operativi aziendali, tra le quali si richiamano:
    - PR 02 "Audit Interni";
    - PR 03 "Non conformità";
    - PR07 "Gestione Fornitori" (in fase di revisione);
    - PR 08 "Gestione Acquedotto" (in fase di revisione);
    - PR 09 "Gestione Utenti" (in fase di revisione);
    - PR 10 "Gestione della Progettazione" (in fase di revisione);
- sul Regolamento per l'affidamento dei servizi di progettazione e affini di importo inferiore a 100.000 euro;
- sul Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori sotto soglia;
- sui check effettuati in relazione alle letture dei contatori (a titolo di esempio: presenza di geolocalizzazione dell'operatore tramite GPS per verificare la corretta lettura dei valori, oltre alla richiesta della foto del contatore);
- supporti degli applicativi contabili circa la bollettazione e la redazione del bilancio.

Atteso che la principale attività della Società è il servizio idrico integrato, operativamente tutte le funzioni della società (ciclo passivo, ciclo attivo, ciclo finanziario, ciclo amministrativo) risultano aree sensibili per i rischi reato della presente Parte Speciale. Pertanto, nel prosieguo verranno prese in analisi le caratteristiche principali di ciascuno processo/ciclo operativo con i relativi controlli.

Ciclo Passivo

Si evidenzia la presenza dei regolamenti in fase di adozione della società:

- il Regolamento per l'affidamento dei servizi di progettazione e affini di importo inferiore a 100.000 euro;
- il Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori sotto soglia;

Tali regolamenti risultano in linea con la normativa vigente in termini di appalti (D.Lgs. 50/2016 - regolamento 2015/2171/Ue).

Inoltre, risultano degli iter interni consuetudinari non formalizzati per iscritto che permettono un monitoraggio del ciclo passivo. Tali iter interni sono peraltro supportati dall'applicativo

software contabile (programma SAP) che permette un monitoraggio e tracciamento dei flussi decisionali e di deleghe.
Risulta presente apposito albo fornitori per gli acquisti sopra soglia. In relazione agli acquisti sopra soglia comunitaria risultano in fase di adozione i regolamenti sopra citati.
Peraltro, risultano le procedure qualità (in fase di aggiornamento) che richiamano gli iter interni della società con riferimento alla PR 07 "Gestione Fornitori".
Si rileva la presenza dell'Auditor qualità che effettua appositi audit anche sul ciclo passivo.
Infine, si richiama la presenza di appositi contratti di service con il gruppo EGEA che supporta la società per alcuni aspetti operativi, quali a titolo di esempio il servizio unico sistema informatico, con l'applicativo SAP, dei processi inerenti al ciclo passivo.
Conseguentemente alla luce di quanto rilevato il rischio reato connesso a tale area risulta presidiato.

Ciclo Attivo

Alpi Acque S.p.A. risulta essere il gestore del Servizio Idrico Integrato nella zona del Cuneese (n. 25 Comuni serviti). La società tramite la propria organizzazione provvede al corretto funzionamento del sistema garantendo i prescritti livelli di servizio. Operativamente Alpi Acque S.p.A. incassa dai clienti il corrispettivo del servizio in base alle tariffe autorizzate dagli organi di controllo ed esegue gli interventi di miglioramento di reti ed impianti facendosi promotore nei confronti degli enti locali e dell'A.A.T.O. 4 Cuneese, dei progetti di miglioramento e del supporto per l'ottenimento dei finanziamenti necessari.
Pertanto, il ciclo attivo è rappresentato prevalentemente dai proventi della bollettazione/fatture per i servizi erogati, di cui rappresentano una parte marginale quelli inerenti i servizi di illuminazione pubblica.
Si consideri inoltre che la Società ha adottato una apposita procedura applicabile ogniqualvolta sia necessario procedere alla fatturazione dei consumi dei clienti del servizio acquedotto in relazione al servizio del ciclo idrico integrato con ausilio dei sistemi informativi in service esternalizzati.
In caso di revisioni o modifiche rilevanti ai sistemi interessati, la Società effettua degli audit.
Inoltre si richiama la presenza di ARERA che attraverso la propria deliberazione 23.12.2015 n. 655 e il correlato allegato A, come da ultimo integrata e modificata dalla Delibera 17 dicembre 2019 n. 547/2019/R/idr ha stabilito la "REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ

CONTRATTUALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO OVVERO DI CIASCUNO DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO" (RSQSII).

Tale RSQSII ha stabilito al TITOLO IV le modalità di "ADDEBITO, FATTURAZIONE, PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE" nonché al TITOLO VI la "GESTIONE DEGLI SPORTELLI". Al riguardo si evidenzia che la società, pur non avendo formalizzato per iscritto i propri iter interni attinenti al ciclo attivo, specificatamente normati si è adeguata a quanto richiesto da ARERA conformandosi a quella che è la "*best practice*" richiesta dal settore. Sul punto si rammenta nuovamente che, ciò avviene in parte anche grazie all'esternalizzazione della parte operativa del processo, che viene attuata previa la stipula di contratti di service volti a garantire il rispetto delle norme, regolamentazioni e *best practice* di settore. Inoltre la società è soggetta alla vigilanza, anche su tali tematiche, da parte di ARERA.

A tale delibera si aggiunge anche quella del 24.03.2016 n. 137/2016/R/com così come integrata dalla Delibera 04 giugno 2019 n. 223/2019/R/gas (Integrazione del Testo integrato "*unbundling*" contabile (TIUC)) che prevede *"gli obblighi di separazione contabile posti a carico dei gestori del SII, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, e i relativi obblighi di comunicazione, anche mediante l'individuazione delle modalità per l'articolazione della separazione contabile a livello di Ambito Territoriale Ottimale. Il provvedimento integra il TIUC*". Anche a tale delibera e alla correlata separazione contabile la società si sta adeguando, allineandosi quindi alla "*best practice*" richiesta dal settore.

Peraltro risulta presente nel ciclo della bollettazione una pluralità di soggetti e risulta la supervisione della responsabile del servizio amministrazione e clientela nelle principali fasi del ciclo attivo.

Altro provento del ciclo attivo sono i contributi (esempio Contributi Funzionamento ATO 1,5% e Contributo Comunità Montane 8%) che seguono appositi iter e risultano monitorati e controllati anche dagli enti erogatori, per i quali si richiama il contenuto e lo schema del § Controlli preventivi per l'art. 24 D.Lgs. 231/2001.

Conseguentemente alla luce di quanto rilevato il rischio reato connesso a tale area risulta presidiato.

Ciclo Finanziario

Il ciclo finanziario rappresenta una "conseguenza" del ciclo attivo per quel che concerne gli incassi e del ciclo passivo per quel che riguarda i pagamenti.

Pertanto si richiamano:

- la presenza della ARERA che attraverso la propria deliberazione 23.12.2015 n. 655 e al correlato allegato A, come da ultimo integrata e modificata dalla Delibera Delibera 17 dicembre 2019 n. 547/2019/R/idr ha stabilito le modalità operative per la bollettazione e fatturazione nonché la rateizzazione (TITOLO IV) , alle quali si è adeguata la società;
- la presenza della deliberazione del 24.03.2016 n. 137/2016/R/com, così come modificata dalla Delibera 04 giugno 2019 n. 223/2019/R/gas, della ARERA in relazione agli obblighi di separazione contabile posti a carico dei gestori del SII, e quindi ad un immediato controllo dei cicli finanziari a questi correlati;
- il supporto del gruppo EGEA in relazione al servizio unico sistema informatico, con l'applicativo SAP, dei processi inerenti al ciclo passivo ed attivo, gestione amministrativa e controllo gestione.

Ciò precisato è opportuno evidenziar e:

- la presenza di una pluralità di controlli circa la gestione degli incassi della bollettazione con la riconciliazione dei conti bancari con quanto fatturato;
- la presenza dei controlli del Collegio Sindacale incaricato della revisione legale dei conti;
- la ulteriore presenza dei controlli della società di revisione incaricata della revisione volontaria che effettua, tra le proprie procedure, anche appositi audit sulla bollettazione, cassa contanti, conti correnti ed in genere la gestione dei flussi finanziari.

Peraltro la gestione dei contanti è fortemente limitata agli acquisti di minuterie, mentre per gli incassi in contanti tramite sportello, si ricorre all'utilizzo del POS e di altri strumenti rintracciabili, evitando quasi del tutto l'utilizzo del contante.

Conseguentemente alla luce di quanto rilevato il rischio reato connesso a tale area risulta presidiato.

Redazione del progetto e del Bilancio d'esercizio

La società utilizza idonei applicativi contabili (programma SAP) integrati con ulteriori programmi dedicati al ciclo attivo (bollettazione con NETA H2O).

Inoltre si rileva:

- la presenza di una pluralità di controlli coordinati dal responsabile dell'area servizio amministrativo e clientela;
- la presenza dei controlli del Collegio Sindacale incaricato della revisione legale dei conti;

- la ulteriore presenza dei controlli della società di revisione incaricata della revisione volontaria che effettua, tra le proprie procedure, specifici audit sul bilancio.
- il supporto del gruppo EGEA in relazione al servizio unico sistema informatico, con l'applicativo SAP, dei processi inerenti la gestione amministrativa contabile.

Conseguentemente alla luce di quanto rilevato il rischio reato connesso a tale area risulta presidiato.

Gestione degli Investimenti e delle Spese realizzati con Fondi Pubblici

Alpi Acque S.p.A. incassa dai clienti il corrispettivo del servizio in base alle tariffe autorizzate dagli organi di controllo ed esegue gli interventi di miglioramento di reti ed impianti facendosi promotrice nei confronti degli enti locali e dell'A.A.T.O. 4 Cuneese, dei progetti di miglioramento e del supporto per l'ottenimento dei finanziamenti necessari. Conseguentemente gli "*investimenti e le spese realizzate con fondi pubblici*" rappresentano un area sensibile e insita nella attività espletata dalla società. L'evidenza degli investimenti con fondi pubblici risulta nel "piano stralcio per la realizzazione di investimenti" da attuarsi lungo un periodo triennale. Tale piano prevede che sia deliberato dall'EGATO (es. il 27 maggio 2016 è stato deliberato il piano a stralcio per la realizzazione degli investimenti per il periodo 2016-2019) e sia inviato, per gli opportuni controlli, ad ARERA.

Inoltre si richiama che, per effetto della deliberazione del 24.03.2016 n. 137/2016/R/com della ARERA che prevede la contabilità separata per ciascun singolo servizio, è più agevole l'identificazione e quindi il controllo degli utilizzi delle risorse pubbliche.

Conseguentemente si rileva una pluralità di soggetti terzi che monitorano e controllano, agevolati anche dal sistema di contabilità separata, gli investimenti con fondi pubblici.

Gestione delle Risorse Umane

Il vertice aziendale o Amministratore Delegato con i responsabili di tutte le funzioni, formalizza le competenze necessarie per le specifiche mansioni in Alpi Acque S.p.A..

La società prima di procedere ad eventuali assunzioni, licenziamenti, trasferimenti o variazioni in genere deve ricevere specifica autorizzazione a procedere dall'Amministratore Delegato (che risulta essere il Datore di Lavoro).

Inoltre l'Amministratore Delegato ha facoltà di decidere:

- l'assunzione di nuove risorse umane e/o gli avanzamenti di carriera sulla base di valutazioni oggettive in merito alle competenze possedute ed a quelle potenzialmente

esprimibili, in relazione alla funzione da ricoprire;

- le retribuzioni eccedenti quelle fissate dai contratti collettivi sulla base delle responsabilità e dei compiti della mansione attribuita al dipendente e comunque in riferimento ai valori medi di mercato.

Il vertice aziendale, e/o le funzioni preposte (AD, Consigliere Delegato, RSPP/Responsabile Qualità, Resp. Funzione), organizza le attività di formazione permanente delle risorse umane aziendali, attraverso metodiche di formazione strutturata e d'affiancamento a dipendenti esperti, verificando il trasferimento non solamente delle competenze tecniche specifiche del ruolo, ma anche dei principi etici che regolano lo svolgimento delle attività, dei criteri legittimi di utilizzo della strumentazione e delle prescrizioni relative alla sicurezza e salute sul lavoro applicabili all'attività dell'organizzazione.

L'area amministrativa contabile adotta ed utilizza specifiche modalità interne atte a disciplinare:

- l'erogazione delle retribuzioni al fine di evitare il pagamento di somme non autorizzate o non dovute. Inoltre i pagamenti avvengono prevalentemente tramite bonifici o altre operazioni rintracciabili e dietro giustificativo della spesa;
- l'accertamento dell'esistenza e della validità dei presupposti formali e sostanziali per la liquidazione di trasferte, rimborsi spese, premi, incentivi;
- il controllo delle forme e dei valori delle concessioni e del rimborso degli anticipi ove presenti.

Conseguentemente alla luce di quanto rilevato il rischio reato connesso a tale area risulta presidiato.

Omaggi, Rappresentanza e Sponsorizzazioni

Le spese di rappresentanza sono riconducibili ai pranzi di lavoro offerti dagli amministratori della società. Tali spese dunque:

- fanno riferimento a spese di piccole entità e comunque rintracciabili (viene utilizzata la carta di credito aziendale);
- non risultano previste altre spese di rappresentanza.

Ne consegue che non esiste una procedura per le spese di rappresentanza poiché sono marginali.

In merito alle sponsorizzazioni, queste sono sporadiche e per modici importi. Conseguentemente le sponsorizzazioni rappresentano un evento straordinario che come tale viene gestito direttamente dal Vertice Aziendale.
Circa gli omaggi risultano di modeste entità e principalmente costituiti da regalie di modico importo.
Conseguentemente alla luce di quanto rilevato il rischio reato connesso a tale area risulta presidiato.

Procedimenti Giudiziali ed Arbitrali con la P.A.
Vista la peculiarità e la rilevanza dei contenziosi con la P.A., ove esistenti sono gestiti dal Vertice Aziendale supportato dal referente/responsabile di area e dal legale della società.

Obblighi di informazione

Fermo restando che le deroghe e/o le irritualità devono essere tempestivamente comunicate all'OdV di seguito vengono esposti gli obblighi di informazione.

Ciclo Passivo
Il Responsabile Servizio Amministrazione e Clientela deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente:

- all'elenco dei principali fornitori;
- al richiamo delle deroghe - già oggetto di tempestiva comunicazione- all'iter operativo (es. presenza di fattura passiva priva del correlato ordine di acquisto) e in merito agli aggiornamenti delle procedure inerenti il ciclo passivo.

Il Responsabile Sistema qualità dovrà comunicare eventuali osservazioni, non conformità eventualmente rilevate per il ciclo passivo. In particolare se nel periodo risultano delle attività di audit dell'auditor esterno e gli esiti di questi ultimi con particolare riferimento alla bollettazione.

Ciclo Attivo
Fermo restando che la Società ha adottato una procedura per la fatturazione ai clienti in relazione al servizio del ciclo idrico integrato; i cui responsabili sono l'Amministratore Delegato relativamente all'approvazione del calendario di fatturazione e l'Addetto Amministrativo per quanto concerne la pianificazione, programmazione e coordinamento

delle attività di lettura dei consumi; nonché per l'esecuzione della verifica e della fatturazione dei consumi; il Responsabile del Servizio Amministrazione e Clientela si assicurerà che tutte le deroghe e le irritualità inerenti la fatturazione devono essere tempestivamente comunicate all'OdV, indicando i principali accadimenti del semestre e se risultano delle anomalie o degli scostamenti significativi ovvero delle irritualità da segnalare.
Il Responsabile Sistema Gestione Qualità dovrà comunicare periodicamente e a necessità eventuali osservazioni e non conformità eventualmente rilevate per il ciclo attivo, in particolare se nel periodo risultano delle attività di audit dell'auditor esterno e gli esiti di questi ultimi con particolare riferimento alla bollettazione.

Ciclo Finanziario

Fermo restando che tutte le deroghe e le irritualità devono essere tempestivamente comunicate all'OdV da parte del Responsabile Servizio Amministrazione e Clientela e che i pagamenti per contanti sono quasi elisi e comunque effettuati nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, tutto ciò premesso, il flusso informativo sarà realizzato con la comunicazione dei seguenti documenti:

- con immediatezza l'utilizzo di contanti per importo superiore alla soglia di legge (tali utilizzi sono in prima analisi riconducibili al reato presupposto di antiriciclaggio ed in seconda analisi per i reati presupposto in esame; pertanto si è data evidenza di tale flusso informativo).

Il Responsabile Sistema Gestione Qualità dovrà comunicare se nel periodo risultano delle attività di audit dell'aditor esterno e gli esiti di questi ultimi con particolare riferimento alla bollettazione.

Gestione delle Risorse Umane

Il Responsabile Sistema Gestione Qualità dovrà comunicare tempestivamente eventuali contestazioni (lettere di richiamo, irrogazioni di sanzioni) ai dipendenti della società in relazione al Codice Etico ovvero i licenziamenti avvenuti nel periodo (semestre)

Area Amministrativo contabile

Fermo restando che tutte le deroghe e le irritualità devono essere tempestivamente comunicate all'OdV, ciò premesso il flusso informativo del Responsabile Servizio Amministrazione e Clientela sarà realizzato con la comunicazione dei seguenti documenti:

- Bilancio d'esercizio;
- situazioni periodali (Bilancio intermedio) quando redatte;
- partitario delle spese di rappresentanza, omaggistica e sponsorizzazioni con documenti giustificativi inerenti le spese di maggior rilevanza con periodicità semestrale;
- partitario dei costi indeducibili con periodicità semestrale;
- partitario cassa contanti con periodicità semestrale;
- copia della documentazione eventualmente fornita dagli istituti di credito.

Funzione Legal

Fermo restando che tutte le deroghe e le irritualità devono essere tempestivamente comunicate all'OdV, ciò premesso il flusso informativo del Responsabile della Funzione Legal sarà realizzato mediante la comunicazione tempestiva di anomalie o fatti straordinari nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e, in particolare, in occasione di ispezioni, accertamenti e verifiche da parte degli organi competenti.

Inoltre, chiunque entri in contatto con la Pubblica Amministrazione garantirà, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell'OdV – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all'uopo necessaria.

In ogni caso, il Responsabile dell'area interessata informa tempestivamente l'OdV sull'esito delle visite ispettive e delle verifiche di qualsiasi natura effettuate dalla Pubblica Amministrazione, trasmettendo i verbali contenenti le eventuali prescrizioni impartite dall'organo accertatore, nonché i verbali di diffida ovvero i provvedimenti e le sanzioni eventualmente irrogate.

L'OdV, qualora non coincidesse con il Collegio Sindacale, dovrà audire almeno una volta l'anno il Collegio Sindacale per avere notizia circa le osservazioni su rischi che possono potenzialmente portare al compimento di reati ex D.Lgs. 231/2001, nonché per avere sue osservazioni circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo societario, fermo restando che il Collegio Sindacale potrà e dovrà informare tempestivamente l'OdV qualora abbia notizia di un potenziale rischio ex D.Lgs. 231/2001.

L'OdV, se lo riterrà opportuno, dovrà audire almeno una volta l'anno la società di revisione, incaricata della revisione volontaria, per avere notizia circa le osservazioni su rischi che

possono potenzialmente portare al compimento di reati ex D.Lgs. 231/2001, nonché per avere sue osservazioni.

L'Organo Amministrativo dovrà infine informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente, e comunque con frequenza almeno semestrale, attraverso uno specifico report, sui procedimenti giudiziari ed arbitrali con la P.A..

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

ADDENDUM
Sezione Speciale A

Legge 190/2012 e D.Lgs. 33/2013
Tematica Anticorruzione- Trasparenza

Adozione	Consiglio di Amministrazione del 06/02/2024

Indice ADDENDUM Sezione Speciale A

Premesse 110
Alpi Acque SpA: “società a partecipazione pubblica non di controllo” 112
Destinatari 113
Aggiornamento del Piano 113
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza 113
Fattispecie di reato rilevanti ai fini della legge anticorruzione e individuazione delle Aree a rischio 116
Sistema di Controlli 128
Codice di Comportamento 133
Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali. 133
Formazione 135
Tutela del dipendente che segnala illeciti 136
Monitoraggio 137
La trasparenza 128
Segnalazione degli illeciti 138

Premesse

Con l'aggiornamento delle "*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*" dell'ANAC avvenuto in data 27 marzo 2017 si sono forniti ulteriori chiarimenti in relazione alla nozione di controllo per le società pubbliche e alle casistiche di società a partecipazione pubblica non di controllo.

L'art. 2, comma 1, lettera m), del richiamato d.lgs. n. 175 del 2016 definisce come «società a controllo pubblico»: "*le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)*". La lettera b) dello stesso comma definisce come «controllo»: "*la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.*"

Pertanto, alla luce del mutato contesto normativo, tra le fattispecie riconducibili alla nozione di controllo, oltre a quelle già prese in considerazione in sede di definizione della determinazione n. 8 del 2015, rappresentate da quanto disciplinato all'articolo 2359, comma 1, punti n. 1 (società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria) e n. 2 (società in cui un'altra società dispone dei voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria) del codice civile, se ne aggiunge una ulteriore, da ricercare in quella situazione in cui una società è "*sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa*" (art. 2359, comma 1, punto n. 3, c.c.). Quest'ultima fattispecie, nella sostanza, è riconducibile ad una ipotesi di controllo che non ha origine e non si realizza nell'assemblea ma semmai in un condizionamento oggettivo ed esterno dell'attività sociale, sussistente indipendentemente dalla presenza di una partecipazione al capitale e al gruppo di soci di cui gli amministratori sono espressione ed influente direttamente sull'attività economica svolta.

Sempre l'ANAC precisa circa il "*Controllo Congiunto*" che "*Ai fini della nozione di controllo pubblico, va considerata anche la situazione in cui il controllo di una società ai sensi dell'art. 2359 c.c. sia esercitato congiuntamente da una pluralità di amministrazioni, cioè in caso di partecipazione frazionata fra più amministrazioni in grado di determinare una situazione in cui la società sia in mano pubblica. In particolare, la lett. b) dell'art. 2,*

comma 1, del d.lgs. 175/2016 riconduce alla nozione di controllo i casi in cui è richiesto il consenso unanime di tutte le amministrazioni che condividono il controllo, in base a norme di legge, clausole statutarie o patti parasociali, per l'adozione delle decisioni finanziarie e gestionali strategiche".

Ciò precisato, prendendo a riferimento il caso di Alpi Acque S.p.A., occorre richiamare lo Statuto sociale, più precisamente l'art. 14:

> Art. 14
>
> Le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria in prima e in seconda convocazione sono valide se prese con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 65% del Capitale Sociale, ad eccezione dei casi imperativamente previsti dalla legge.
>
> La nomina degli Amministratori - nel numero fissato dall'art.18 del presente Statuto - e dei Sindaci viene deliberata dall'Assemblea, salvo quanto disposto, per gli Enti pubblici, dagli artt. 2449 et 2450 c.c.. I soci pubblici nomineranno propri rappresentanti in proporzione alla quota posseduta e così i soci privati. Nel caso in cui dal calcolo proporzionale non risulti possibile ottenere il numero intero degli Amministratori che saranno designati rispettivamente dai soci pubblici intesi nella loro totalità e da quelli privati, la cifra decimale sarà arrotondata all'unità superiore qualora superi lo 0,5 e a quella inferiore nei casi contrari.
>
> Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà scelto tra i Consiglieri nominati dagli Enti pubblici, mentre il Consigliere Delegato sarà scelto tra i Consiglieri nominati dagli azionisti privati.
>
> Agli azionisti pubblici spetterà inoltre la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente; mentre i soci privati avranno diritto alla nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco Supplente.

Pertanto, pur rilevando che gli Azionisti appartenenti alla PA rappresentano il 51%, ai fini della nozione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. tale percentuale risulta inferiore al 65% previsto statutariamente. Ne consegue che non risulta per la società un controllo pubblico ex art. 2359 c.c..

In relazione a quanto statuito dall'art. 2 comma 1 lettera b del D.Lgs. 175/2016: "… *la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo"* allo stato si rileva che non sussistono tali casistiche per la società.

In ultimo si rileva che non risulta percorribile neppure la nozione di controllo in virtù di una influenza dominante da parte della PA in quanto non risulta un condizionamento oggettivo ed esterno dell'attività sociale da parte di Enti della PA, indipendentemente dalla partecipazione al capitale.

A titolo cautelativo la società, per il tramite della associazione di categoria Confservizi, ha comunque inoltrato specifico quesito all'ANAC in merito alla sussistenza dei presupposti di controllo pubblico. Nelle more della risposta e a fronte di un parere legale all'uopo volontariamente acquisito, la società ha reputato di rientrare nella fattispecie di "*società a partecipazione pubblica non di controllo*".

Alpi Acque SpA: "società a partecipazione pubblica non di controllo"

L'ANAC, sempre nelle Linee guida pubblicate il 27 marzo 2017, precisa che le società a partecipazione pubblica non di controllo non risultano "*comprese nel novero dei soggetti cui la disciplina in tema di prevenzione della corruzione si applica direttamente*". Ciò precisato è comunque opportuno , stante l'ANAC, che "*il modello di organizzazione e gestione sia integrato, preferibilmente in una sezione apposita, con misure di organizzazione e gestione idonee a prevenire, nelle attività che vengono svolte, ulteriori fatti corruttivi*". **Conseguentemente è stato predisposto il presente ADDENDUM alla SEZIONE SPECIALE A (di seguito anche <u>Piano Anticorruzione</u>** o **<u>Piano</u>)** proprio per la stretta correlazione con i rischi reato ex art. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001.

Richiamando che la società allo stato non risulta tenuta alla nomina di un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, il CdA della società, in via prudenziale, con riunione del 24 luglio 2017 ha nominato il Consigliere Cardia Emiliano quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. Contestualmente in relazione al Responsabile della Trasparenza questo ruolo è stato individuato sempre nella figura del Consigliere Cardia Emiliano, nominato nel Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2017.

Ne consegue che il dott. Cardia Emiliano riveste il duplice ruolo di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (siglato in RPCT).

Destinatari

Sono destinatari dell'ADDENDUM alla SEZIONE SPECIALE per la prevenzione della corruzione:

- gli organi sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio sindacale);
- la compagine sociale;
- in generale, i terzi che a qualsivoglia titolo interagiscono con la Società;
- il personale dipendente od a disposizione della Società, ivi compresi i collaboratori a qualsivoglia titolo.

Aggiornamento del Piano

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (di seguito anche "RPCT") aggiorna il presente Piano (ossia il presente ADDENDUM alla SEZIONE SPECIALE) con periodicità annuale (entro il 31 gennaio di ogni anno) e, comunque, ogni qualvolta vengano significativamente modificate l'organizzazione e le procedure, in ragione di adeguamenti a disposizioni normative, riorganizzazione di processi o funzioni o altre circostanze ritenute rilevanti dal Responsabile per la prevenzione della corruzione. L'aggiornamento, in via indicativa e non esaustiva, avrà ad oggetto i contenuti di seguito indicati:

- processi a rischio;
- per ciascun processo, possibili rischi; ·
- per ciascun processo, le azioni di prevenzione;
- individuazione dei Referenti o del RPCT.

Ciascun aggiornamento è identificato mediante l'apposizione di un numero crescente (es. aggiornamento n. 1, n. 2 e seguenti) e riporta altresì la data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Resta salvo il recepimento di eventuali regole differenti in ragione dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'art. 7 L. 124/2015.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza

L'art. 1, comma 7, L. 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo politico di ciascun ente destinatario della norma individui – in genere tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima

fascia in servizio – il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (di seguito anche “RPCT”).

Nel caso di specie per organo di indirizzo si intende il Consiglio di Amministrazione.

Le informazioni relative alla nomina devono pervenire all’ANAC mediante l’utilizzo dell’apposito modulo pubblicato sul sito dell’Autorità.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della società è già stato individuato nella figura del Consigliere Cardia Emiliano.

I compiti inerenti l’esercizio della funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza possono essere così sintetizzati:

- elaborare la proposta del Piano (ossia l’ADDEUNDUM alla PARTE SPECIALE) per la prevenzione della corruzione – e/o delle variazioni necessarie al piano precedente – da adottarsi con deliberazione del CdA;
- individuare e definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruzione;
- in generale, individuare il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi dell’etica e della legalità;
- verificare l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando siano accertate violazioni delle prescrizioni ovvero, quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività della Società previo contraddittorio con l’organo gestorio ed i dirigenti della Società interessati;
- vigilare sul rispetto dei processi aziendali, come presidio della lotta alla corruzione, con riferimento alle attività individuate dal presente Piano quali a più alto rischio di corruzione;
- elaborare proposte di azioni correttive per l’eliminazione delle criticità emerse nel monitoraggio dei processi aziendali, con riferimento alle attività individuate dal presente Piano quali a più alto rischio di corruzione;
- vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi (art. 1 L. 190/2012 e art. 15 D.Lgs. 39/2013) e curare le relative verifiche, secondo le procedure adottate;
- raccogliere le segnalazioni dei dipendenti di condotte illecite e curare le istruttorie relative, secondo le procedure adottate;
- redigere annualmente (entro il 15 dicembre o diverso termine indicato dall’ANAC) una relazione sull’attività svolta che rendiconti, ovvero esponga in maniera esaustiva le misure di

prevenzione adottate e definite dal Piano, da presentare avanti al CdA e da pubblicare sul sito web;

- garantire la pubblicazione, sul sito web della società, dei dati societari richiesti dalla normativa vigente in materia di trasparenza;

- verificare i flussi informativi provenienti dai responsabili di area e dagli altri organi di controllo e vigilanza e prevedere una linea di report nei confronti dell'organo di indirizzo politico.

Per quanto riguarda la responsabilità del RPCT, essa sussiste:

• sul piano dirigenziale, disciplinare ed erariale in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, salvo che provi (i) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, un Piano adeguato a prevenire i rischi e (ii) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso (art. 1, comma 12, l. 190/2012).

• sul piano disciplinare in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, nonché per omesso controllo, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano (art. 1, comma 14, l. 190/2012).

• Alcune sanzioni dirette sono previste in materia di trasparenza.

In attuazione degli indirizzi attualmente vigenti, il RPCT, in ragione della oggettiva complessità organizzativa della Società rispetto alla quale opera, può avvalersi di Referenti ai sensi del PNA vigente che saranno espressamente individuati da RPCT. I Referenti, qualora nominati, sono chiamati ai seguenti compiti:

- monitoraggio dell'attuazione del Piano, per i settori di competenza, mediante la predisposizione di apposito verbale (trimestrale o semestrale a seconda delle incombenze);

- comunicazione/informazione al RPCT rispetto ad anomalie e disfunzioni, per i settori di competenza, rispetto all'attuazione delle misure previste nel Piano e dei processi aziendali la cui attuazione costituisce misura di presidio nella lotta alla corruzione, ovvero rispetto alla segnalazione di rischi in tal senso;

- interazione con il RPCT ai fini dell'aggiornamento del Piano;

- interazione con il RPCT in sede di verifica, monitoraggio ed espletamento di istruttoria su segnalazione di dipendenti da parte del RPCT;

- garanzia della pubblicazione sul sito web della Società dei dati richiesti dalla normativa vigente in materia di trasparenza;

- in generale, dovere di attiva collaborazione con il RPCT.

Sanzioni

Nel caso in cui venga omessa l'adozione del Piano o dei Codici di comportamento (Codice etico), è prevista l'applicabilità di una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1000 e non superiore nel massimo a euro 10.000. In materia di trasparenza, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati relativi all'amministrazione e alla compagine societaria (artt. 14 e 22 del D.Lgs. 33/2013) può dar luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. Inoltre, con l'orientamento n. 24 del 23 settembre 2015, l'ANAC ha formulato indicazioni in merito all'applicazione della sanzione consistente nel divieto per le pubbliche amministrazioni di erogare somme a qualsiasi titolo in favore di enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate, nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei dati. Il procedimento sanzionatorio per l'irrogazione delle sanzioni per il mancato adempimento della disciplina anticorruzione e trasparenza è disciplinato da apposito "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio" emanato dall'ANAC in data 16 novembre 2016.

Sistema disciplinare

Per il sistema disciplinare per la violazione da parte del RPCT, dei dirigenti e dei dipendenti, dei compiti e delle misure previste nel presente Piano si rinvia a quanto previsto nel Codice disciplinare vigente.

Fattispecie di reato rilevanti ai fini della legge anticorruzione e individuazione delle Aree a rischio

La legge 190/2012 fa riferimento ad un concetto ampio di "corruzione", in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la P.A. – disciplinati dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale –, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa dei comportamenti e delle decisioni dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale

condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Il Capo citato del codice penale contempla le seguenti fattispecie di reato:

• art. 314 (Peculato)

• art. 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui)

• art. 316 bis (Malversazione a danno dello Stato)

• art. 316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

• art. 317 (Concussione)

• art. 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione)

• art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

• art. 319 ter (Corruzione in atti giudiziari)

• art. 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilita')

• art. 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

• art. 321 (Pene per il corruttore)

• art. 322 (Istigazione alla corruzione)

• art. 322 bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

• art. 323 (Abuso d'ufficio)

• art. 325 (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio)

• art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio)

• art. 328 (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione)

• art. 329 (Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica)

• art. 331 (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità)

• art. 334 (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa)

• art. 335 (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa).

A seguito di una analisi in stretta correlazione con il Modello Organizzativo emerge la necessità di una prevenzione specifica nei confronti dei seguenti reati tra quelli presi in considerazione dalla normativa citata:

• Peculato

• Malversazione a danno dello Stato

• Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
• Concussione
• Corruzione per l'esercizio della funzione
• Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
• Induzione indebita a dare o promettere utilità
• Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
• Corruzione in atti giudiziari
• Istigazione alla corruzione
• Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
• Abuso di ufficio

Oltre alle condotte tipiche sopra elencate, devono essere presi in considerazione – ai fini del presente documento – anche tutti i comportamenti prodromici a tali reati che, sebbene ancora privi di un disvalore penalmente rilevante, possano tuttavia rappresentare la premessa di condotte autenticamente corruttive (c.d. *maladmnistration*).

Al contrario, sia in ragione dei soggetti coinvolti, sia in ragione dell'attività svolta non si ritiene sussista un rischio per i reati di "*Corruzione in atti giudiziari, peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri*" (art. 322 bis c.p.), "*Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica*" (art. 329 c.p.), "*Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità*" (art. 331 c.p.), *"Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa*" (art. 334 c.p.), "*Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa*" (art. 335 c.p.).

In coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 9, della legge n. 190/2012 e dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2001, la società ha effettuato un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi. Tale analisi è stata effettuata in stretta correlazione a quanto rilevato per i rischi reato ex art 24 e 25 D.Lgs. 231/2001 per quel che concerne il rischio di corruzione per "*interesse e vantaggio dell'Ente*"; inoltre si sono presi a riferimento le ulteriori casistiche potenzialmente a rischio corruttivo non correlate

all'interesse e vantaggio dell'Ente ex D.Lsg. 231/2001. Tra le attività esposte al rischio di corruzione ex legge n. 190/2012 in "comune" con il D.Lsg. 231/2001 si sono individuate le seguenti attività:

- Partecipazioni a gare e bandi di gara o rilascio di autorizzazioni dalla PA di interesse aziendale.
- Investimenti, contributi di funzionamento o fondo nuovi investimenti (quota del vincolo riconosciuto ai ricavi destinati al Fondo nuovi investimenti) ovvero *"piano stralcio per la realizzazione di investimenti, da attuarsi nel periodo*".
- Affidamenti diretti da parte di enti della PA.
- Rapporti con l'ARERA.
- Attività aziendali che richiedono l'utilizzo di sistemi informatici gestiti dalla PA (es. Entratel).
- Partecipazioni a gare per l'ottenimento di contributi o finanziamenti.
- Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferite a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui:
    - consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto;
    - pubblicità;
    - sponsorizzazioni;
    - spese di rappresentanza ed omaggi.
- Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta per la vendita di beni e servizi o finalizzate alla realizzazione di opere a favore della PA.
- Realizzazione di accordi di partnership con terzi soggetti per collaborazioni commerciali e, in generale, il ricorso ad attività di intermediazione finalizzate alla vendita di prodotti e/o servizi nei confronti di soggetti pubblici nazionali.

Tali attività risultano strettamente connesse ai seguenti cicli operativi:

- ciclo attivo;
- ciclo passivo;
- ciclo finanziario;
- ciclo amministrativo contabile;

- gestione degli Investimenti e delle Spese realizzati con Fondi Pubblici
- gestione delle Risorse Umane;
- gestione dei Procedimenti Giudiziali ed Arbitrali con la P.A..

Per tali attività e cicli operativi, attesa la medesimezza con i rischi reato ex art. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001, si richiama in relazione alle misure di prevenzione la Parte Speciale A con particolare riferimento al § Controlli Preventivi e § Sistema di Controllo.

Inoltre si sono presi a riferimento gli ulteriori rischi ex legge n. 190/2012 correlati a:

Attività	Possibile reato di corruzione (in via esemplificata e non esaustiva)	Misure di prevenzione
L'avvio e cessazione del rapporto contrattuale con gli utenti per gli allacciamenti idrici e fognari	Possibili allacciamenti abusivi (mancata segnalazione di allacciamento; mancata comunicazione di voltura del precedente utente)	Si richiama la presenza della che attraverso la propria deliberazione 23.12.2015 n. 655 e del correlato allegato A, come da ultimo integrata e modificata dalla Delibera Delibera 17 dicembre 2019 n. 547/2019/R/idr nonché, per quanto concerne il metodo tariffario, dalla Delibera 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr, ha stabilito la "REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ CONTRATTUALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO OVVERO DI CIASCUNO DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO" (RSQSII). Tale RSQSII ha normato tra l'altro le fattispecie ivi riproposte. La società rispetta quanto richiesto dalla ~~AEEGSI~~ARERA in relazione alla gestione della utenza, conformandosi a quella che è la "*best practice*" richiesta dal settore. Conseguentemente i rischi ex L.
Gestioni del rapporto contrattuale con gli utenti	Emissione di un preventivo non in linea con quello del settore. Mancato rispetto della graduatoria degli interventi, non legata alla urgenza bensì ad altre fattispecie (es. favori personali, conoscenza etc.)	
Gestione degli sportelli	Gestione "irregolare" dei tempi di attesa e delle code allo sportello. Applicazione di una scontistica non dovuta.	

		190/2012 ivi indicati risultano presidiati atteso il rispetto della normativa di settore.
Gestione delle letture dei contatori e delle manutenzioni o delle urgenze per gli utenti	Lettura dei contatori irregolare a danno della società. Priorità delle manutenzioni non urgenti a soggetti conosciti a scapito delle urgenze	Risulta un controllo del letturista tramite GPS inoltre viene richiesta la fotografia del contatore durante la rilevazione. Pertanto allo stato tale rischio risulta presidiato. Le audizioni hanno evidenziato il rispetto delle tempistiche di manutenzione sia di carattere ordinario sia correlato alle urgenze. Pertanto allo stato tale rischio risulta presidiato.

L'analisi ivi effettuata risulta finalizzata alla evidenziazione delle misure preventive messe in atto dalla società. Tali misure permettono una rappresentazione, il più possibile completa, di come i fatti di "*maladministration*" e le fattispecie di reato risultano contrastate nel contesto operativo interno ed esterno della società.

Circa la mappatura del rischio si richiama quanto riportato nel primo Piano Nazionale Anticorruzione nell'Allegato 5:
Rischio Basso: da 0 a 8;
Rischio Medio: da 9 a 15;
Rischio Alto: da 16 a 25.
Alla luce delle verifiche effettuate per le attività correlate ai rischi reato ex art. 24 e 25, si mutua il risultato ottenuto dall'analisi ex D.Lgs. 231/2001, in dettaglio:

articolo D.Lgs. 231/2001	RISCHIO REATO	Probabilità	Gravità (impatto)	rischio

articolo D.Lgs. 231/2001	RISCHIO REATO	Probabilità	Gravità (impatto)	rischio
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	2	4	8
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	2	4	8

In relazione degli ulteriori rischi ex legge n. 190/2012 si rileva:

A) probabilità

Attività	Misure di prevenzione	PROBABILITA' 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.							
		discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità Del processo	Valore economico	Frazionabilità Del processo	controlli	frequenza Della Probabilità	Media
L'avvio e cessazione del rapporto contrattuale con gli utenti per gli allacciamenti idrici e fognari	Si richiama la presenza della *ARERA* che attraverso la propria deliberazione 23.12.2015 n. 655 e del correlato allegato A come da ultimo integrata e modificata dalla Delibera Delibera 17 dicembre 2019 n. 547/2019/R/idr nonché, per quanto concerne il metodo tariffario, dalla Delibera 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr ha stabilito la "REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ	1	5	3	5	1	2	17	2,83
Gestioni del rapporto contrattuale con gli utenti		1	5	1	3	1	2	13	2,2
Gestione degli sportelli		1	5	3	3	1	2	15	2,5

Attività	Misure di prevenzione	PROBABILITA' 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.							
		discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità Del processo	Valore economico	Frazionabilità Del processo	controlli	frequenza Della Probabilità	Media
	CONTRATTUALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO OVVERO DI CIASCUNO DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO" (RSQSII). Tale RSQSII ha normato tra l'altro le fattispecie ivi riproposte. La società rispetta quanto richiesto dalla *ARERA* in relazione alla gestione della utenza, conformandosi a quella che è la "*best practice*" richiesta dal settore. Conseguentemente i rischi ex L. 190/2012 ivi indicati risultano presidiati atteso il rispetto della normativa di settore.								
Gestione delle letture dei contatori e delle manutenzioni o delle urgenze per gli utenti	Risulta un controllo del letturista tramite GPS inoltre viene richiesta la fotografia del contatore durante la rilevazione. Pertanto allo stato tale rischio risulta presidiato. Le audizioni hanno evidenziato il rispetto delle tempistiche di manutenzione sia di carattere ordinario sia correlato alle urgenze. Pertanto allo stato tale rischio risulta presidiato.	1	5	1	3	1	2	13	2,2

B) Impatto (gravità)

Attività	Misure di prevenzione	IMPATTO (GRAVITA') 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore					
		Impatto Organizzativo	Impatto Ecnnomico	Impatto Reputazionale	Impatto Organizzativo	Frequenza Dell' Impatto	Media
L'avvio e cessazione del rapporto contrattuale con gli utenti per gli allacciamenti idrici e fognari	Si richiama la presenza della *ARERA* che attraverso la propria deliberazione 23.12.2015 n. 655 e del correlato allegato A, come da ultimo integrata e modificata dalla Delibera Delibera 17 dicembre 2019 n. 547/2019/R/idr nonché, per quanto concerne il metodo tariffario, dalla Delibera 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr, ha stabilito la "REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ CONTRATTUALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO OVVERO DI CIASCUNO DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO" (RSQSII). Tale RSQSII ha normato tra l'altro le fattispecie ivi riproposte. La società rispetta quanto richiesto dalla ARERA in relazione alla gestione della utenza,	1	1	0	2	4	1
Gestioni del rapporto contrattuale con gli utenti		1	1	0	1	3	0,75
Gestione degli sportelli		1	1	0	1	3	0,75

Attività	Misure di prevenzione	IMPATTO (GRAVITA') 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore					
		Impatto Organizzativo	Impatto Ecnnomico	Impatto Reputazionale	Impatto Organizzativo	Frequenza Dell' Impatto	Media
	conformandosi a quella che è la "*best practice*" richiesta dal settore. Conseguentemente i rischi ex L. 190/2012 ivi indicati risultano presidiati atteso il rispetto della normativa di settore.						
Gestione delle letture dei contatori e delle manutenzioni o delle urgenze per gli utenti	Risulta un controllo del letturista tramite GPS inoltre viene richiesta la fotografia del contatore durante la rilevazione. Pertanto allo stato tale rischio risulta presidiato. Le audizioni hanno evidenziato il rispetto delle tempistiche di manutenzione sia di carattere ordinario sia correlato alle urgenze. Pertanto allo stato tale rischio risulta presidiato.	1	1	0	1	3	0,75

con la conseguente identificazione del rischio.

Attività	Misure di prevenzione	PROBABILITA'	IMPATTO	RISCHIO
L'avvio e cessazione del rapporto contrattuale con gli utenti per gli allacciamenti idrici e fognari	Si richiama la presenza della ARERA che attraverso la propria deliberazione 23.12.2015 n. 655 e del correlato allegato A, come integrata e modificata dalla Delibera Delibera 17 dicembre 2019 n. 547/2019/R/idr nonché, per quanto concerne il metodo tariffario, dalla Delibera 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr, ha stabilito la "REGOLAZIONE	2,83	1	2,83
Gestioni del rapporto contrattuale con gli utenti		2,2	0,75	1,65
Gestione degli sportelli		2,5	0,75	1,875

	DELLA QUALITÀ CONTRATTUALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO OVVERO DI CIASCUNO DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO" (RSQSII). Tale RSQSII ha normato tra l'altro le fattispecie ivi riproposte. La società rispetta quanto richiesto dalla ARERA in relazione alla gestione della utenza, conformandosi a quella che è la "*best practice*" richiesta dal settore. Conseguentemente i rischi ex L. 190/2012 ivi indicati risultano presidiati atteso il rispetto della normativa di settore.			
Gestione delle letture dei contatori e delle manutenzioni o delle urgenze per gli utenti	Risulta un controllo del letturista tramite GPS inoltre viene richiesta la fotografia del contatore durante la rilevazione. Pertanto allo stato tale rischio risulta presidiato. Le audizioni hanno evidenziato il rispetto delle tempistiche di manutenzione sia di carattere ordinario sia correlato alle urgenze. Pertanto allo stato tale rischio risulta presidiato.	2,2	0,75	1,65

In definitiva, anche alla luce della precedente mappatura del rischio, le aree a rischio che si ritengono di rilevanza tenuto conto dell'attività svolta dalla Società sono le seguenti:

A) Area: selezione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione

5. Valutazione delle offerte

6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

7. Procedure negoziate

8. Affidamenti diretti

9. Revoca del bando

10. Redazione del cronoprogramma

11. Varianti in corso di esecuzione del contratto

12. Subappalto

13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

C) Area - attività di effettuazione dei servizi pubblici di competenza della Società

1. Gestione dei contatti diretti con l'utenza privata

2. Rapporti con i Soci

3. Processi contabili, gestione budget e bilanci

4. Fatturazione e note di rettifica, bollettazione

5. Disciplina degli omaggi (rappresentanza, sponsorizzazioni, liberalità)

D) Area - rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

1. Contratti di servizi

2. Rapporti con i Soci PA

3. Gestione delle concessioni e delle autorizzazioni (e con Autorità di controllo es. ARERA)

4. Gestione delle attività sociali

5. Fatturazione e note di rettifica, bollettazione

6. Partecipazioni a gare e bandi di gara o rilascio di autorizzazioni, finanziamenti dalla PA e da UE; Investimenti, contributi di funzionamento o fondo nuovi investimenti (quota del vincolo riconosciuto ai ricavi destinati al Fondo nuovi investimenti) ovvero *"piano stralcio per la realizzazione di investimenti, da attuarsi nel periodo*"

7. Attività aziendali che richiedono l'utilizzo di sistemi informatici gestiti dalla PA (es. Entratel)

8. Processi contabili, gestione budget e bilanci.

La trasparenza

I princìpi generali della trasparenza

In virtù dell'art. 2-bis, co. 3, della legge n. 33/2013 alle società a partecipazione pubblica non di controllo si applicano le medesime disposizioni valide per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, la disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni limitatamente ai dati e ai documenti limitatamente «all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea».

Pertanto, in relazione alle attività di pubblico interesse svolte, Alpi Acque S.p.A. è tenuta ad assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato. Ne consegue che è opportuno che la società proceda a disciplinare compiutamente, nell'ambito della propria organizzazione, le modalità per assicurare la correttezza e la tempestività dei flussi informativi e l'accesso civico ai dati, pubblicando sul proprio sito istituzionale i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati e dei documenti, in quanto si tratta di attività imposte in base alla legge.

In particolare la Società è tenuta:

- alla pubblicazione dei dati previsti dal D.Lgs. 33/2013;
- alla realizzazione ed aggiornamento della sezione "Società trasparente" nel proprio sito internet;
- alla previsione di una funzione di controllo e monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- all'organizzazione di un sistema che fornisca risposte tempestive ai cittadini (c.d. accesso civico come riformato dal D.Lgs.97/2016).

Il presente Piano, in relazione agli adempimenti in materia di trasparenza, sistematizza le seguenti attività:

- iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;
- definizione di misure, modi e iniziative volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione;
- definizione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'art. 43, comma 3,D.Lgs. 33/2013;
- definizione di specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

Ruoli e responsabilità

Il Responsabile per la trasparenza:

• svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;

• assicura la chiarezza e la completezza delle informazioni pubblicate;

• controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

Il Responsabile per la trasparenza adotta, altresì, misure di monitoraggio e vigilanza sugli obblighi di trasparenza con cadenza periodica (oltre che "ad evento" attraverso i controlli interni e dei test a campione).

Il Responsabile per la trasparenza coincide con il Responsabile per la prevenzione della corruzione come ammesso dalla normativa vigente e come suggerito dal PNA vigente.

Il Responsabile della trasparenza si avvale di una serie di referenti all'interno della Società, con l'obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento del sito internet sezione "Trasparenza".

Il Responsabile della Trasparenza coordina gli interventi e le azioni relative alla trasparenza e svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli esiti di tale controllo. Verifica l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità, esercita un'attività di impulso nei confronti del livello amministrativo ed assicura la tempestività di pubblicazione dei dati per l'attuazione del Programma della Trasparenza. Si rivolge ai Responsabili di Settore che hanno la responsabilità di individuare i contenuti richiesti dalla disciplina della trasparenza.

Il Responsabile della Trasparenza ha il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, tramite report periodici al Consiglio di Amministrazione. Il documento di attestazione deve essere prodotto avvalendosi della collaborazione dei Responsabili di Settore che devono fornire tutte le informazioni necessarie a verificare l'effettività e la qualità dei dati pubblicati.

Società trasparente

La Società ha regolarmente costituito sul proprio sito web una apposita Sezione, denominata "Società trasparente", in cui pubblica i dati e le informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

La Società pubblica i dati secondo le scadenze previste dalle legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio di tempestività, ossia in tempo utile a consentire ai portatori di interesse di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge. Rimangono

ferme le responsabilità di invio dei dati richiesti in capo agli amministratori e soggetti terzi con i quali la Società intrattiene rapporti di lavoro, consulenza o collaborazione.

Gli obiettivi di trasparenza sono:

- Assicurare l'implementazione di nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione dei dati;
- Avere una successiva implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali vige l'obbligo di pubblicazione;
- Offrire elementi di rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti per mettere meglio a fuoco i bisogni informativi dei soggetti portatori di interessi (cd. *Stakeholders*) interni ed esterni alla Società;
- Migliorare la qualità complessiva del sito Internet, con particolare riferimento ai requisiti di accessibilità e usabilità.

Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy. I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato aperto o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto. Per l'organizzazione dei diversi "link" si fa riferimento alla tabella allegata alla delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, seppur compatibilmente alla struttura organizzativa e alle attività svolta.

La trasparenza necessita di un coordinamento e di un bilanciamento con il princìpio di riservatezza e di protezione dei dati sensibili visto anche ad esempio l'ampliamento, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come riformato dal DLlgs. 97/2016, della possibilità di consultazione dei dati relativi alle "*pubbliche amministrazioni*" da parte di cittadini. Il legislatore ha previsto precisi limiti a tale "*accesso civico*" (di cui si tratterà più approfonditamente nel prosieguo) per evitare che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati possano essere gravemente pregiudicati da una diffusione, non adeguatamente regolamentata, di documenti che riportino delicate informazioni personali. Infatti, occorre considerare i rischi per la vita privata e per la dignità delle persone interessate che possono derivare da obblighi di pubblicazione sul web di dati personali, non sempre indispensabili a fini di trasparenza.

Accesso Civico

La disciplina relativa all'accesso civico prevede tale istituto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico; per questi motivi

prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D.Lgs. 33/2013 stesso.

Per quanto riguarda i limiti all'accesso civico, il legislatore al sopracitato art. 5- bis prevede che, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso se individua soggetti controinteressati (ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2) è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Inoltre, l'accesso civico può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive. L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. L'accesso è escluso anche nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge. La normativa prevede comunque che, se i suddetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

La richiesta di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione dal punto di vista soggettivo del richiedente. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con una comunicazione espressa al richiedente e agli eventuali controinteressati nel termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Sistema di Controlli

La definizione del sistema di gestione del rischio si completa con la valutazione del sistema di controllo interno previsto dal presente Modello Organizzativo con particolare riferimento al § Sistemi di Controlli della Parte Speciale A (rischi reato ex art. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001) che quindi viene richiamato nella sua interezza.

A tale sistema di controllo si aggiunge quanto indicato nel paragrafo precedente in relazione alle "*Misure di prevenzione*" per le ulteriori aree a rischio rispetto ai rischi reato ex art 24 e 25 D.Lgs. 231/2001.

Ciò precisato si rileva che la Società si è dotata di una serie di documenti, regolamenti e procedure quale valido strumento di tutela contro i fenomeni corruttivi e ad intercettare eventuali casi di deviazione rispetto alle regole.

In primo luogo, il Codice Etico della Società rappresenta la fonte principale degli indirizzi e degli obiettivi connessi anche alla prevenzione della corruzione. Infatti, il Codice Etico non solo invoca in più punti il rispetto della legge e delle norme, ma contiene specifici richiami ai princìpi di responsabilità, trasparenza, correttezza, integrità. Lo stesso Codice Etico dà atto che l'impresa ha adottato un sistema di regole organizzative e di gestione, e di controlli, idoneo a prevenire i comportamenti illeciti, nell'ambito del quale si inserisce anche il Modello ex D. Lgs. 231/2001. Tutte le regole più specifiche previste dal Codice Etico ribadiscono costantemente questi princìpi ed obblighi, sia con riguardo ai comportamenti interni alla Società, che a quelli con l'esterno (stakeholders, utenti dei servizi, Pubbliche Amministrazioni, fornitori e appaltatori, clienti, ecc.). In particolare, le disposizioni sul personale e sull'organo gestorio indicano specificamente l'impegno ad evitare pratiche di corruzione, di ricettazione, di riciclaggio. Sono, peraltro, stati operati degli aggiornamenti atti a chiarire lo stretto rapporto tra rispetto del Codice Etico e misure di prevenzione della corruzione. Il Codice di comportamento della Società deve individuarsi nel Codice Etico della Società.

In secondo luogo, il Modello di organizzazione , gestione e controllo della Società adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 (di cui il presente Piano costituisce un Addendum) rappresenta un presidio fondamentale per ridurre il rischio di condotte corruttive (attive o passive) e, più in generale, di "*maladministration*". In particolare, nel Modello vengono sanciti i princìpi di base che costituiscono la prima e principale misura di prevenzione dei reati corruttivi:

- Adeguata separazione delle funzioni

- Puntuale definizione dei poteri e delle deleghe
- Fissazione di precisi limiti qualitativi e quantitativi alla autonomia decisionale dei soggetti aziendali
- Tracciabilità delle decisioni
- Tracciabilità dei flussi finanziari
- Ruolo del Collegio Sindacale al quale è demandata la revisione legale dei conti
-Ruolo della Società di Revisione in relazione alla revisione volontaria.

Pur nella differenza della "ratio" e dell'interesse tutelato tra il Modello citato e il presente Piano, i princìpi, i protocolli e gli iter operativi sono comuni e si integrano vicendevolmente (come ribadito in precedenza) per la creazione di un sistema complessivo di legalità e trasparenza nella Società.

In relazioni a Procedure Specifiche, il RPCT dovrà:

• regolamentare i rapporti con i Referenti e le relative responsabilità, chiarendo in tal modo la prospettiva dei doveri informativi e di controllo nei confronti del RPCT stesso;

• promuovere l'adozione di una procedura apposita per la verifica delle inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013;

• promuovere l'adozione di una procedura apposita per la segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti;

• integrare la relazione tra il presente Piano e le misure derivanti dall'interazione della Società con le Amministrazioni Vigilanti e con la Società Civile sotto lo specifico profilo della prevenzione della corruzione;

• aggiornare il Codice disciplinare anche alla luce della normativa anticorruzione.

Codice di Comportamento

La società ha adottato apposito Codice Etico che attribuisce particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. In merito si osserva che il codice ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare: l'inosservanza può dare luogo a misure disciplinari.

Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

La materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013. All'interno delle società sarà previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono, limitatamente alla attività di pubblico interesse, gli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, comma 2, lettera l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè "*gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, consigliere delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato*" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali. All'interno delle società sarà inoltre previsto un sistema di verifica della sussistenza, limitatamente alla attività di pubblico interesse, di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, comma 2, lett. l), sopra illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali.

Particolari adempimenti sono richiesti in riferimento al conferimento degli incarichi ad amministratori e dirigenti:

• verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative (inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013), di situazioni di conflitto di interesse, o di altre cause impeditive;

• verifica di eventuali precedenti penali.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni di cui al D.P.R. 445/2000.

Rotazione

La rotazione del personale prevista dalla normativa anticorruzione, evidenziata anche dal PNA vigente, è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. In generale, la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore. **Il PNA, tuttavia, precisa che la rotazione è misura che non sempre si può realizzare**. La Società si impegna comunque ad adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a

rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione e a sviluppare altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza.
In particolare si farà in modo che:
- vi sia sempre un'interlocuzione tra più soggetti nei singoli processi e nelle decisioni conseguenti;
- le attività si sviluppino attraverso una corretta articolazione dei compiti e delle competenze.

Interazione con la Società civile

La misura che recupera il senso più autentico della normativa pianificatoria prevede che con cadenza annuale e rapportata alla programmazione dell'aggiornamento la Società, su iniziativa del RPCT, effettui la pubblicazione di apposito avviso pubblico, volto a raccogliere suggerimenti e istanze di modifica o revisione della pianificazione corrente.

Formazione

La Società programma interventi formativi per tutto il personale sui temi dell'integrità, della legalità e della prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni fornite nel PNA, destinandovi specificamente una congrua parte delle risorse finanziarie.
Tale attività viene realizzata in due fasi:
- la prima, di carattere generale, finalizzata alla diffusione della cultura della integrità e della legalità e all'accrescimento del senso etico all'interno delle strutture in maniera indistinta e può venir realizzata mediante eventi seminariali interni o anche tramite periodiche comunicazioni scritte che richiamano il personale ai princìpi e ai valori a cui la Società ispira il suo operato. In sede di redazione di detto Piano formativo si provvede ad individuare le diverse modalità ed a selezionare le risorse idonee;
- la seconda, più mirata, rivolta al personale apicale e/o operante nei settori a rischio.
Operativamente la società definirà i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione, che verranno eventualmente integrate con le attività di formazione dedicate al "modello 231".
Ciò precisato oggetto della formazione sono le seguenti materie:
• a partire dal Codice Etico, i doveri che incombono sui dipendenti e sui terzi (organo gestorio ecc. ecc.) sotto il profilo etico e di rispetto delle norme;

• i princìpi e gli inter interni procedurali, integrati – per quanto compatibile – con quelli previsti dal Modello organizzativo adottato;
• i cd. reati contro la pubblica amministrazione con particolare attenzione ad impartire una formazione il più possibile concreta ed aderente alla specifica realtà aziendale e alle mansioni dei dipendenti;
• l'attuale normativa in materia di contratti pubblici, per i settori interessati.
A partire dall'entrata in vigore del nuovo regolamento di attuazione del presente Addendum (Piano Anticorruzione), il RPCT nella relazione annuale all'Organo Gestorio dà atto dell'attività di formazione prestata nel corso di ciascuna annualità.

Tutela del dipendente che segnala illeciti

Con particolare riferimento al fenomeno del c.d. "*whistleblowing*", l'art. 54-bis del decreto legislativo 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), prevede che: «*fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia*».
Seguitamente, in data 14 dicembre 2017 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", che è stata adottata, dopo un *iter* legislativo avviato nel 2015, con l'intento di riformare la materia del *whistleblowing* nel settore pubblico e in quello privato, sopperendo così a uno scenario definito dalla Commissione Europea dal "*carattere piuttosto generico e non esaustivo*".
Ai sensi del novellato articolo 6 del Decreto 231, i Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi del Decreto 231(di seguito, "**Modello**") dovranno essere integrati al fine di prevedere, *inter alia*, misure volte a garantire la tutela del segnalante da atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante e, più in generale, un uso puntuale e non abusivo del nuovo strumento di segnalazione.

La tutela del dipendente che segnala illeciti è stata introdotta nel nostro ordinamento quale misura di prevenzione della corruzione, imponendo peraltro alle amministrazioni di individuare una procedura finalizzata a garantire tale tutela e a stimolare le segnalazioni da parte del dipendente. A tal proposito è visto con favore da parte dell'ANAC l'inserimento di misure che vadano nella prospettiva di riforma dell'istituto. In particolare per colmare le lacune della norma e indirizzare gli enti nell'utilizzo di tale strumento di prevenzione della corruzione l'ANAC ha adottato la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 «*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*».

L'ANAC sottolinea la necessità che la segnalazione, ovvero la denuncia, sia "in buona fede": la segnalazione deve essere effettuata nell'interesse dell'integrità dell'ente; l'istituto, quindi, non deve essere utilizzato per esigenze individuali ma finalizzato a promuovere l'etica e l'integrità nell'ente.

Particolare attenzione deve essere posta, inoltre, dai vertici dell'amministrazione e da RPCT affinché non si radichino, in conseguenza dell'attività svolta dal RPCT, comportamenti discriminatori.

In mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti nelle società, come già rappresentato nelle Linee guida in materia emanate dall'Autorità con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, la società promuoverà l'adozione di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante sin dal momento della ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione. A questo fine sarà assicurata la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'iter, con l'indicazione di termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni.

Monitoraggio

Le società a partecipazione pubblica non di controllo (fattispecie alla quale allo stato si reputa appartenere Alpi Acque S.p.A.) non sono tenute a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, potendo comunque individuare tale figura nell'ambito della propria autonomia.

Questa funzione è stata affidata comunque a titolo prudenziale al Consigliere Cardia Emiliano, tenuto conto dell'esigenza di limitare gli oneri organizzativi e di semplificare e valorizzare i sistemi di controllo già esistenti.

Segnalazione degli illeciti

Con particolare riferimento al fenomeno del c.d. "*whistleblowing*" si rimanda al "Sistema di Whistleblowing" di cui alla Parte Generale del Modello nonché alla procedura whistleblowing adottata dalla Società.

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE di RPCT

2020	- Aggiornamenti dovuti in seguito a future Linee Guida ANAC e/o normativa di settore. - Verifica e implementazione delle misure anticorruzione (misure ulteriori). - Verifica e implementazione delle procedure interne. - Verifica/Aggiornamento Codice disciplinare. - Verifica/Aggiornamento del regolamento sulle relazioni fra RPCT e Referenti. - Progetti di interazione con la Società Civile. - Coordinamento RPCT e OdV. - Verifica e implementazione della sezione "Società trasparente" sul sito - Verifica web della società - Verifica del sistema di "accesso civico generalizzato". - Formazione specifica. - Predisposizione della relazione del RPCT.
2021	- Aggiornamenti dovuti in seguito a future Linee Guida ANAC e/o normativa di settore. - Aggiornamento Piano triennale per la prevenzione della corruzione. - Valutazione in merito alle attività poste in essere nel corso - dell'esercizio precedente in materia di anticorruzione e trasparenza. - Verifica in merito agli aggiornamenti effettuati sulla sezione del sito - web dedicato alla trasparenza. - Valutazione dell'accessibilità del sistema. - Formazione specifica. - Predisposizione della relazione del RPCT.
2022	- Aggiornamenti dovuti in seguito a future Linee Guida ANAC e/o normativa di settore. - Aggiornamento Piano triennale per la prevenzione della corruzione. - Perfezionamento procedure attuate. - Valutazione triennale sulla trasparenza. - Formazione specifica. - Predisposizione della relazione del RPCT.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Sezione Speciale B

D. Lgs. 231/01	TIPOLOGIA DI REATO ex. D. Lgs. 231/2001
Art. 25-ter	Reati societari (ivi incluse le "false comunicazioni sociali" c.d. "falso in bilancio")
art. 25 ter co. 1 lettera s- bis	Corruzione tra privati (ivi inclusa l'istigazione alla corruzione tra privati)

Approvazione:	Consiglio di Amministrazione del 06/02/2024

Indice Sezione Speciale B

Premesse 141
Art. 25-ter d.lgs. 231/2001 – Reati societari 141
Aree a rischio 151
Controlli preventivi 152
Sistema di Controllo 175
Obblighi di informazione 178

Premesse

Nella presente Sezione vengono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che rientrano nella categoria dei reati Societari del D.Lgs. 231/2001.

Art. 25-ter d.lgs. 231/2001 – Reati societari

Reati presupposto

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

La Legge n. 69 del 27.05.2015 ha riscritto, con efficacia dal 14.06.2015, le norme in materie di false comunicazioni sociali di "*fatti materiali*" (con l'elisione del riferimento all'omissione di "*informazioni*" ora sostituito da quello all'omissione di "*fatti materiali rilevanti*" la cui comunicazione è imposta dalla legge) non rispondenti al vero (c.d. "*falso in bilancio*") con ampliamento della portata dell'art. 25 ter D.Lgs. 231/2001 in termini di sanzioni pecuniarie. Peraltro l'eliminazione dell'inciso che colloca in ambito penale i fatti materiali "*ancorché oggetto di valutazione*", comporta - allo stato - l'irrilevanza penale delle valutazioni false.

In sostanza il reato di falso in bilancio è stato mantenuto dal Legislatore rinnovandone alcuni aspetti anche ai fini del D.Lgs. 231/2001, quali ad esempio l'aggravio di sanzioni.

In dettaglio, la modifica del "*Titolo XI Disposizioni penali in materia di società e consorzi-Capo I Delle falsità*" del Codice Civile è statuita dall'art. 9 della Legge n. 69 del 27.05.2015 "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*" che ha innovato gli artt. 2621 e 2622 introducendo anche i nuovi artt. 2621 bis e 2621 ter:

"Art. 2621 *(False comunicazioni sociali). - Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi"

Art. 2621-bis *(Fatti di lieve entità). - Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In

tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-ter *(Non punibilità per particolare tenuità). - Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.*

Art. 2622 *(False comunicazioni sociali delle società quotate). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

L'innovato art. 2621 del Codice Civile prevede alcune modifiche della fattispecie (in relazione al dolo, alla rilevanza dei fatti materiali esposti e della loro idoneità concreta ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni) e stabilisce che **il reato è sempre punito come delitto con pene detentive che possono variare da 1 a 5 anni**.

La nuova legge prevede anche casi in cui si applicano pene ridotte:

- *se i fatti sono di lieve entità la pena va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni* (nuovo art. 2621-bis); *la lieve entità viene valutata dal giudice*, in base alla natura e alle dimensioni della società e alle modalità o agli effetti della condotta dolosa;
- *la stessa pena ridotta (da 6 mesi a 3 anni) si applica nel caso in cui il "falso in bilancio" riguardi le società che non possono fallire* (quelle che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare). In questo caso, il reato è perseguibile a querela di parte (della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale) e non d'ufficio.

Inoltre *con l'introduzione del nuovo art. 2621-ter, si prevede una ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del falso in bilancio*.

Da ultimo, si modifica l'art. 2622 del Codice Civile, ovvero la disciplina del falso in bilancio nelle società quotate con le seguenti novità:

- *aumento della pena*: reclusione da 3 a 8 anni (unico paese europeo con tale livello di pena);
- *il "falso in bilancio" si trasforma in reato di pericolo, anziché di danno* (normativa previgente);
- ***la procedibilità è d'ufficio*** (anziché a querela), con tutto quanto ne può conseguire in termini di rischi per gli Organi Sociali.

Una particolarità riguarda ancora il *"tono*" del Falso in Bilancio ***delle società non quotate***, *con riferimento alle quali* ***sono state eliminate le soglie quantitative di non punibilità***.

Infine, alle società quotate vengono equiparate: le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, le emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, e le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Si segnala inoltre, l'eliminazione, negli artt. 2621 e 2622 c.c. del riferimento alle ***soglie quantitative di non punibilità***.

"FALSO IN BILANCIO": innovazioni al D.Lgs. 231/2001

La Legge n. 69 del 27.05.2015 "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*" ha comportato le seguenti innovazioni al D.Lgs. 231/2001:

- ***sono inasprite le sanzioni pecuniarie*** previste dall'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 a carico delle società **per il falso in bilancio di cui all'art. 2621** del Codice Civile (da 200 a 400 quote, invece delle 100-150 attuali); per il falso in bilancio di lieve entità le sanzioni pecuniarie sono, invece, stabilite tra 100 e 200 quote;
- ***sono inasprite le sanzioni pecuniarie*** previste dall'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 **per il falso in bilancio ex art. 2622 c.c.** , portate da un minimo di 400 a un massimo di 600 quote (dalle attuali 150-330).

Infine il decreto legislativo n. 38/2017 ha dato attuazione alla delega prevista dall'art. 19 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), recependo la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Si tratta di attività complementare al contrasto della cd. "corruzione pubblica", sostenuta dalla irrobustita coscienza che il fenomeno corruttivo, anche quando realizzato da soggettivi privati, danneggia l'economia ed altera la concorrenza.

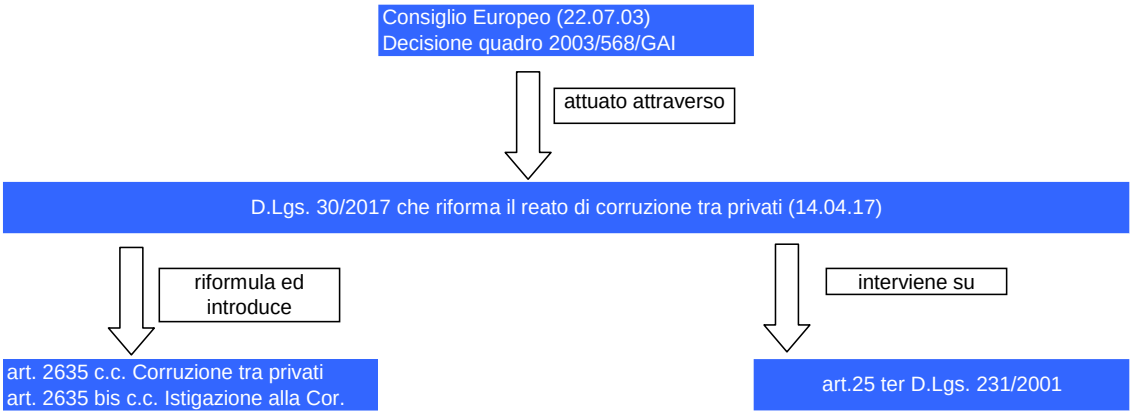

Le novità introdotte dal provvedimento, che è entrato in vigore il 14 aprile 2017, sono le seguenti:

- riformulazione del delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.;
- introduzione della nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- previsione di pene accessorie per ambedue le fattispecie (art. 2635-ter c.c.);
- <u>modifica delle sanzioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.</u>

Da ultimo, con la L.3/2019 sono stati abrogati il quinto comma dell'art. 2635 e il terzo comma dell'art. 1635-bis c.c. intervenendo sulle condizioni di procedibilità dei reati *de quo*.

Conseguentemente, i reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati sono oggi perseguibili d'ufficio.

Corruzione tra privati

L'innovato art. 2635 c.c. viene raffrontato con quello previgente nella seguente tabella:

art. 2635 c.c. previgente	art. 2635 c.c. *Corruzione tra privati*
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, **di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto** in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. **Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo**. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

art. 2635 c.c. previgente	art. 2635 c.c. *Corruzione tra privati*
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. 6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse.	3. **Chi, anche per interposta persona**, offre, promette o dà denaro o altra utilità **non dovuti** alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse **o offerte**.

L'ambito di applicazione dell'innovato articolo 2635 c.c. viene esteso dalle società commerciali a qualsiasi "*ente privato*". Tale formula richiama quella della Decisione quadro 2003/568/GAI: "*entità del settore privato*". L'esatta portata dell'espressione "*ente privato*" risulta ambigua, in quanto non si desume se faccia riferimento ai soli soggetti dotati di personalità giuridica o anche a quelli che ne risultano privi, oltre che a soggetti collettivi di fatto. Ciò precisato sembrerebbero essere incluse nello spazio di interesse delle fattispecie penali in esame anche gli enti no profit e le fondazioni (si pensi a quelle bancarie o a quelle che gestiscono strutture ospedaliere private convenzionate con il sistema sanitario nazionale).

Infine l'estensione dell'ambito di applicazione della fattispecie prevista dall'art. 2635 c.c. investirebbe anche i partiti politici ed i sindacati, enti privati previsti dalla Costituzione che, come tali, mantengono piuttosto l'esenzione dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa da reato ex art. 1, comma 3, del d.lgs. 231/2001 (quali "enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale").

Avuto riguardo ai soggetti attivi, la platea dei "*corruttibili*" si estende in una duplice direzione:

a. si introduce la possibilità che tanto le condotte di corruzione passiva, quanto quelle di corruzione attiva siano realizzate "*anche per interposta persona*";

b. si prevede la punibilità del fatto commesso "*da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse proprie dei soggetti di cui al precedente periodo*", ovvero "*gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori*".

Le novità più significative attengono alla struttura del fatto incriminato: "*per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o degli obblighi di fedeltà*" . Ne consegue che scompare il riferimento alla causazione di un "*nocumento alla società*", mentre non è più necessario l'effettivo compimento o l'omissione di un atto; quest'ultimo elemento diventa l'oggetto del dolo specifico.

Se nella previgente stesura l'inserimento del "*nocumento alla società*" nella struttura del fatto tipico portava a identificare nel patrimonio dell'ente il bene giuridico tutelato, la scelta di costruire la fattispecie intorno alla stipula di un accordo corruttivo finalizzato al compimento o alla omissione di un atto "*in violazione dei obblighi inerenti l'ufficio o degli obblighi di fedeltà*", rappresenta una vera e propria svolta, che segna un mutamento del paradigma punitivo: dal modello patrimonialistico di repressione della corruzione privata si passa al modello c.d. "*lealistico*", nel quale l'offesa colpisce la relazione fiduciaria che lega il soggetto "*corrotto*" alla società o all'ente nel cui ambito svolge la propria attività.

In merito alle condotte, nel primo comma dell'art. 2635, fa il suo ingresso nel terzo comma l'offerta accanto alla ricezione e alla accettazione della promessa.

L'inserimento di tali particolari modalità di realizzazione – unitamente all'evidenziata semplificazione della struttura del fatto tipico – potrebbe essere interpretata come indice dell'adesione ad un modello di ricostruzione della corruzione come risultante di due autonome ipotesi incriminatrici: corruzione tra privati passiva e corruzione tra privati attiva. Tale interpretazione parrebbe, però, smentita dalla contestuale introduzione di una autonoma

incriminazione della "*Istigazione alla corruzione tra privati*" (art. 2635 bis, c.c.) (di cui si dirà nel proseguo), riguardante proprio i casi di "*sollecitazione non accolta*" e di "*offerta non accettata*". Pertanto alla luce dell'introducendo art. 2635 bis c.c., quindi, il riferimento alle condotte di **"*offerta/sollecitazione*" appare del tutto pleonastico, nulla aggiungendo a quanto già previsto dal vigente art. 2635 c.c.**. **Al riguardo si precisa infatti che per essere riconducibili all'ambito di applicazione del delitto di "*Corruzione tra privati*", l'offerta e la sollecitazione devono essere "*accolte*" (diversamente ricorre l'ipotesi di "*Istigazione alla corruzione tra privati*"): si deve cioè giungere alla stipula dell'accordo corruttivo, quanto meno nella forma della promessa/accettazione della medesima.**

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Il nuovo articolo 2635-bis c.c. intitolato "*Istigazione alla corruzione tra privati*", introduce una punizione nei confronti di chi mira a corrompere le figure dirigenziali che operano all'interno di società private, in dettaglio: «*Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sè o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.*»

Il nuovo art. 2635-bis introduce quindi una fattispecie procedibile a querela di parte che si articola in due ipotesi:

1. **PROFILO ATTIVO:** offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la l'offerta o la promessa non sia accettata (comma 1);

2. **PROFILO PASSIVO:** sollecitare per sè o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2).

In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

Pene accessorie

Il nuovo art. 2635-ter prevede, in caso di condanna per il reato di corruzione tra privati, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi abbia già riportato una precedente condanna per il medesimo reato o per l'istigazione di cui al comma 2 dell'art. 2635-bis.

Innovazioni introdotte all'art. 25-ter D.lgs 231/2001

L'art. 25-ter d.lgs 231/2001 viene modificato dal decreto legislativo n. 38/2017 per effetto del quale al comma 1 lettera s-bis) viene inserita la seguente previsione: "*per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2*."

Di seguito la nuova formulazione della fattispecie prevista dall'art. 25 ter let. s-bis) D.Lgs. 231/2001 raffrontata con quella previgente:

art. 25 ter let. s-bis) D.Lgs. 231/2001 previgente	art. 25 ter let. s-bis) D.Lgs. 231/2001 *corruzione privata*
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati,nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote	s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 c.c., **la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a**

art. 25 ter let. s-bis) D.Lgs. 231/2001 previgente	art. 25 ter let. s-bis) D.Lgs. 231/2001 *corruzione privata*
	quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dal l'articolo 9, comma 2.»

L'art. 6 del d.lgs. n. 38/2017 introduce modifiche, sotto il profilo sanzionatorio, all'art. 25 ter lettera s-bis del D.Lgs. 8 giugno 2001, n 231 per i casi di corruzione attiva ed istigazione attiva. In dettaglio è previsto che si applica:

- la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote per il delitto di corruzione attiva tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- la sanzione pecuniaria scende da duecento a quattrocento quote nei casi di istigazione attiva (art. 2635-bis, comma 1 c.c.).

Si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 231/2001 (l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Aree a rischio

Attesa la rilevanza del reato le aree a rischio sono molteplici ma, volendo evidenziare quelle più rilevanti, esse possono essere così elencate:

- le attività dell'area amministrativa contabile con particolare riferimento alla predisposizione del Bilancio;
- le attività del Vertice Aziendale;
- le attività dell'area finanziaria (ciclo finanziario);
- selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui:

- consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto;
- pubblicità;
- sponsorizzazioni;
- spese di rappresentanza ed omaggi;

- selezione del personale;
- gestione ed archiviazione della documentazione aziendale.

Controlli preventivi

I controlli preventivi individuati nelle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, risultano essere:

Modalità di realizzazione del reato- Aree a rischio reato	Controlli preventivi
False comunicazioni sociali – falso in prospetto Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa, ancorché relativi al gruppo al quale essa appartiene o alle sue partecipazioni.	inserimento nel Codice etico di specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio Attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio (norme di legge, sanzioni, principi contabili, ecc.). Istituzione di una procedura chiara e tempificata rivolta alle stesse funzioni di cui sopra, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbono essere forniti all'Amministrazione, nonché quali controlli devono essere svolti su elementi forniti dall'Amministrazione da "validare". Previsione, per il responsabile di funzione

Modalità di realizzazione del reato- Aree a rischio reato	Controlli preventivi
	che fornisce dati ed informazioni relative al bilancio o ad altre comunicazioni sociali, dell'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse. Se il bilancio della società è assoggettato a revisione e certificazione, è consigliabile: - consegnare a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione - in particolare ai membri del Comitato per il controllo e rischi, ove esistente - prima della riunione del Consiglio per l'approvazione dello stesso: - bozza del bilancio, allegando una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in questione; - giudizio sul bilancio (o attestazione similare, sufficientemente chiara ed analitica) da parte della società di certificazione, ove esistente; - lettera di attestazione o di manleva richiesta dalla società di revisione, ove esistente, sottoscritta dal massimo vertice esecutivo e siglata dal Responsabile amministrativo. - prevedere almeno una riunione tra la società di certificazione, il Collegio Sindacale, il Comitato per il controllo e rischi (ove esistente) e l'Organismo di Vigilanza prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale

Modalità di realizzazione del reato- Aree a rischio reato	Controlli preventivi
	documento, da documentarsi mediante verbale. - comunicare sistematicamente all'Organismo di Vigilanza: - incarichi conferiti, o che si intendono conferire, alla società di revisione (se esistente) o a società ad essa collegate, diversi da quello concernente la certificazione del bilancio - copia delle comunicazioni alla Consob relative all'insussistenza di cause di incompatibilità tra la società di revisione e la società certificata (in caso di società soggette al controllo della Consob) - valutazioni in ordine alla scelta della società di revisione (in base ad elementi quali professionalità, esperienza nel settore e non solo in base all'economicità). Invece, per le società il cui bilancio non è assoggettato a revisione e certificazione si suggerisce di prevedere: - uno o più incontri tra l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile amministrativo, focalizzati sul bilancio, con eventuali approfondimenti ed analisi documentali di fattispecie di particolare rilievo e complessità presenti nella bozza predisposta, curando la stesura del relativo verbale firmato da entrambi; - almeno un incontro all'anno, in prossimità

Modalità di realizzazione del reato- Aree a rischio reato	Controlli preventivi
	della riunione del Consiglio di Amministrazione, tra Organismo di Vigilanza e Collegio sindacale avente per oggetto il bilancio (con relativa nota integrativa), con redazione di verbale. <u>*ALPI ACQUE SPA*</u> *La società ha adottato apposito iter inerente la redazione del progetto di bilancio, che rileva la separazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo nonché la tracciabilità degli atti.* *Il vertice aziendale decide i valori delle poste valutative del conto economico e dello stato patrimoniale, sulla base di riscontri oggettivi e documentati, nel rispetto dei criteri di prudenza, veridicità e trasparenza, dandone riscontro esaustivo nella nota integrativa.* *Peraltro a supporto della società risultano presenti i controlli/verifiche effettuate dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione (incaricata della revisione volontaria) che non hanno evidenziato anomalie*
Impedito controllo Gli amministratori di una società a fronte di una puntuale richiesta da parte del Collegio Sindacale in ordine al rispetto, da parte della società, di una determinata normativa, tengono una condotta non corretta e	Esistenza di un sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e di deleghe coerenti anche in tema di disciplina di Corporate Governance. Istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Comitato di controllo e rischi (se

Modalità di realizzazione del reato- Aree a rischio reato	Controlli preventivi
trasparente. Perché tale condotta costituisca illecito ai sensi del decreto 231 deve derivare da essa un danno per la società	esistente) ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/Corporate Governance, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti. Informativa periodica al Vertice sullo stato dei rapporti con il Collegio Sindacale e le altre Autorità abilitate ai controlli sulla Società. <u>*ALPI ACQUE SPA*</u> *si rileva la presenza del Codice Etico e la piena collaborazione del Vertice aziendale con gli organismi di controllo.* *Il Collegio Sindacale non ha evidenziato anomalie in relazione alle proprie attività di controllo e verifica.*
Omessa comunicazione del conflitto di interessi L'amministratore delegato di una società quotata non dichiara volutamente al Consiglio di Amministrazione l'interesse personale suo o di suoi familiari in una determinata operazione all'esame del Consiglio di amministrazione.	Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso anche in tema di disciplina di Corporate Governance. Identificazione delle principali fattispecie di conflitto di interessi degli amministratori. Procedure autorizzative per operazioni esposte a situazioni di conflitto di interesse evidenziate da singoli amministratori. <u>*ALPI ACQUE SPA*</u>

Modalità di realizzazione del reato- Aree a rischio reato	Controlli preventivi
	Le azioni della Società non sono quotate. Ciò posto si rileva la presenza: *- del Codice Etico;* *- di un sistema definito di responsabilità nonché specifiche deleghe all'amministratore delegato e al Consigliere Delegato;* *oltre a quanto stabilito dallo Statuto in merito al tipo di governace.*
Illecita influenza sull'assemblea L'Amministratore delegato predispone apposita documentazione falsa o comunque alterata ai fini della deliberazione dell'assemblea su uno specifico ordine del giorno. Tale documentazione è in grado di influenzare la maggioranza dei soci e consente di soddisfare interessi economico-finanziari dell'Amministratore medesimo o di terzi. Resta fermo (anche per giurisprudenza consolidata) che il reato non si verifica allorché - anche in assenza di una condotta illecita dell'Amministratore - la maggioranza sarebbe stata ugualmente raggiunta.	Istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Comitato per il controllo e rischi (se esistente) ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/Corporate Governance (compresa quella in tema di "parti correlate") nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del management, dei dipendenti. <u>*ALPI ACQUE SPA*</u> *risultano i seguenti controlli:* *- da un punto di vista contabile amministrativo da parte di soggetti qualificati della società;* *- dal Collegio Sindacale al quale spetta la vigilanza sull'adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società;* *- sempre dal Collegio Sindacale in relazione alla revisione legale dei conti;*

Modalità di realizzazione del reato- Aree a rischio reato	Controlli preventivi
	- dalla Società di Revisione in relazione alla revisione legale dei conti volontaria. Inoltre la società di revisione ha effettuato verifiche di sostanza sulle aree che compongono i cicli aziendali per quel che concerne la predisposizione . *Peraltro l'attività della società è oggetto di controllo da parte dell'ARERA e quindi anche le informazioni che vengono divulgate dalla società, nonché la modalità di tariffazione, devono tener conto di quanto richiesto da tale autorità.*
Aggiotaggio Gli amministratori e i dipendenti di una società diffondono notizie false sulla società medesima (ad esempio, dati economico-finanziari o dati relativi a situazioni inerenti alla gestione di tale società) che, come tali, sono in grado di determinare una sensibile alterazione del prezzo riguardante il titolo azionario di detta società. Tale condotta beneficia lo stesso dipendente e/o terzi grazie a transazioni speculative tempestivamente operate dai medesimi in sede di compravendita di detto titolo azionario.	Istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Comitato per il controllo e rischi (se esistente) ed Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/Corporate Governance, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti. Procedure autorizzative per comunicati stampa, che prevedano controlli incrociati sulle successive bozze dei comunicati e fino alla versione definitiva, attraverso il coinvolgimento delle strutture responsabili e dei soggetti preposti alle verifiche contabili. Procedure autorizzative per acquisti e vendite di azioni proprie e/o di altre società.

Modalità di realizzazione del reato- Aree a rischio reato	Controlli preventivi
	<u>ALPI ACQUE SPA</u> *Le azioni della Società non sono quotate. Ciò posto Si rileva la presenza:* *- del Codice Etico;* *- di un sistema definito di responsabilità e deleghe.* *Peraltro tutti i flussi informativi verso l'esterno sono comunque monitorati ed autorizzati dal vertice aziendale (Presidente, di nomina Pubblica, nonché l'AD e Consigliere Delegato di nomina del gruppo EGEA). Si richiama infine che la società sta predisponendo apposita sezione dedicata alla trasparenza nella quale far confluire le informazioni inerenti alla società (secondo quanto previsto dalla normativa vigente) oltre ad eventuali ulteriori informative.* *Peraltro l'attività della società è oggetto di controllo da parte dell'ARERA e quindi anche le informazioni che vengono divulgate dalla società devono tener conto di quanto richiesto da tale autorità.*
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza Gli Amministratori di società quotate in borsa trasmettono alla Consob il progetto di bilancio con relazioni e allegati, riportando notizie false o comunque notizie incomplete e frammentarie - anche mediante formulazioni generiche, confuse e/o	Introduzione/integrazione dei principi di disciplina (regolamenti/procedure) in tema di rapporti di Corporate Governance e di osservanza della normativa societaria. Istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Comitato per il controllo e rischi (se esistente) ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della

Modalità di realizzazione del reato- Aree a rischio reato	Controlli preventivi
imprecise - relativamente a determinate rilevanti operazioni sociali al fine di evitare possibili controlli da parte della Consob (ad esempio in tema di acquisizione di "partecipazioni rilevanti" in altre società per azioni non quotate).	disciplina prevista in tema di normativa societaria/Corporate Governance, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti. Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale. Report periodici al vertice aziendale sullo stato dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza. <u>*ALPI ACQUE SPA*</u> *La società non risulta soggetta al controllo della CONSOB. Ciò precisato in relazione alle informative "bilancistiche" verso l'esterno i rileva la presenza:* *- del Codice Etico;* *- di un sistema definito di responsabilità e deleghe.* *Peraltro tutti i flussi informativi verso l'esterno sono comunque monitorati ed autorizzati dal vertice aziendale (Presidente, di nomina Pubblica, nonché l'AD, e il Consigliere Delegato, di nomina del gruppo EGEA).*
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante L'amministratore dà a un terzo l'incarico di acquistare e/o sottoscrivere azioni in nome proprio e per conto della società.	Programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulla normativa di Corporate Governance e sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria.

Modalità di realizzazione del reato- Aree a rischio reato	Controlli preventivi
Operazioni in pregiudizio dei creditori Violazione delle disposizioni che presiedono al corretto svolgimento delle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria, sorretta dalla volontà (anche come mera accettazione del rischio) di verificazione di un danno per i creditori	Istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Comitato per il controllo e rischi (se esistente) ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/Corporate Governance. Procedure di: - autorizzazione dell'acquisto di azioni o quote proprie e/o della società controllante; - disciplina delle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria. <u>*ALPI ACQUE SPA*</u> *La società, in quanto appartenente alla sfera pubblica, è soggetta a numerosi controlli da parte dei soci pubblici che sostanzialmente elidono il rischio reato in questione.* *Ciò precisato qualora si dovesse intraprendere delle operazioni straordinarie su azioni proprie o della società controllante ovvero riduzione di capitale sociale, Alpi Acque SpA si farebbe assistere da professionisti di primario standing oltre al supporto di Notai, che in quanto pubblici ufficiali di fatto "vigilano" sulla correttezza dell'atto stesso.*
Corruzione tra privati ed Istigazione alla corruzione tra privati Costituiscono aree a rischio reato:	Nella negoziazione e stipula di contratti attivi, devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che

Modalità di realizzazione del reato- Aree a rischio reato	Controlli preventivi
□ la predisposizione di bandi di gara/partecipazione a procedure competitive finalizzati alla negoziazione o stipula di contratti attivi, cioè in grado di generare un ricavo per la società; □ la negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi con società, consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa; □ gestione delle attività di trading su commodities, finanziario o fisico: selezione delle controparti e dei prodotti, gestione dei deals, stipula dei contratti; □ gestione dei rapporti con società, consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa, dal cui mancato svolgimento possa derivare un vantaggio per la società o per le quali la stessa possa avere un interesse (per esempio, analisti finanziari, mass media, agenzie di rating, organismi di certificazione e di valutazione di conformità, etc.); □ selezione dei fornitori di beni e servizi, negoziazione e stipula dei relativi contratti; □ gestione di contratti per l'acquisto di beni e servizi. Come esempi di dettaglio, può menzionarsi la corresponsione di una somma di denaro o	nell'ambito della negoziazione e stipula di contratti attivi prevedano: □ l'iter di definizione e attuazione delle politiche commerciali; □ le modalità ed i parametri per la determinazione del prezzo e della congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle quantità; □ previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività da parte del terzo, e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti; □ l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi. Nella gestione di contratti attivi devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che prevedano: □ in caso di contratto aperto, la verifica della coerenza dell'ordine rispetto ai parametri previsti nel contratto medesimo; □ la verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi prestati;

Modalità di realizzazione del reato- Aree a rischio reato	Controlli preventivi
altra utilità (quale ad esempio un regalo di non modesto valore o di ospitalità oltre i criteri di ragionevolezza e di cortesia commerciale): - dal Direttore Commerciale (o suo sottoposto) al responsabile degli acquisti di una società cliente per favorire i prodotti aziendali rispetto a quelli di migliore qualità o con migliore rapporto qualità/prezzo di un concorrente; - da un soggetto aziendale all'Amministratore Delegato (o al Direttore Generale) di una società concorrente affinché questi ignori una opportunità d'affari nella quale l'impresa per cui il corruttore lavora ha un proprio interesse; - da un addetto alla Ricerca & Sviluppo al Direttore R&D di società concorrente al fine di farsi rivelare segreti industriali quali informazioni segrete o invenzioni non ancora brevettate; - dall'Amministratore Delegato di una società al sindaco di una società terza (anche quotata) per carpire in anticipo rispetto al mercato informazioni sensibili e favorirne così la acquisizione del pacchetto di controllo da parte della società di appartenenza. - da un soggetto aziendale al liquidatore di una società per favorire l'acquisto a valore	ove applicabile, la verifica - anche a campione - della conformità della fatturazione alle prescrizioni di legge; i criteri e le modalità per l'emissione di note di debito e note di credito. <u>*ALPI ACQUE SPA*</u> *circa l'attività di trading, si precisa che la società non effettua tali operazioni. Si sono comunque descritti i relativi controlli a titolo informativo.* *Si richiama quanto indicato in relazione al rischio reato ex art. 24 D.Lgs.231/2001.* Nella gestione delle operazioni di trading devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che, nell'ambito del trading di petrolio, prodotti petroliferi, gas, energia elettrica, certificati verdi, derivati prevedano: le modalità di accreditamento delle controparti finanziarie; la verifica della presenza della controparte nell'elenco delle controparti finanziarie accreditate; la definizione di limiti di rischio per le operazioni di trading; la definizione delle tipologie di

Modalità di realizzazione del reato- Aree a rischio reato	Controlli preventivi
inferiore al mercato di un bene della società in liquidazione o per transigere un debito a valore inferiore a quello reale. - dall'Amministratore Delegato della società controllante al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della società controllata, affinché rilasci una attestazione di attendibilità del bilancio non conforme al vero con riferimento ad una operazione infragruppo a danno della controllata ed a vantaggio della controllante. Infine in relazione alla istigazione alla corruzione tra privati le fattispecie potrebbero essere ricondotte ai seguenti esempi: - offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti al Vertice Aziendale, dirigenti, ed in genere a soggetti aventi funzioni direttive (anche con riferimento all'area acquisti) di società clienti o a queste correlate al fine di favorire (violando i propri obblighi lavorativi) la propria società. - sollecito, anche per interposta persona, da parte del Vertice Aziendale, dirigenti, ed in genere a soggetti aventi funzioni direttive (anche con riferimento all'area acquisti) di società clienti o a queste correlate una promessa di denaro o altra utilità non dovuti al fine di favorire (violando gli obblighi	commodities/prodotti derivati che possono essere oggetto delle transazioni e le modalità per la relativa autorizzazione; - l'autorizzazione della transazione nel rispetto dei relativi limiti di rischio; - lo svolgimento di una verifica successiva all'operazione sull'allineamento dei prezzi praticati rispetto ai prezzi di mercato; - la verifica della completezza ed accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto nonché rispetto alla transazione effettuata. Nei rapporti con società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che, nell'ambito dei rapporti con società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgano attività professionali/istituzionali o di impresa dal cui svolgimento o mancato svolgimento possa derivare un vantaggio per la società o per le quali la stessa possa avere un interesse, prevedano: - l'individuazione delle tipologie di rapporti e le relative modalità di gestione; - le modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da

Modalità di realizzazione del reato- Aree a rischio reato	Controlli preventivi
lavorativi) la società	trasmettere agli esponenti di società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgano attività professionale e di impresa per le quali l'ente abbia un interesse o dalle quali possa derivare un vantaggio, con il supporto delle funzioni competenti. Inserimento nel Codice etico di specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti in rapporti con società concorrenti (ad. es., rispetto delle regole di corretta concorrenza; trasparenza e tracciabilità dei comportamenti; divieto di regalie o promesse di benefici). Attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, particolarmente dell'area commerciale, ricerca e sviluppo, progetti speciali e dell'alta dirigenza, affinché conoscano le principali nozioni in tema di reato di corruzione privata (in particolare norme di legge, sanzioni, fattispecie a rischio reato). Istituzione di una procedura volta a fornire ai soggetti aziendali alcune regole comportamentali da seguire nella gestione di rapporti con professionisti e soggetti appartenenti a società terze, che preveda: □ la segnalazione tempestiva ai superiori e

Modalità di realizzazione del reato- Aree a rischio reato	Controlli preventivi

	all'Organismo di Vigilanza aziendale di ogni richiesta di denaro o di regalia non giustificata dai normali rapporti amministrativi, ricevuta da soggetti appartenenti ad altre aziende;
	  nell'ambito della procedura che precede (o mediante autonomo protocollo) prevedere regole predefinite per il conferimento di incarichi o consulenze a soggetti terzi, ispirandosi a criteri di legalità, trasparenza, condivisione funzionale, inerenza e giustificabilità.
	
	Istituzione di una procedura per il controllo dei flussi finanziari e la tracciabilità dei pagamenti.
	Previsione di un meccanismo di segnalazione tempestiva ai superiori di qualsiasi situazione di conflitto di interessi che possa insorgere in capo a soggetti aziendali e relative modalità di intervento.
	Istituzione di una procedura che garantisca il rispetto dei criteri di legalità, trasparenza, condivisione funzionale e giustificabilità nel:
	  regolare la gestione della proprietà industriale ed intellettuale e di un protocollo volto a regolare l'acquisizione da parte della società di invenzioni o soluzioni innovative individuate o sviluppate da soggetti terzi;
	  disciplinare il rapporto con soggetti

Modalità di realizzazione del reato- Aree a rischio reato	Controlli preventivi
	appartenenti a società concorrenti, clienti. <u>*ALPI ACQUE SPA*</u> *La società non si occupa di trading, ciò precisato si rileva la presenza:* *- del Codice Etico;* *- di un sistema definito di responsabilità e deleghe.* *Risultano i seguenti controlli:* *- da un punto di vista contabile amministrativo da parte di soggetti qualificati della società;* *- dal Collegio Sindacale al quale spetta la vigilanza sull'adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società;* *- sempre dal Collegio Sindacale in relazione alla revisione legale dei conti;* *- dalla Società di Revisione in relazione alla revisione legale dei conti volontaria. Inoltre la società di revisione ha effettuato verifiche di sostanza sulle aree che compongono i cicli aziendali per quel che concerne la predisposizione della relazione della revisione volontaria del bilancio .* *Si richiama infine quanto indicato in relazione al rischio reato ex art. 24 D.Lgs.231/2001.*
Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale.	Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che, nell'ambito della

Modalità di realizzazione del reato- Aree a rischio reato	Controlli preventivi

	selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale, prevedano:
	  un processo di pianificazione delle risorse da assumere che tenga conto del fabbisogno;
	  l'individuazione dei requisiti minimi necessari (profilo) per ricoprire il ruolo e il relativo livello di retribuzione nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (ove applicabili) ed in coerenza con le tabelle retributive di riferimento;
	  la definizione di un processo di selezione del personale che disciplini:
	- la ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire;
	- la gestione dei conflitti di interesse tra il selezionatore e il candidato;
	- la verifica, attraverso diverse fasi di screening, della coerenza delle candidature con il profilo definito;
	  lo svolgimento di verifiche pre-assuntive, anche eventualmente nel rispetto di eventuali legislazioni estere finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che espongano la società al rischio di commissione di reati presupposto in tema di responsabilità dell'ente (con particolare attenzione all'esistenza di procedimenti penali/carichi pendenti, di conflitto di

Modalità di realizzazione del reato- Aree a rischio reato	Controlli preventivi
	interesse/relazioni tali da interferire con le funzioni di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio chiamati ad operare in relazione ad attività per le quali la società ha un interesse concreto così come con rappresentanti di vertice di società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa che abbiano un particolare rilievo ai fini aziendali); □ la definizione di eventuali circostanze ostative che si pongono solo come punto di attenzione all'assunzione a seguito del completamento delle verifiche pre-assuntive; □ l'autorizzazione all'assunzione da parte di adeguati livelli; □ le modalità di apertura e di gestione dell'anagrafica dipendenti; □ sistemi, anche automatizzati, che garantiscano la tracciabilità della rilevazione delle presenze in accordo con le previsioni di legge applicabili; □ la verifica della correttezza delle retribuzioni erogate. <u>*ALPI ACQUE SPA*</u> *La selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale avviene secondo la normativa vigente e secondo*

Modalità di realizzazione del reato- Aree a rischio reato	Controlli preventivi
	quanto previsto dal Codice Etico e dai regolamenti/iter aziendali.
Approvvigionamento di beni, lavori e servizi.	Previsione di procedure di autorizzazione delle richieste di acquisto attraverso: □ criteri e modalità di assegnazione del contratto; □ ricorso alla procedura di assegnazione diretta solo per casi limitati e chiaramente individuati, adeguatamente motivati e documentati, nonché sottoposti a idonei sistemi di controllo e sistemi autorizzativi a un adeguato livello gerarchico; □ un modello di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) informato alla trasparenza e a criteri il più possibile oggettivi; □ previsioni contrattuali standardizzate in relazione a natura e tipologie di contratto, contemplando clausole contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo nella gestione delle attività da parte del terzo con previsione delle attività da seguirsi nel caso di eventuali scostamenti. <u>*ALPI ACQUE SPA*</u> *Si richiama quanto indicato in relazione al rischio reato ex art. 24 D.Lgs.231/2001.*

Con particolare riferimento al c.d. "Falso in bilancio" si rilevano tra l'altro l'esistenza dei seguenti controlli

AREE DI RISCHIO	CONTROLLI	ESITI
VERTICE AZIENDALE Area Amministrativo Contabile	Predisposizione di regole etico/comportamentali all'interno della Società riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nell'attività di formazione del bilancio.	*Coloro ai quali è affidato il compito:* *- di tenere le scritture contabili;* *- archiviare la documentazione contabile;* *- inoltrare la documentazione fiscale al soggetto incaricato per la tenuta della contabilità;* *sono tenuti ad effettuare il proprio compito in modo accurato, completo, veritiero e trasparente e a consentire eventuali verifiche da parte di soggetti, anche esterni, a ciò preposti.* *Le evidenze contabili devono basarsi su informazioni precise e verificabili e devono rispettare pienamente le procedure interne in materia di contabilità.* *Ogni scrittura deve permettere di ricostruire la relativa operazione e deve accompagnarsi ad una adeguata documentazione.* *Tutte le azioni riguardanti l'attività della Società devono risultare da adeguate registrazioni che consentano di operare verifiche e controlli sul processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.* *Pertanto coloro che direttamente o indirettamente sono coinvolti nella attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari sono tenuti ad adempiere al proprio ruolo in modo accurato, completo, veritiero e trasparente e a consentire eventuali verifiche da parte di soggetti, anche esterni, a ciò preposti.* *È vietato ogni comportamento atto ad impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o revisione attribuite ai soci, agli organi sociali, alle autorità pubbliche di vigilanza, alle istituzioni od agli enti nello svolgimento delle rispettive attività e funzioni, verso cui sono garantiti la massima collaborazione e trasparenza.* *Chiunque venga a conoscenza di eventuali omissioni, errori o falsificazioni è tenuto a darne notizia al proprio responsabile*.
	Garanzia circa l'accuratezza dei dati di competenza per la corretta rappresentazione degli stessi in bilancio e nelle situazioni contabili periodiche con la elaborazione e la predisposizione degli accertamenti di competenza.	L'accuratezza si rileva anche dalla presenza di molteplici controlli. In particolare si constata la presenza della supervisione dell'Amministratore Delegato, delle aree dedicata alla rilevazione dei fatti contabili, del professionista che supporta fiscalmente e contabilmente la società e del Collegio Sindacale incaricato della Revisione Legale dei conti e della società di Revisione incaricata della revisione volontaria.
	Predisposizione di tutte le valutazioni necessarie alla corretta rappresentazione in bilancio delle attività e passività, incluse le operazioni c.d. "fuori bilancio".	Si richiama quanto sopra esposto. Inoltre si constata la presenza del Collegio Sindacale, organo deputato anche alla Revisione Legale, che effettua ulteriori controlli sulla corretta Rappresentazione del bilancio. Circa la predisposizione del Bilancio, si rileva la presenza di un controllo interno alla società, per il tramite dell'Amministratore Delegato supportato dall'area amministrativa contabile.
	Assicurare che sia stata rispettata la normativa fiscale e previdenziale in vigore.	Si richiama quanto sopra esposto nonché quanto indicato in merito al rischio reato "autoriciclaggio" per i debiti tributari. Inoltre la società è supportata da professionisti esperti in materia fiscale e previdenziale.
	Attestare che i dati, le valutazioni e le riconciliazioni fornite ed elaborate siano corrispondenti a	Si richiama quanto sopra esposto.

AREE DI RISCHIO	CONTROLLI	ESITI
	criteri di correttezza e veridicità, secondo quanto disposto dal codice civile e dai principi contabili di riferimento.	
	Assicurare che tutte le operazioni infragruppo e con parti correlate, di natura sia commerciale che finanziaria, siano formalizzate.	Risultano appositi contratti/ordini di acquisto sottoscritti, e tutte le operazioni risultano tracciabili e rappresentate nelle scritture contabili..
	Assicurare che tutte le operazioni Infragruppo e con parti correlate siano riportate in bilancio.	Si richiama quanto sopra esposto.
	Assicurare che la Nota integrativa contenga tutte le informazioni richieste dalla legge.	Si richiama quanto sopra esposto.
	Risulta il monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali al fine di tutelare il patrimonio sociale (art. 2622 c.c.), la trasparenza e la veridicità delle scritture sociali, in particolare dei bilanci (art. 2621 c.c.), verificando che la condotta dei soggetti attivi responsabili non sia di tipo commissivo ("espongono fatti non rispondenti al vero") ovvero omissivo ("omettono informazioni"), non si caratterizzi per l'intenzione di ingannare e non sia tale da conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto o da provocare un danno patrimoniale ai soci e ai creditori in merito alla a) predisposizione delle relazioni ai sensi degli: • art. 2428 c.c. (relazione degli amministratori); • art. 2446 c.c (relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società in caso di riduzione del capitale per perdite per oltre 1/3); b) predisposizione delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge (codice civile e leggi speciali): • art. 2447-novies c.c. (rendiconto finale del patrimonio destinato); • artt. 2501-ter - 2506-bis c.c (progetto di fusione o di scissione); • art. 2433-bis co. 5 c.c. (prospetto contabile e relazione sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria della società in caso di distribuzione di acconti sui dividendi); • art. 2277 co. 2 c.c. (inventario all'inizio della liquidazione); • art. 2490 c.c. (bilanci annuali intermedi);	Si richiama quanto sopra esposto. Si richiama quanto sopra esposto.

AREE DI RISCHIO	CONTROLLI	ESITI
	• artt. 2311 - 2492 c.c. (bilancio finale di liquidazione).	

Si rileva, rimandando al paragrafo seguente, che la società ha adottato apposito Codice Etico che regolamenta il corretto comportamento di tutti i dipendenti, compresi quelli coinvolti nelle attività di formazione del bilancio. La presenza di un organo di controllo deputato alla revisione legale dei conti comporta un ulteriore monitoraggio del rischio reato c.d. "*falso in bilancio*".

Inoltre al fine di garantire una concreta efficacia prevenzionistica del modello di organizzazione, gestione e controllo, la società si è adoperata tenendo presente:

- l'importanza della predisposizione di un sistema sanzionatorio e l'integrazione di quello già esistente in relazione ad eventuali violazioni del modello di organizzazione;

- la generale diffusione interna ed esterna del modello adottato e del codice etico;

- la necessaria informazione e formazione del personale;

- la creazione di un organismo che verifichi la corretta implementazione del modello, ne curi il continuo aggiornamento e comunichi periodicamente le conclusioni sull'attività svolta al vertice dell'azienda.

La società si adopera affinché risultino:

- il monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali al fine di tutelare il patrimonio sociale;

- la trasparenza e la veridicità delle scritture contabili, in particolare dei bilanci;

verificando che la condotta dei soggetti attivi responsabili non sia di tipo commissivo ovvero omissivo, non si caratterizzi per l'intenzione di ingannare e non sia tale da conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto o da provocare un danno patrimoniale ai soci e ai creditori.

In relazione Corruzione tra privati ed Istigazione alla corruzione tra privati si è altresì preso a riferimento le forme concrete di reato, le aree a rischio e gli iter atti ad evitarli unitamente ai soggetti che effettuano le opportune verifiche:

CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.) E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635-BIS C.C.)

FORME CONCRETE DI REATO	COME EVITARE LE FORME DI REATO	AREE DI RISCHIO /CICLI OPERATIVI	AREE AZIENDALI INTERESSATE	FIGURA ADDETTA AI CONTROLLI ANTICORRUZIONE	ULTERIORI ORGANI SOCIETARI CHE EFFETTUANO VERIFICHE	PROCEDURE/ITER OPERATIVI PRESENTI IN SOCIETA' ATTI AD EVITARE IL RISHCIO REATO	ESITI DEI CONTROLLI
TANGENTI	DIVIETO DI COSTITUIRE FONDI NERI	CICLO FINANZIARIO	AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E CLIENTELA - VERTICE AZIENDALE - DIRETTORE TECNICO	RPCT/ODV	SOCIETA' DI REVISIONE IN SEDE DI REVISIONE VOLONTARIA DELLE POSTE DI BILANCIO. COLLEGIO SINDACALE	Codice Etico, la presenza di una pluralità di soggetti nei processi chiave della società che mitigano il rischio reato.	richio monitorato
	DIVIETO DI TRATTATIVE INDIVIDUALI (ONE TO ONE)	CICLO PASSIVO	AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E CLIENTELA - VERTICE AZIENDALE - DIRETTORE TECNICO	RPCT/ODV	SOCIETA' DI REVISIONE IN SEDE DI REVISIONE VOLONTARIA DELLE POSTE DI BILANCIO. COLLEGIO SINDACALE	Codice Etico, la presenza di una pluralità di soggetti nei processi chiave della società che mitigano il rischio reato. Presenza di appositi regolamenti interni circa gli acquisti	richio monitorato
CONSULENZE FALSE O IMPROPRIE	DIVIETO DI ASSEGNARE CONSULENZE PRIVE DI GIUSTIFICATIVO	CICLO PASIVO	AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E CLIENTELA - VERTICE AZIENDALE - DIRETTORE TECNICO	RPCT/ODV		Codice Etico, la presenza di una pluralità di soggetti nei processi chiave della società che mitigano il rischio reato. Presenza di appositi regolamenti interni circa gli acquisti	richio monitorato
SERVIZI GRATUITI O VANTAGGIOSI	DIVIETO DI SOTTOSCRIVERE CONTRATTI PER LA FORNITURA DI SERVIZI NON IN REGOLA CON LE CONDIZIONI DI MERCATO	CICLO ATTIVO	AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E CLIENTELA - VERTICE AZIENDALE - DIRETTORE TECNICO	RPCT/ODV	SOCIETA' DI REVISIONE IN SEDE DI REVISIONE VOLONTARIA DELLE POSTE DI BILANCIO. COLLEGIO SINDACALE	Codice Etico, la presenza di una pluralità di soggetti nei processi chiave della società che mitigano il rischio reato. Presenza dell'AEEGSI	richio monitorato
	autorizzazione o concessione		AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E CLIENTELA - VERTICE AZIENDALE - DIRETTORE TECNICO	RPCT/ODV	SOCIETA' DI REVISIONE IN SEDE DI REVISIONE VOLONTARIA DELLE POSTE DI BILANCIO. COLLEGIO SINDACALE	Codice Etico, la presenza di una pluralità di soggetti nei processi chiave della società che mitigano il rischio reato.	richio monitorato
ASSUNZIONI DI FAVORE	DIVIETO DI ASSUMERE SOGGETTI PRIVI DI REQUISITI	AREA PERSONALE	RISORSE UMANE, VERTICE AZIENDALE, DIRETTORE TECNICO	RPCT/ODV	SINDACATI	Codice Etico, la presenza di una pluralità di soggetti nei processi chiave della società che mitigano il rischio reato.	richio monitorato
	DIVIETO DI ASSUMERE SOGGETTI IN CONFLITTO DI INTERESSI						
ACQUISTO DI BENI O SERVIZI A	DIVIETO DI SOTTOSCRIVERE CONTRATTI PER LA FORNITURA	CICLO PASSIVO	AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E CLIENTELA - VERTICE AZIENDALE - DIRETTORE TECNICO	RPCT/ODV	SOCIETA' DI REVISIONE IN SEDE DI REVISIONE VOLONTARIA DELLE POSTE DI BILANCIO. COLLEGIO SINDACALE	Codice Etico, la presenza di una pluralità di soggetti nei processi chiave della società che mitigano il rischio reato. Presenza di appositi regolamenti interni circa gli acquisti	richio monitorato
CONDIZIONI DI FAVORE	DI BENI O SERVIZI NON IN REGOLA CON LE CONDIZIONI DI MERCATO						
REGALIE, SPONSORIZZAZIONI, RAPPRESENTANZA (IVI INCLUSE SOVVENZIONI E SUSSIDI)	DIVIETO DI ACCETTARE O EFFETTUARE REGALIE se non per natura e valore tali da non compromettere l'immagine dell'azienda e da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore che non sia determinato dalle regole di mercato	CICLO PASSIVO, FINANZIARIO E RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI	AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E CLIENTELA - VERTICE AZIENDALE - DIRETTORE TECNICO	RPCT/ODV	SOCIETA' DI REVISIONE IN SEDE DI REVISIONE VOLONTARIA DELLE POSTE DI BILANCIO. COLLEGIO SINDACALE	Codice Etico, la presenza di una pluralità di soggetti nei processi chiave della società che mitigano il rischio reato. Presenza di appositi regolamenti interni circa gli acquisti.	richio monitorato
RAPPORTI CON SOCIETA'CORRELATE	UTILIZZO DELLE SOCIETA' CONTROLLATE E CORRELATE PER EFFETTUARE LE FORME DI REATO IN PRECEDENZA DESCRITTE	VERTICE AZIENDALE E PROCURATORI	VERTICE AZIENDALE - SOGGETTI DEL GRUPPO EGEA CHE OPERANO NELLA SOCIETA'	RPCT/ODV	SOCIETA' DI REVISIONE IN SEDE DI REVISIONE VOLONTARIA DELLE POSTE DI BILANCIO. COLLEGIO SINDACALE	Codice Etico, la presenza di una pluralità di soggetti nei processi chiave della società che mitigano il rischio reato.	richio monitorato
ISTIGARE ALLA CORRUZIONE	chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà	TUTTI I CICLI AZIENDALI CHE HANNO CONTATTO CON GLI STAKEHOLDERS E QUINDI TUTTI I CICLI AZIENDALI AFFERENTI	AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E CLIENTELA - VERTICE AZIENDALE - DIRETTORE TECNICO	RPCT/ODV		Codice Etico, la presenza di una pluralità di soggetti nei processi chiave della società che mitigano il rischio reato.	richio monitorato
	amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci,, nonché chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive che sollecitano per sè o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà	TUTTI I CICLI AZIENDALI CHE HANNO CONTATTO CON GLI STAKEHOLDERS E QUINDI TUTTI I CICLI AZIENDALI AFFERENTI	AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E CLIENTELA - VERTICE AZIENDALE - DIRETTORE TECNICO	RPCT/ODV		Codice Etico, la presenza di una pluralità di soggetti nei processi chiave della società che mitigano il rischio reato.	richio monitorato

Tale analisi ha evidenziato che il rischio è monitorato e che sono presenti una molteplicità di soggetti nei processi chiavi della società che effettuano i dovuti controlli.

Sistema di Controllo

Il sistema di controllo si basa:

- sulla formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo;
- sulla tracciabilità degli atti e sulla valutazione complessiva delle forniture;
- su quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016;
- sulla predisposizione di appositi iter inerenti il ciclo attivo, passivo, finanziario, amministrativo e di bilancio;
- sulla presenza delle verifiche espletata dal Collegio Sindacale (inclusa la revisione legale) e dalla Società di Revisione (per la revisione facoltativa);
- sulle procedure ISO 9001:2008;
- sul Regolamento per l'affidamento dei servizi di progettazione e affini di importo inferiore a 100.000 euro;
- sul Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori sotto soglia;
- sui check effettuati in relazione alle letture dei contatori (a titolo di esempio: presenza di geolocalizzazione dell'operatore tramite GPS per verificare la corretta lettura dei valori, oltre alla richiesta della foto del contatore);
- supporti degli applicativi contabili circa la bollettazione e la redazione del bilancio;
- sul Codice Etico.

Circa il reato "false comunicazioni sociali" (ivi incluso il c.d. "falso in bilancio") si richiama quanto indicato nella Sezione Speciale A con particolare riferimento al ciclo attivo, passivo, finanziario e alle attività amministrativo-contabili. Ne consegue che appare di notevole importanza la comunicazione imposta dalla legge dei fatti materiali rilevanti, che risultano trasversali ad una molteplicità di processi, mentre le principali aree a rischio possono essere così riepilogate:

- Vertice Aziendale;
- Area Amministrativo-Contabile;

oltre ai flussi informativi con il Collegio Sindacale, con l'Organismo di Vigilanza e con la società di Revisione (per la revisione legale volontaria).

Circa la predisposizione del Bilancio, si rileva la presenza di un controllo interno alla società, per il tramite dell'Amministratore Delegato e del Consigliere Delegato, della referente del servizio amministrativo e clientela ed esterno da parte del professionista (consulente fiscale) che supporta la società nella redazione del bilancio e delle dichiarazioni fiscali.

Inoltre al fine di garantire una concreta efficacia prevenzionistica del modello di organizzazione, gestione e controllo, la società si è adoperata tenendo presente:

- l'importanza della predisposizione di un sistema sanzionatorio e l'integrazione di quello già esistente in relazione ad eventuali violazioni del modello di organizzazione;
- la generale diffusione interna ed esterna del modello adottato e del codice etico;
- la necessaria informazione e formazione del personale;
- la creazione di un organismo che verifichi la corretta implementazione del modello, ne curi il continuo aggiornamento e comunichi periodicamente le conclusioni sull'attività svolta al vertice dell'azienda.

La società si adopera affinché risultino:

- il monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali al fine di tutelare il patrimonio sociale;
- la trasparenza e la veridicità delle scritture contabili, in particolare dei bilanci;

verificando che la condotta dei soggetti attivi responsabili non sia di tipo commissivo ovvero omissivo, non si caratterizzi per l'intenzione di ingannare e non sia tale da conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto o da provocare un danno patrimoniale ai soci e ai creditori.

Circa l'impedito controllo, l'illecita influenza sull'assemblea, le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante e le operazioni in pregiudizio dei creditori si rileva l'esistenza di un sistema definito di responsabilità del vertice aziendale. Inoltre risultano presenti riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e l'organo amministrativo, per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/Corporate Governance.

Occorre inoltre precisare che la società non risulta quotata in borsa. Conseguentemente i reato attinenti a:

- aggiotaggio;

- ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;

non risultano commissibili, comportando il rischio reato eliso.

Ciò premesso si è comunque effettuata una analisi dell’area amministrativa e del flusso informativo circa la predisposizione dei documenti aziendali.

Circa Approvvigionamento di beni, lavori e servizi si richiama quanto indicato nella Sezione Speciale A .

Circa le spese di rappresentanza e omaggistica e sponsorizzazioni, questi oneri risultano di importo non significativo (si richiama quanto indicato nella Sezione Speciale A).

Si rileva la presenza nel Codice Etico di specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti e collaboratori.

In merito al ciclo finanziario si richiama quanto indicato nella Sezione Speciale A.

Circa la selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale si richiama quanto indicato nella Sezione Speciale A inoltre la selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale avviene secondo la normativa vigente e secondo quanto previsto dal Codice Etico e dai regolamenti/iter aziendali.

Circa Istigazione alla corruzione tra privati, nel richiamare quanti indicato nella Sezione Speciale A, si richiama la presenza:

- del Codice Etico che indica ai propri dipendenti e collaboratori il comportamento da seguire con gli stakeholders ;
- di un sistema definito di responsabilità e deleghe.

Risultano inoltre i seguenti controlli:

- da un punto di vista contabile amministrativo da parte di soggetti qualificati della società;
- dal Collegio Sindacale al quale spetta la vigilanza sull’adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società;
- sempre dal Collegio Sindacale in relazione alla revisione legale dei conti;
- dalla Società di Revisione in relazione alla revisione legale dei conti volontaria. Inoltre la società di revisione ha effettuato verifiche di sostanza sulle aree che compongono i cicli aziendali per quel che concerne la predisposizione della revisione volontaria del bilancio.

Obblighi di informazione

Fermo restando che le deroghe e/o le irritualità devono essere tempestivamente comunicate all'OdV, si richiama quanto indicato nella Sezione Speciale A in merito agli obblighi di informazione.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Sezione Speciale C

D. Lgs. 231/01	TIPOLOGIA DI REATO ex. D. Lgs. 231/2001
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Art. 25 quinquies (co. 1 lett. a)	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Approvazione:	Consiglio di Amministrazione del 06/02/2024

Indice Sezione Speciale C

Premesse 181
Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro in connessione all'art. 25 quinquies co.1 lett. a) - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 181
Aree a rischio 181
Controlli preventivi 187
Sistema di Controllo 193
Obblighi di informazione 194

Premesse

La presente Sezione Speciale, avente ad oggetto la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, si rivolge ai destinatari delle disposizioni poste a salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro della società nonché ai consulenti e *partners* della società**.**

Attraverso l'adozione della presente Sezione Speciale, si richiede a tutti i destinatari, così come indicati, di adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. 81/08 e dal D. Lgs. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/2001 in connessione all'art. 25 quinquies co.1 lett. a.

Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro in connessione all'art. 25 quinquies co.1 lett. a) - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Reati presupposto:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

Aree a rischio

L'art. 25 septies D.Lgs. 231/2001 prevede l'ipotesi di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche con riferimento ai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi o gravissime (art.590 c.p.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Presupposti dell'analisi del rischio.

1) Interesse e vantaggio

Le nozioni di interesse e vantaggio, originariamente previste solo per reati dolosi, hanno suscitato difficoltà interpretative e/o applicative quanto alla loro riferibilità anche ai reati colposi ex art. 25 septies D.Lgs. 231/2001, ciò con specifico riferimento alla concreta individuazione del possibile interesse e vantaggio dell'Ente nell'ipotesi dei reati di omicidio colposo o di lesioni colpose gravi o gravissime.

Parte della Giurisprudenza ha ravvisato l'interesse nella «tensione finalistica della condotta illecita dell'autore volta a beneficiare l'ente stesso, in forza di un giudizio ex ante, ossia da riportare al momento della violazione della norma cautelare» (così Trib. Torino, 10 gennaio 2013). Si ritengono imputabili all'ente solo le condotte consapevoli e volontarie finalizzate a favorire l'ente. Per contro, sarebbero irrilevanti le condotte derivanti dalla semplice imperizia, dalla mera sottovalutazione del rischio o anche dall'imperfetta esecuzione delle misure antinfortunistiche da adottare.

Altra parte della giurisprudenza e della dottrina ha invece inteso anche il criterio dell'interesse in chiave oggettiva, riferendolo alla tendenza obiettiva o esteriormente riconoscibile del reato a realizzare un interesse dell'ente (Trib. Trani, sez. Molfetta, sent. 26 ottobre 2009). Si dovrebbe, dunque, di volta in volta accertare se la condotta che ha determinato l'evento del reato sia stata o meno determinata da scelte rientranti oggettivamente nella sfera di interesse dell'ente.

In questi casi, dunque, l'interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto riferirsi alla condotta inosservante delle norme cautelari. Così, l'interesse o vantaggio dell'ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici. (Cfr. Linee Guida Confindustria, cit.).

Tale "interesse o vantaggio" per la Società potrà quindi, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, essere individuato nel risparmio di spesa ottenuto dall'Ente. La società potrà pertanto essere chiamata a rispondere dei reati conseguenti alla violazione di norme antinfortunistiche, poste in essere al fine di far risparmiare all'Ente determinate spese, ovvero di rendere lo stesso più competitivo sul mercato in assenza di rilevanti costi.

2) Aree aziendali a rischio dei reati rilevanti

In merito si richiama quanto riportato nelle Linee Guida di Confindustria, *cit.,* in base a cui riguardo "ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, non è possibile escludere in modo aprioristico alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può di fatto investire la totalità delle componenti aziendali".

3) Potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio

In merito si richiama quanto riportato nelle Linee Guida di Confindustria, *cit.,* in base a cui "*l'analisi delle possibili modalità attuative dei reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul*

lavoro, corrisponde alla valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 29 del decreto 81 del 2008".

4) Disciplina ex D.Lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

La presente analisi tiene conto delle indicazioni normative in merito al "*modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 di cui all'art. 30 D.Lgs. 81/2008*".

"Art. 30.

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attivita' di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attivita' di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attivita' di sorveglianza sanitaria;

e) alle attivita' di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attivita' di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attivita' di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attivita' svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonche' un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresi' prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneita' delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attivita' in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

(…)"

La presente analisi, infine, tiene conto delle indicazioni fornite dalla citate Linee Guida di Confindustria relativamente ai "*sistemi di controllo preventivo dei reati colposi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente*".

Per quanto concerne gli adempimenti in termini di sicurezza del lavoro, si rileva la nomina (formalizzata) di un:

- datore di lavoro;
- RLS;
- RSPP;
- Medico Competente;

i nominativi dei soggetti referenti/responsabili sono indicati nel documento "*Organizzazione aziendale per la sicurezza*" al quale si rimanda.

In considerazione della natura dei reati presupposto previsti dalla presente Parte Speciale si precisa che non è possibile escludere dalla analisi in ordine all'individuazione delle aree a rischio alcun ambito di attività, atteso che tale fattispecie di reati può di fatto investire la totalità delle componenti aziendali.

In conformità a quanto espresso nelle citate Linee Guida di Confindustria (peraltro indicate nella tabella seguente), l'analisi delle possibili modalità attuative dei reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con viola zione degli obblighi di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, corrisponde alla valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 29 del decreto 81 del 2008.

Nella presente sezione speciale si prende a riferimento anche la fattispecie di "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*" che pur collocato nell'art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001 presenta delle connessioni all'art. 25 septies D.Lgs. 231/2001 in relazione alle aree a rischio e alle attività di controllo (anche preventivo). Nel prosieguo viene data evidenza del dettato normativo ex art. 25 quinquies co.1 lett. a) fermo restando che la valutazione del rischio, i controlli preventivi ed il sistema dei controlli saranno indicate congiuntamente all'art. 25 septies D.Lgs. 231/2001.

Ciò precisato, con riferimento all'art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001 si rileva che con la Legge 29 Ottobre 2016 n. 199, entrata in vigore in data 4.11.2016, sono state apportate diverse modifiche al testo dell'art. 603 bis del codice penale rubricato "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*" con il contestuale inserimento di tale fattispecie tra i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001:

Art. 603 bis. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro"

La Legge 199/2016 ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto al cosiddetto "*caporalato*".

Il reato in esame, oggi, risulta slegato dal requisito dello svolgimento di "*un'attività organizzata di intermediazione"*, andando a colpire altresì chiunque "*utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno".* Ne consegue che non sono più necessarie le attività c.d. di "*caporalato*", ma è sufficiente, perché il fatto assuma rilevanza penale, l'utilizzo da parte del datore di lavoro di lavoratori sottoposti a condizioni di sfruttamento e in stato di bisogno.

A ciò deve aggiungersi che integra il reato in parola, rispetto alla fattispecie previgente, anche la condotta non caratterizzata da violenza, minaccia o intimidazione, posto che la violenza e la minaccia sono divenute oggi circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato.

Gli "*indici di sfruttamento*" enunciati dall'art. 603-bis c.p. assumono una connotazione più ampia, essendo oggi alcuni di essi parametrati, ad esempio, non più a condotte sistematiche di sottoretribuzione e violazione delle norme su orari, riposi, aspettativa e ferie, bensì a siffatte condotte anche solo "*reiterate*".

Di particolare rilievo è anche l'indice di sfruttamento relativo alla "***sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro"*** che ora rileva anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale (questo spiega il motivo dell'analisi congiunta delle due fattispecie)**.**

L'art. 6 della L. 199/2016, introduce il reato di cui all'art. 603-bis c.p. in seno all'art. 25-quinquies, co. 1, lett. a) D.Lgs. 231/01, prevedendo per l'ente le stesse gravissime sanzioni disposte per i diversi reati di "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" (art. 600 c.p.), "Tratta di persone" (art. 601 c.p.) e "Acquisto e alienazione di schiavi" (art. 602 c.p.):

– sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;

– sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 D.Lgs. 231/01, senza esclusioni, per una durata non inferiore ad un anno;

– interdizione definitiva dall'attività, se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.

Appare dunque evidente la pericolosità insita nella previsione di tali sanzioni estreme, collegate ad un reato non più limitato a chi svolge attività organizzata di intermediazione, non più legato a violenza e minaccia come elementi costitutivi e connotato da "*uno sfruttamento*" i cui indici si rinvengono nella semplice reiterazione di condotte di retribuzione difforme, violazione delle norme su orario, riposo, aspettativa e ferie o nella mera sussistenza di violazione delle norme antinfortunistiche, anche non tali da esporre a pericolo il lavoratore. In definitiva per i controlli preventivi e per il sistema di controllo si prenderà a riferimento congiuntamente il rischio reato ex art 25 septies e l'art. 25 quiquies co.1 lett. a).

Controlli preventivi

I controlli preventivi individuati nelle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, risultano essere:

Aree/settori a rischio reato	sistemi di controllo preventivo
Tutte le aree aziendali	Codice etico aziendale in quanto espressione della politica aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro Struttura organizzativa con compiti e responsabilità definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'impresa – articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche adeguate e i poteri necessari per valutare, gestire e controllare il rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 30, comma 3, d.lgs. n. 81/2008).

Aree/settori a rischio reato	sistemi di controllo preventivo
	- esplicitazione dei compiti della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori, dell'RSPP, del medico competente e di tutti gli altri soggetti, presenti in azienda e previsti dal decreto 81 del 2008 relativamente alle attività di sicurezza di rispettiva competenza, nonché le connesse responsabilità; - evidenza documentale dei compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli eventuali addetti allo stesso servizio, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente. □ organizzazione della formazione e dell' addestramento secondo le esigenze rilevate periodicamente, tenendo in considerazione le peculiarità delle diverse aree di rischio e delle professionalità del personale che vi opera, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 36-37 D.Lgs. 81/08 □Comunicazione e coinvolgimento attraverso : - consultazione preventiva della RLS, ove presente, e del medico competente, ove previsto, in merito alla individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive;

Aree/settori a rischio reato	sistemi di controllo preventivo

	- riunioni periodiche che tengano conto non solo delle richieste fissate dalla legislazione vigente, ma anche delle segnalazioni ricevute dai lavoratori e delle esigenze o problematiche operative riscontrate.
	
	  Gestione operativa regolata, in particolare con riferimento a :
	- assunzione e qualificazione del personale;
	- organizzazione del lavoro (e delle postazioni di lavoro per la salute e sicurezza dei
	lavoratori);
	- acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda e comunicazione delle opportune
	informazioni a fornitori ed appaltatori;
	- manutenzione normale e straordinaria;
	- qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori;
	- gestione delle emergenze;
	- procedure per affrontare le difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di controllo.
	  sistema di monitoraggio
	verifica del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate idonee ed efficaci, monitoraggio pianificato delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione attraverso:

Aree/settori a rischio reato	sistemi di controllo preventivo
	- programmazione temporale delle verifiche (frequenza); - attribuzione di compiti e di responsabilità esecutive; - descrizione delle metodologie da seguire; - modalità di segnalazione delle eventuali situazioni difformi. <u>*ALPI ACQUE SPA*</u> *Il sistema di gestione per la qualità prevede al suo interno le attività di controllo necessarie a verificare la conformità agli standard UNI EN ISO 9001:2008. Tali procedure ISO 9001 sono incentrate sulla qualità dell'attività di gestione dell'Acquedotto.* *Per quanto concerne la normativa in termini di sicurezza del lavoro, nell'elaborazione delle procedure volte a dare puntuale applicazione all'art. 30 del D.Lgs. 81/08 la società ha tenuto conto, ove possibile ed anche attraverso una progressiva integrazione, delle procedure sviluppate nell'ambito del sistema di gestione per la qualità.* *Pertanto il sistema di gestione per la qualità adottato costituisce un supporto di rilievo al fine dell'affidabilità del sistema di controllo interno nell'ambito di specifici processi societari.* *Resta inteso che il Modello Organizzativo,*

Aree/settori a rischio reato	sistemi di controllo preventivo
	per essere efficacemente attuato, dovrà utilmente essere integrato con il "sistema" degli adempimenti aziendali nascenti dagli obblighi di prevenzione e protezione imposti dall'ordinamento legislativo e, qualora presenti, con le procedure interne nascenti dalle esigenze di gestione della sicurezza sul lavoro.

La società si ispira la propria azione ai principi previsti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 81/08 obiettivo della presente sezione è quello di creare un sistema idoneo a prevenire i reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto nonché per l'art. 25 quinquies co.1 lett. a), in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'art. 30 del D. Lgs. 81/08, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge per le attrezzature, gli impianti, i luoghi di lavoro, gli agenti chimici, fisici e biologici, ecc.;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di formazione ed informazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Si segnala peraltro che, con riferimento alle principali attività di Alpi Acque SpA precedentemente elencate oggetto di interesse ai fini della presente Parte Speciale alla

Società sono applicabili le procedure del sistema di gestione qualità di cui alla certificazione secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 9001.2008, tra le quali:

- PR 02 “Audit Interni”;
- PR 03 “Non conformità”;
- PR07 “Gestione Fornitori”;
- PR 08 “Gestione Acquedotto”;
- PR 09 “Gestione Utenti”;
- PR 10 “Gestione della Progettazione”;

e delle seguenti procedure sicurezza:

01 Sopraluoghi, verifiche ed ispezioni nei pozzetti, installazione strumenti di misura, ricerca perdite, video ispezione con telescopio

02 Allestimento e smantellamento cantiere

03 Messa in quota di chiusini

04 Pulizia e spurgo con canal jet

05 Riparazione opere interrate

06 Realizzazione nuovi allacciamenti o rifacimento completo

07 Lavori in luoghi confinati

08 Lavori su tubazioni in cemento amianto

09 Ripristini stradali

10 Sostituzione apparecchiature e contatori, letture etc.

11 Segnalazione guasti ed anomalie e proposte di miglioramento

12 Manutenzione pompe dosatrici ed impianti di disinfezione

13 Pulizia dei serbatoi / vasche

14 Installazione e manutenzione pompe sommerse

15 Pulizia indumenti di lavoro (D.P.I.)

16 Movimentazione manuale dei carichi

17 Utilizzo di ipoclorito di sodio per la disinfezione delle acque

18 Operazioni di saldatura elettrica ed ossiacetilenica

19 Procedura di lavoro in sicurezza

20 Operazioni di verniciatura interna ed esterna tubazioni ed apparecchiature

21 Operazioni di lavaggio membrane impianto ad osmosi inversa

22 Scavi e reinterri

23 Carico trasporto e posa tubazioni

24 Lavorare all'aperto nei giorni di gran caldo

25 Pulizia dei locali

26 Controlli antincendio

27 Gestione infortuni e quasi infortuni

28 Manutenzione pannelli fotovoltaici tetto capannone

29 Trasporto prodotti chimici

Pertanto i principali processi sono già efficacemente disciplinati e verificati nell'ambito di tale sistema.

Sistema di Controllo

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, quale Responsabile del sistema di gestione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto soggetto ritenuto più idoneo e qualificato nel garantire i dovuti coordinamenti tra le varie figure e funzioni interessate, provvederà ad effettuare un monitoraggio, con cadenza trimestrale, sullo stato di attuazione del sistema di gestione della sicurezza redigendo, alla conclusione delle verifiche effettuate, un apposito *report* sull'attività svolta (si rimanda al paragrafo seguente); restano impregiudicate le attività di audit e di verifica sopra richiamate e disciplinate dal sistema qualità ed ambiente, ove concretamente applicabili.

Nello svolgimento delle attività sopra indicate l'RSPP potrà avvalersi, in particolare, dell'operato dei singoli "Responsabili" delle varie Procedure di gestione, qualora individuati in soggetti diversi dall'RSPP medesimo.

Nel caso in cui dovessero emergere situazioni rilevanti che compromettano l'applicazione ed attuazione del sistema (procedure gestionali della sicurezza e istruzioni operative), ivi comprese le condizioni di cui all'art. 30 comma 4 del D.Lgs. n. 81/08 e cioè qualora siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni ed all'igiene del lavoro (ivi inclusa la presenza di indicatori anomali in relazione agli indici di sfruttamento), ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico, sarà cura dell'OdV, anche su segnalazione del datore di lavoro, dei direttori, dell'RSPP o delle altre figure responsabili delle singole procedure, darne tempestiva comunicazione all'AD e/o al *Consigliere Delegato* ed al Collegio Sindacale (ove non coincidesse con l'OdV) proponendo le soluzioni opportune per una eventuale adeguata revisione del Modello.

Con riferimento al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello ai sensi dell'art. 30 co. 3 D.Lgs. 81/08 saranno passibili di sanzione coloro che, individuati quali destinatari delle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale, o delle procedure di gestione o istruzioni operative conseguenti alle stesse contenute nel sistema di gestione della sicurezza, si dovessero rendere alle stesse inosservanti.

Per quanto concerne invece i criteri di accertamento, contestazione, ed irrogazione della sanzione si rimanda integralmente alle disposizioni previste dalla Sezione "Sistema disciplinare" di cui alla Parte Generale del Modello.

La Società garantisce l'implementazione dei suindicati presidi (controlli preventivi e sistemi di controllo), in quanto compatibili, anche nell'ambito dello svolgimento di attività e processi in favore di altre società del Gruppo Egea, che vengono disciplinate mediante la stipula di specifici accordi contrattuali ai quali si rinvia.

Obblighi di informazione

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell'OdV si richiama integralmente quanto disciplinato e previsto nella Sezione Generale del Modello.

Dovranno, in particolare, venire segnalati all'OdV da parte:

- dell'RSPP: una relazione trimestrale contenente tra l'altro: corsi di formazione programmati ed effettuati, gli infortuni occorsi nel trimestre (con relativa nota esplicativa), richiamo di quelli relativi al trimestre precedente (se ancora l'infortunio non risulta terminato), l'indicatore di gravità e frequenza inail, procedure adottate ed in fase di redazione e/o adozione, osservazioni eventuali, indicazione di anomalie (ivi inclusi gli indicatori di sfruttamento connessi all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), segnalazioni degli infortuni "mancati", copia del registro infortuni o documento equipollente (atteso che è stato abrogato dal D.Lgs. 151/2015), comunicazione in relazione alle visite mediche effettuate nel periodo con relativa idoneità o meno del lavoratore (in caso di non idoneità o prescrizione occorre specifica nota esplicativa);
- dall'RSPP: tempestivamente il verificarsi di infortuni sul lavoro con prognosi superiore a 40 giorni o l'insorgenza di malattie professionali;
- delle funzioni aziendali interessate: gli esiti di eventuali ispezioni e/o accertamenti da parte degli organismi di vigilanza deputati al controllo del rispetto delle misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ARPA, ASL, VV.FF);

- delle funzioni aziendali interessate: l'instaurazione di un procedimento di natura civile, amministrativa e/o penale per violazione delle norme contravvenzionali in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori o per i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi per violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Sezione Speciale D

D. Lgs. 231/01	TIPOLOGIA DI REATO ex. D. Lgs. 231/2001
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
	Con particolare riferimento all'AUTORICICLAGGIO

Approvazione:	Consiglio di Amministrazione del 06/02/2024

Indice Sezione Speciale D

Premesse 198
Art. 25-octies d.lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio 198
Aree a rischio 209
Controlli preventivi 211
Sistema di Controllo 215
Obblighi di informazione 221

Premesse

Nella presente Sezione vengono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che rientrano nelle categoria dei reati ex Art. 25-octies "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio".

Art. 25-octies d.lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

Reati presupposto:

- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (Art. 648-ter 1 c.p.).

In merito si rileva che è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 292 del 17.12.2014 la Legge n. 186 del 15.12.2014 (in vigore dal 01.01.2015) che ha introdotto nell'ordinamento giuridico la nuova figura delittuosa dell'autoriciclaggio (art. 648.ter 1 c.p.).

La legge estende al nuovo delitto l'ambito operativo della responsabilità amministrativa degli enti *ex* D.Lgs. 231/2001.

Il delitto è punito a titolo di dolo generico, in quanto è stata oggettivata la finalità del soggetto agente di ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita del denaro o del bene o altre utilità provenienti da reato.

Operativamente commette reato di autoriciclaggio chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, "impiega, sostituisce, trasferisce i proventi (ossia il denaro, bene o altra utilità) in attività economiche o finanziarie, imprenditoriali o li impiega con finalità speculative", in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

I proventi derivanti dalla evasione fiscale (esempio: dichiarazione infedele, fraudolenta, omessa; emissione fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento d'iva e/o di ritenute, indebita compensazione) vengono in genere trasferiti o impiegati nell'attività economica, finanziaria, imprenditoriale o speculativa, compiendo quindi il reato di autoriciclaggio.

Occorre precisare che non si palesa il delitto di autoriciclaggio qualora i proventi dei reati presupposto vengano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale. Su tale

profilo, autorevole dottrina[21] si era posta il problema inerente la possibile applicazione all'ente collettivo (ossia soggetto non persona fisica) dell'esimente di cui al comma 5 dell'art. 648-ter.1 c.p.: "*non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale*". Allo stato risulta che il disposto di cui al citato comma 5 non appare destinato ad operare nei confronti degli enti, infatti, "*le nozioni di utilizzazione e godimento personale non paiono infatti affatto riferibili ad una persona giuridica, la quale, acquisita nel suo patrimonio una somma di denaro, qualsiasi utilizzo ne faccia inevitabilmente pone in essere comportamenti concretanti le condotte di impiego, sostituzione, trasferimento del denaro in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative*[22]*. Detto altrimenti, mentre ha senso escludere la rilevanza penale della condotta del singolo che dilapidi per il soddisfacimento di propri desideri voluttuari i proventi di un reato, medesime considerazioni non possono formularsi con riferimento ad una società, la quale, laddove sia beneficiata di una ricapitalizzazione del proprio patrimonio a mezzo di utilità provenienti da delitto, non potrà che utilizzare tali somme per il raggiungimento delle proprie finalità imprenditoriali, realizzando così quell'inquinamento dell'economia legale che il legislatore vuole prevenire e sanzionare.*"[23]

I punti focali del delitto di autoriciclaggio possono così riassumersi:

- **il soggetto attivo è colui che abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo** (c.d. reato presupposto – dolo generico);
- la condotta vietata consiste nell'impiegare, sostituire, trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da tale delitto;
- **la condotta deve essere strutturata in modo da ostacolare concretamente la identificazione della loro provenienza delittuosa**;
- la sanzione prevista è la reclusione da due ad otto anni e la multa da euro 5.000 ad euro 25.000. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da

[21] *Fonte: Antiriciclaggio Nuovi obblighi e procedure – Autore: Ciro Santoriello –Altalex Editore*
[22] Rossi, Note in prima lettura, cit., p. 13.
[23] *Fonte: Antiriciclaggio Nuovi obblighi e procedure – Autore: Ciro Santoriello –Altalex Editore –cit. pag.121*

delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. È prevista una aggravante se il fatto è commesso nell'esercizio di una attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale; è prevista un'attenuante ad effetto speciale (fino alla metà della pena) in caso di collaborazione ovvero quando il responsabile dell'illecito si adoperi efficacemente per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove e per individuare i proventi delittuosi.

Ne consegue che il reato di autoriciclaggio tutela principalmente il corretto funzionamento del mercato e dei traffici commerciali, insidiati significativamente dalla re-immissione di "capitali sporchi" nel circuito dell'economia legale. Pertanto la susistenza del reato dipende dal verificarsi della "ripulitura" del denaro di provenienza delittuosa ovvero l'inquinamento del circuito economico mediante la re-immissione del citato denaro. In sostanza il reato di autoriciclaggio è configurabile solo in presenza di un reato cosiddetto presupposto ovvero di un delitto antecedente commesso e da cui proviene il denaro e l'utilità sottoposta a "ripulitura" (ossia a "*laundering*").

Presupposto del delitto di autoriciclaggio è la precedente commissione di un delitto non colposo.

Le ipotesi statisticamente più frequenti di reato presupposto sono le fattispecie fiscali/tributarie.

In merito, si segnala che in data 7.10.2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7.10.2015 il D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158 emanato in attuazione della L. 11 marzo 2014 n. 23. Dette fattispecie, sono state da ultimo modificate dal legislatore a mezzo del D.L. 24/2019 convertito con modifiche dalla L. 157/2019, mediante il quale sono state abbassate molte delle soglie quantitative di punibilità e, contemporaneamente, vi è stato un complessivo inasprimento delle cornici edittali. Più importante, la summenzionata novella normativa ha introdotto alcuni dei reati tributari qui di seguito elencati nell'alveo dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001.

In particolare, il decreto ha così riformulato le seguenti fattispecie penali tributarie:

- ART. 2 D.LGS. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

"*E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per*

operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.".

- ART. 3 D.LGS. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)

" 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."

Particolarmente rilevante appare il soppresso riferimento alle "scritture contabili obbligatorie"; ne consegue che il reato è ora configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto

tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o ai fini dell'imposta sul valore aggiunto anche se non tenuto alla tenuta delle scritture contabili.

ART. 4 D.LGS. 74/2000 (Dichiarazione infedele)

"1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione da due a cinque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, e' superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a euro milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilita' di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".

ART. 5 D.LGS. 74/2000 (Omessa dichiarazione)

"1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1.bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto".

ART. 8 D.LGS. 74/2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

"E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di piu' fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

ART. 10 D.LGS. 74/2010 (Occultamento o distruzione di documenti contabili)

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari*".

In tal caso la modifica ha riguardato esclusivamente il trattamento sanzionatorio prevedendosi un innalzamento della pena.

ART. 10-bis D.LGS. 74/2000 Omesso versamento di ritenute dovute o certificate

"*1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta"*[24].

[24] La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno - 14 luglio 2022, n. 175 (in G.U. 1ª s.s. 20/07/2022 n. 29), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23) - nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o» nel testo dell'art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205) e dello stesso art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alle parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o»" e "in via consequenziale,

ART. 10-ter. D.LGS. 74/2000 (Omesso versamento di IVA)

"*E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta*".[25]

ART. 10- quater D.LGS. 74/2000 (Indebita compensazione)

"1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro".

ART. 11 D.LGS. 74/2000 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)

"1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su alcuni beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sè o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni".

---

ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 158 del 2015, e dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alle parole «dovute o» contenute nella rubrica della disposizione".

[25] La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 8 aprile 2014, n. 80, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38".

Tra le altre significative innovazioni si segnala l'introduzione dell'art. 12-bis, avente ad oggetto un'ipotesi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo e del profitto del reato.

In particolare la nuova norma recita: "*1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.*

2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca e' sempre disposta".

Di notevole rilievo appare poi l'introduzione di una clausola di non punibilità connessa all'integrale pagamento del debito tributario introdotta all'art. 13 ai senso del quale: "I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonchè del ravvedimento operoso.

2. I reati di cui agli articoli 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, semprechè il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell' applicabilita' dell'articolo 13-bis, e' dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione e' sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione".

L'articolo 13 bis, invece, prevede, per i delitti rispetto i quali non è applicabile la causa estintiva di cui all'articolo 13, una circostanza attenuante speciale correlata al pagamento dei

debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi; anche in questo secondo caso il termine ultimo è rappresentato dalla dichiarazione di apertura del dibattimento.

Nell'ottica del legislatore, pertanto, la repressione dell'autoriciclaggio dovrebbe rappresentare una rilevante modalità di contrasto all'evasione fiscale.

In merito alla connessione tra reato tributario e l'autoriciclaggio occorre prendere a riferimento due aspetti:

1. le violazioni fiscali producono un "profitto" (ottenuto mediante il risparmio di spesa) nei confronti del contribuente infedele, ma ciò non significa che tale guadagno sia sempre suscettibile di un re-impiego (appunto di "autoriciclaggio");
2. la modalità con la quale il contribuente viene a disporre del profitto può essere ricondotta a due fattispecie:
    a. Dichiarazione infedele (art. 4, Dlgs 74/2000), Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis, Dlgs 74/2000), Omesso versamento di Iva (art. 10-ter, Dlgs 74/2000);
    b. i restanti reati tributari, ossia i delitti di frode fiscale ed in particolare l'emissione o utilizzazione di fatture riferite ad operazioni inesistenti.

Sull'argomento si è espressa autorevole dottrina[26] precisando che: "*se una somma di denaro rappresentante il provento di un crimine non perde la sua individualità anche quando viene a confondersi nel patrimonio del criminale, allora la medesima conclusione deve assumersi quando tale circostanza venga valutata nell'ottica dell'art. 648-ter.1 c.p.* (cfr autoriciclaggio) *in relazione ad un illecito tributario; di conseguenza, l'imprenditore che, dopo non aver adempiuto l'obbligo tributario, investa* (ovvero sostiene spese per la sua azienda, come ad esempio il pagamento dei dipendenti) *nella sua azienda un importo di valore pari all'imposta evasa altro non fa che far confluire tale risparmio di spesa nel patrimonio della società e con ciò non dà certo al denaro non versato al fisco una destinazione tale da renderne non accertabile il beneficiario finale ed inaccessibile l'apprensione da parte del Fisco – tanto è vero che la stessa Cassazione a Sezioni Unite ammette in questo caso la possibilità di sottoporre a sequestro, nel patrimonio aziendale, una somma di valore corrispondente all'imposta evasa, presupponendo per l'appunto che non vi sia stato alcun trasferimento o sostituzione o impiego delle somme originarie*".

[26] *Fonte: Antiriciclaggio Nuovi obblighi e procedure – Autore: Ciro Santoriello –Altalex Editore*

Ne consegue che il fatto che un imprenditore che paghi i propri dipendenti grazie ai proventi (ossia risparmio di spesa) della "evasione" non costituirebbe autoriciclaggio perché non frappone alcun impedimento circa l'individuazione della provenienza delittuosa di tali beni. A riprova si consideri che l'analisi delle scritture contabili paleserebbe e non occulterebbe l'individuazione della provenienza delittuosa.

Scenario totalmente diverso si verifica con riferimento ad un reato fiscale caratterizzato da falsa fatturazione, magari con la usuale tecnica di pagare le somme indicate nella fattura mendace per poi vedersi retrocesso il corrispettivo dall'emittente della fattura. In questo caso nessuna criticità sembrerebbe esistere in merito alla presenza di autoriciclaggio. Si precisa infine che l'attività di utilizzo di false fatturazioni si presta ad essere l'illecito presupposto del delitto di riciclaggio o autoriciclaggio solo quando la retrocessione delle somme da parte dell'emittente la fattura segua la presentazione della dichiarazione dei redditi in cui sono inserite le fatture mendaci.

In questo contesto normativo viene introdotta la modifica all'art. 25 octies D.Lgs. 231/2001 operata dall'art. 3 comma 5, Legge 186/14, per la responsabilità da illecito delle persone giuridiche:

"*1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e* ***648-ter.1*** *del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

In merito si possono sintetizzare due tesi presenti:

IPOTESI 1: La "*provvista*" deve derivare da un reato rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001 per l'ente stesso. **Ne consegue che per generare una responsabilità dell'ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 il reato-presupposto "autoriciclaggio" deve essere uno dei reati-**

presupposto che già determinano la responsabilità dell'ente stesso ai sensi del D. Lgs. 231/2001[27]. In sostanza autorevole dottrina[28] ha precisato che: "

a) lo stretto legame che deve intercorrere tra il reato della persona fisica e l'illecito della persona giuridica trova i suoi punti di forza nell'inserimento dell'autore del reato-presupposto in quello che possiamo definire organigramma dell'ente, in qualità di 'apicale' (anche di fatto) o di 'sottoposto' alla direzione o alla vigilanza di un apicale e nel fatto che detto reato-presupposto debba essere realizzato nell'interesse (esclusivo o almeno concorrente) od a vantaggio dell'ente 'di appartenenza', con l'ente che non risponderà qualora l'autore del reato (in questo caso solo ipoteticamente presupposto) abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi; il fatto-reato della persona fisica 'interna' alla persona giuridica dà origine, è strumentale e sfocia nel fatto-illecito di questa, di cui essa deve rispondere, ed è qualificabile come 'proprio' della persona giuridica in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega la prima alla seconda; la realizzazione del reato-presupposto non costituisce una determinazione autonoma ed individuale del soggetto-persona fisica, ma risulta essere una manifestazione di palese strumentalità al raggiungimento di un obiettivo criminoso della societas; per la concretizzazione della responsabilità diretta dell'ente i soggetti attivi dei reati-presupposto non devono servirsi della copertura della persona giuridica, intesa quale 'strumento occasionale'; il reato-presupposto deve essere perpetrato in esecuzione ed in aderenza ad una ben delineata strategia aziendale, posto che la commissione di un reato d'impresa si traduce in commissione di un reato per l'impresa ed 'in nome e per conto' di questa; il reato-presupposto e l'illecito della persona giuridica si caratterizzano per medesimezza di condotta e così di nomen iuris; la parte speciale del d. lgs. 231 del 2001 è costituita dagli illeciti degli enti derivanti dai reati-presupposto ed è tassativamente 'fissata' ed ogni nuovo reato-presupposto/illecito dell'ente necessita di espresso intervento normativo; l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo consente all'ente di non rispondere ai sensi del d. lgs. 231 allorquando sia idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

---

[27] Fonte: "note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del d. lgs. 231 del 2001 ed autoriciclaggio: criticità, incertezze, illazioni ed azzardi esegetici" - Prof. Alessandra Rossi – Diritto Penale Contemporaneo

[28] Fonte: cit. pag.14: "note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del d. lgs. 231 del 2001 ed autoriciclaggio: criticità, incertezze, illazioni ed azzardi esegetici" - Prof. Alessandra Rossi

b) con l'autoriciclaggio il legislatore si è prefisso lo scopo di congelare il profitto in mano al soggetto che ha commesso il reato-presupposto, in modo da impedirne la sua utilizzazione maggiormente offensiva attraverso la re-immissione di proventi illeciti nel circuito legale e l'ostacolo alla tracciabilità della provenienza delittuosa:".

IPOTESI 2: La "provvista" può derivare anche da reati estranei al D. Lgs. 231/2001. Qualunque sia il reato-presupposto attraverso il quale si è generata la provvista, il suo reimpiego da parte dell'ente (con un comportamento connotato dalle caratteristiche previste dall'art. 648 ter1 c.p.) ne determina la responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Conseguentemente la "provvista" può derivare anche da reati estranei al D. Lgs. 231/2001, ivi inclusi quindi i reati fiscali/tributari NON richiamati dall'art. 25-quinquesdecies del D. Lgs. 231/2001.

La prima ipotesi – non a caso è stata definita dalla stessa autrice un "*azzardo esegetico*" - pone interessanti risvolti in merito al rischio reato connesso all'autoriciclaggio. Inoltre atteso che il presupposto dell'autoriciclaggio diventerebbe uno dei reati ex D.Lgs. 231/2001, la revisione del Modello si potrebbe "limitare" ad aspetti formali, inserendo il reato-presupposto dell'autoriciclaggio e facendo unicamente riferimento ai presidi ed ai principi di comportamento già posti in essere per la prevenzione dei reati già facenti parte del catalogo-reati previsto dal D. Lgs. 231/2001.

Tuttavia si è comunque stabilito di effettuare una ulteriore analisi dei principi di comportamento e delle attivazioni necessarie nella fattispecie in cui il "provento" può derivare anche da reati tributari estranei all'art. 25-*quinquesdecies* del D. Lgs. 231/2001, ricomprendendo nell'analisi oltre ai reati presupposto di cui agli artt. 2, 3, 8, 10 e 11 anche gli artt. 4, 5, 10-bis, 10-ter e 10-quarter della L. 74/2000, in quanto reati la cui commissione risulta strumentale alla fattispecie dell'autoriciclaggio.

Aree a rischio

In merito alle altre aree interessate nella individuazione della fattispecie "autoriciclaggio", si sono prese a riferimento le due tipologie di risorse che potrebbero generare il rischio reato:

- risorse esterne alla società;
- risorse interne alla società;

che hanno comportato l'individuazione dei seguenti processi e aree aziendali interessate:

PROVENIENZA RISORSE	*PROCESSI INTERESSATI*	REATI	Reati tributari correlati
ESTERNE ALLA SOCIETA	*operazioni sul capitale sociale:*		
	aumento capitale sociale	autoriciclaggio	
	finanziamento soci (finanziamento soci fruttiferi, infruttiferi, versamento in conto capitale, versamento in conto futuro aumento di capitale, versamenti in conto copertura perdite)	autoriciclaggio	
	emissione strumenti derivati riconducibili a partecipazione al capitale	autoriciclaggio	
	emissioni di titoli di debito	autoriciclaggio	
INTERNE ALLA SOCIETA'	CICLO PASSIVO	autoriciclaggio connesso a	fatturazioni false (check black list) falso in bilancio (si richiama quanto indicato nella Sezione Speciale)
	RAPPORTI INFRAGRUPPO	autoriciclaggio connesso a	rapporti infragruppo, compresa l'erogazione di servizi amministrativi e contabili ed eventuale cash pooling
	CICLO FINANZIARIO	autoriciclaggio connesso a	indebita compensazione di tributi pagamenti parziali di imposta (ossia "Chiunque, al fine di ottenere per se o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi") omesso versamento iva (se avvenuta una o più operazioni atte a rendere difficoltosa la ricostruzione dell'accaduto/contabilità aziendale) omesso versamento ritenute (se avvenuta una o più operazioni atte a rendere difficoltosa la ricostruzione dell'accaduto/contabilità aziendale)
	AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE	autoriciclaggio connesso a	occultamento documenti contabili falso in bilancio (si richiama quanto indicato nella Sezione Speciale)

Ne conseguono le seguenti aree/processi a rischio:

- Vertice Aziendale;
- Area Amministrativo-contabile ;
- Area Tesoreria/finanziaria (ossia il ciclo finanziario);
- Area acquisti (ossia il ciclo passivo);

oltre ai processi relativi ad operazioni inerenti l'aumento del capitale sociale (a titolo oneroso) e l'emissione di titoli di debito (anche obbligazionari) e di strumenti derivati riconducibili alla partecipazione al capitale sociale.

Per tali aree e processi si richiama quanto indicato nella Sezione Speciale A del Modello.

In relazione ai rischi reato ex art. 25 octies si rimanda al § Controlli preventivi.

Controlli preventivi

I controlli preventivi individuati nelle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, risultano essere:

Aree e attività aziendali a rischio	Controlli preventivi
Aree aziendali a rischio: □ Amministrazione □ Commerciale □ Finanza □ Direzione acquisiti; □ Marketing. Attività aziendali a rischio in relazione a: □ rapporti con soggetti terzi: - contratti di acquisto e/o di vendita con controparti; - transazioni finanziarie con controparti; - investimenti con controparti; - sponsorizzazioni. □ rapporti infragruppo: - contratti infragruppo di acquisto e/o di vendita; - gestione dei flussi finanziari; - investimenti infragruppo.	Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indicatori di anomalia previsti dall'art. 41, comma 2 del d. lgs. n. 231/2007 e individuati con successivi provvedimenti attuattivi (es. dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di "persone politicamente esposte", come definite all'art. 1 dell'Allegato tecnico del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE). Implementazione di apposita procedura di fatturazione in conformità alla normativa primaria e regolatoria del settore, a cui si

Aree e attività aziendali a rischio	Controlli preventivi
	rinvia, applicabile quando è necessario procedere alla fatturazione dei consumi dei clienti del servizio idrico. Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni. Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie. Verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.). Determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard. Identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e

Aree e attività aziendali a rischio	Controlli preventivi
	della valutazione delle offerte nei contratti standard. Identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità. Specifica previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio. Determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-ventures con altre imprese per la realizzazione di investimenti. Trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint-ventures con altre imprese per la realizzazione di investimenti. Verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint ventures (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence). Verifica sul livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio. Applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai reati societari e ai reati di market abuse. Adozione di adeguati programmi di

Aree e attività aziendali a rischio	Controlli preventivi
	formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio. <u>*ALPI ACQUE SPA*</u> *La società pone particolare attenzione affinché nelle procedure riguardanti il processo finanziario, e affinché tutte le attività ad esso collegate, siano ben definite e controllate le responsabilità delle funzioni preposte allo sviluppo delle singole attività e che tali responsabilità siano coerenti con il quadro dei controllo specifico ai fini del d.lgs. 231/2001.* *La registrazione dei movimenti finanziari viene effettuata dalla funzione amministrativa (servizio amministrazione e clientela) con periodicità almeno mensile (si richiama quanto previsto dalla* ARERA*) e con flussi contabili relativi alla bollettazione in parte automatizzati. La riconciliazione avviene ad opera del medesimo ufficio. Le riconciliazioni bancarie tra il saldo contabile e quello bancario vengono effettuate con periodicità mensile dal medesimo ufficio (fermo restando il controllo del Collegio Sindacale, organo deputato alla revisione legale).* *I principali poteri sono da esercitarsi dall'amministratore delegato e dal*

Aree e attività aziendali a rischio	Controlli preventivi
	consigliere delegato che comunque relazionano in sede di CdA e sono presenti apposite regole statutarie in merito a determinate operazioni. *L'autorizzazione ai pagamenti viene data dall'Amministratore Delegato.* *Si rileva che i flussi finanziari della società nei confronti dei fornitori in caso di appalti sono rintracciabili ai sensi della Legge 136/2010 che impone tale obbligo oltre al divieto dell'uso del contante.* *In ultimo con particolare riferimento ai controlli sul ciclo finanziario, si richiama che la società di revisione effettua una apposita revisione finalizzata al giudizio (su base volontaria) sul bilancio.* *L'analisi effettuata da parte del Collegio Sindacale (organo deputato alla revisione legale) delle dichiarazioni fiscali (Unico SC, IRAP, dichiarazione IVA, modello 770, spesometro) non hanno evidenziato anomalie.*

Sistema di Controllo

Il sistema di controllo si basa sulla:

- separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo;
- tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle operazioni;
- esistenza di referenti diversi per le fasi/attività del processo;
- esistenza di livelli autorizzativi sia per la richiesta che per l'ordine di pagamento o di messa a disposizione;

- effettuazione di periodica attività di riconciliazione dei conti intrattenuti con banche;
- tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo.

Il sistema di gestione per la qualità prevede al suo interno le attività di controllo necessarie a verificare la conformità agli standard ISO 9001:2008. Tali procedure sono basate sulla qualità dell'attività.

Si richiamano inoltre i controlli effettuati dall'organo di controllo deputato alla revisione legale dei conti che effettua specifici check anche nell'occasione della redazione del bilancio, nonché i controlli della Società di Revisione incaricata della revisione volontaria del bilancio.

Circa le scadenze tributarie (e i conseguenti debiti tributari) queste risultano monitorate dalla società nonchè dei professionisti in ambito fiscale, contributivo ed assistenziale.

In merito alle operazioni "straordinarie" (aumento di capitale sociale, emissione di titoli di debito e strumenti finanziari) la società non ha effettuato nel periodo in esame tali operazioni. Conseguentemente è stata presa a riferimento la normativa vigente e sono state indicate le linee guida da osservare.

AREE DI RISCHIO	CONTROLLI	ESITI
VERTICE AZIENDALE Operazioni su capitale sociale: Aumento capitale sociale a pagamento.	In caso di aumento del capitale sociale a pagamento viene in precedenza verificato quanto richiesto dall'art. 2438. (Un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate). Viene inoltre verificata l'assenza di perdite pari o superiori ad un terzo del capitale sociale di partenza.	Il Vertice aziendale nonché la compagine sociale in tali scenari vengono supportati da professionisti di primario standing.
	Sottoscrizione dell'aumento (c.d. capitale sottoscritto).	La tipologia di attività svolta e la struttura della compagine sociale presuppongono alcuni vincoli per la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale da soggetti terzi rispetto all'attuale compagine sociale. L'eventuale ingresso di un nuovo socio comporterà controlli inerenti: - la tracciabilità dell'apporto sottoscritto; - affidabilità e solvibilità del nuovo socio; Qualora l'aumento di capitale sociale sia in denaro, si applicheranno i controlli previsti per il ciclo finanziario. Qualora siano conferiti altri beni (es. crediti o beni materiali o immateriali) la società effettuerà i dovuti controlli di legge tenuto altresì conto della perizia di conferimento redatta da esperto ai sensi di legge..
	Versamento, integrale o dei soli	I sottoscrittori di azioni o quote di nuova

AREE DI RISCHIO	CONTROLLI	ESITI
	decimi legali (c.d. capitale versato).	emissione dovranno, all'atto della sottoscrizione, versare almeno il 25% del valore nominale delle quote sottoscritte nelle mani degli amministratori (art. 2439 c.c.) se è previsto sovraprezzo questo deve essere interamente versato; mentre all'aumento di capitale mediante conferimenti in natura o conferimenti di crediti si applicheranno le disposizioni degli artt. 2440 e seguenti. La società in tale fattispecie dovrà attenersi a quanto previsto dal dettato normativo.

AREE DI RISCHIO	CONTROLLI	ESITI
VERTICE AZIENDALE finanziamento soci (finanziamento soci fruttiferi, infruttiferi, versamento in conto capitale, versamento in conto futuro aumento di capitale, versamenti in conto copertura perdite).	Previsione statutaria.	
	Delibera assembleare.	Non è obbligatorio che la società adotti una formale delibera per richiedere di volta in volta finanziamenti ai soci, se nello Statuto è prevista la clausola di cui sopra. Si tenga conto inoltre che la delibera assembleare della società non è altro che un mero invito rivolto ai soci a finanziare la società, ma nessuno di essi può essere obbligato al finanziamento richiesto. La giurisprudenza del Tribunale di Roma ha stabilito che comunque sono obbligati al finanziamento i soci che in assemblea abbiano esplicitato il loro consenso all'operazione.
	Modalità di versamento delle somme.	I finanziamenti dei soci devono essere effettuati con mezzi tracciabili in rispetto delle norme antiriciclaggio che vietano i pagamenti in contanti per somme oltre il limite legale.

AREE DI RISCHIO	CONTROLLI	ESITI
VERTICE AZIENDALE emissione strumenti derivati riconducibili a partecipazione al capitale.	Previsioni statutarie; delibere; modalità di versamento delle somme.	Sono valide le osservazioni poste in precedenza.

Circa il Ciclo Passivo i relativi controlli ed esiti possono essere così schematizzati:

AREE DI RISCHIO	FATTISPECIE	CONTROLLI	ESITI
CICLO PASSIVO	Autoriciclaggio connesso a	Coerenza della documentazione	Presenza di appositi iter operativi nonché di

AREE DI RISCHIO	FATTISPECIE	CONTROLLI	ESITI
(APPROVIGIONAMENTO- ACQUISTO-INVESTIMENTI)	fatturazioni false, utilizzo di fornitori black list irrituali, correlazioni con falso in bilancio.	contabile con l'oggetto sociale e corrispondenza tra documentazione e acquisti effettuati.	regolamenti in relazione agli acquisti e della correlata normativa sugli appalti. Il Sistema di controllo si basa sulla formalizzata ed effettiva separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo.
		Esistenza e applicazione effettiva di un processo di accreditamento dei fornitori (per verifica delle controparti), valutando i criteri di selezione e controllando che le condizioni di fornitura prevedano una clausola che impone il rispetto del codice etico.	Risulta predisposto un albo fornitori. In merito la qualificazione dei fornitori in genere avviene sulla base di: - analisi dei requisiti di conoscenza tecnica, professionalità e specializzazione; - requisiti necessari presenti riconducibili allo specifico acquisto/servizio; - referenze ritenute attendibili, ecc. Si rileva che risulta in fase di predisposizione nei contratti/ordini di acquisto con i Consulenti ed i Partner un'apposita clausola nelle "condizini generali di fornitura" che richiama il rispetto del Codice Etico, del Modello nonché del relativo sistema sanzionatorio. Questo a riprova del monitoraggio del rischio reato.
		Tracciabilità delle ragioni sottostanti la scelta dei fornitori (processo di accreditamento fornitori e manutenzione del relativo albo, con particolare attenzione ai parametri attestanti l'effettiva attività delle imprese fornitrici e della sostenibilità finanziaria delle stesse nel medio termine).	Presenza di appositi regolamenti nei quale trova evidenza la valutazione e qualificazione del fornitore. Il Sistema di controllo si basa sulla tracciabilità degli atti e sulla valutazione complessiva delle forniture..
		Coerenza del prezzo delle transazioni con riferimento ai prezzi di mercato.	La coerenza del prezzo si sostanzia in base a: - analisi di elenchi di settore; - requisiti necessari previsti dal D.Lgs. 50/2016; - idoneità morale; - regolarità contributiva; - informativa circa l'eventuale possesso delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001 , OHSAS 18001; - requisiti di idoneità ex D.Lgs. 81/2008; - referenze ritenute attendibili..
		Definizione chiara e completa di oggetto, tempi e condizioni economiche delle forniture.	Presenza di appositi regolamenti per gli acquisti.
		Rilevazione e valutazione del metodo di controllo delle forniture e prestazioni.	Il responsabile del servizio valuta la regolarità della esecuzione. Tale giudizio sulla fornitura non può prescindere da quanto previsto in materia di sicurezza, ambiente e qualità. In definitiva la società, per le proprie forniture, effettua i controlli sia attraverso la funzione preposta sia tramite il soggetto che aveva richiesto il servizio/bene.
		Rilevazione e valutazione del processo di ciclo passivo, dalla definizione del budget attraverso le fasi di autorizzazione della spesa, emissione dell'ordine, contabilizzazione del pagamento.	I Responsabili individuano la necessità di approvvigionamento, richiedendo gli opportuni preventivi con relativa relazione tecnica; tale richiesta viene poi proposta all'Amministratore Delegato che approverà tale richiesta di acquisto dando avvio all'iter di gara/acquisto.
		Rilevazione e valutazione dei format contrattuali utilizzati (esistenza di standard e modalità di valutazione e autorizzazione di contratti fuori standard).	Si rileva la presenza di appositi format contrattuali.
		Rilevazione e valutazione dei sistemi di monitoraggio della regolarità dei pagamenti, nonché della coincidenza tra soggetto	Tale attività è trasversale tra l'area approvvigionamenti (ciclo passivo) e il processo finanziario. Ciò precisato il pagamento avviene: - una volta contabilizzata la fattura;

AREE DI RISCHIO	FATTISPECIE	CONTROLLI	ESITI
		destinatario dell'ordine e soggetto che riceve il pagamento.	- solo successivamente al controllo di conformità del bene e servizio fornito e la relativa autorizzazione da parte del responsabile
		Presenza del Collegio Sindacale, organo deputato anche alla revisione legale dei conti, che effettua i dovuti controlli.	È nominato il Collegio Sindacale incaricato della Revisione Legale dei conti.
		Esistenza ed effettiva applicazione di un processo di accettazione dei beni in entrata con verifica della corrispondenza del contenuto dei colli alla documentazione accompagnatoria e agli ordini di acquisto.	Si rimanda a quanto indicato in precedenza.

In merito al Ciclo Finanziario i relativi controlli ed esiti possono essere così schematizzati:

AREE DI RISCHIO	FATTISPECIE	CONTROLLI	ESITI
Ciclo Finanziario	Autoriciclaggio connesso a indebita compensazione; pagamenti parziali di imposta (ossia "*Chiunque, al fine di ottenere per se o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi*"); omesso versamento iva (se avvenuta una o più operazioni atte a rendere difficile la ricostruzione dell'accaduto/contabilità aziendale); omesso versamento ritenute (se avvenuta una o più operazioni atte a rendere difficile la ricostruzione dell'accaduto/contabilità aziendale).	Segregazione funzionale tra chi autorizza e gestisce le operazioni, chi effettua i pagamenti, chi registra contabilmente le operazioni e archivia la documentazione.	Il sistema di controllo si basa sulla: a) separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo; b) tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle operazioni; c) esistenza di referenti diversi per le fasi/attività del processo; d) esistenza di livelli autorizzativi sia per la richiesta che per l'ordine di pagamento o di messa a disposizione; e) esistenza di un flusso informativo sistematico; f) effettuazione di periodica attività di riconciliazione dei conti intrattenuti con banche; g) tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo. Tutte le attività prevedono un sistema di autorizzazioni, deleghe e separazione dei compiti per ciascuna delle attività dei singoli processi.
		Esistenza di adeguata documentazione giustificativa di incassi e pagamenti (ivi comprese riconciliazioni tra estratti contabili delle posizioni di clienti e fornitori e flussi finanziari effettivi).	Il controllo delle movimentazioni di conto corrente viene effettuato da parte dell'area amministrativo contabile per gli aspetti documentali, dall'Amministratore Delegato che vista i pagamenti (ove fossero di elevato ammontare), nonché dal soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti..
		Rilevazione e valutazione del processo di programmazione dei flussi finanziari e sistematica analisi degli scostamenti tra flussi effettivi e programmati.	L'Amministratore Delegato e/o il Consigliere Delegato supportato dal Direttore Tecnico e dall'area amministrativo contabile redige apposito cash-flow. Analogamente per la predisposizione del budget l'Amministratore Delegato viene supportato dal Direttore Tecnico e dall'area amministrativo contabile nonché dagli altri referenti di area (in relazione alle proprie esigenze finanziarie/investimenti/manutenzioni programmate) al fine di monitorare anche gli scostamenti dei valori a consuntivo rispetto a quelli preventivati.

AREE DI RISCHIO	FATTISPECIE	CONTROLLI	ESITI
		Gestione dei fondi aziendali e impiego di disponibilità liquide: adeguatezza della documentazione relativa alle controparti destinatarie degli impieghi.	Circa i pagamenti delle fatture passive l'area amministrativo contabile effettua la verifica amministrativa di rispondenza con l'ordine di acquisto.
		Partecipazioni societarie: assetti societari e di controllo delle società partecipate; partecipazioni in Paesi black list.	La società non detiene quote di partecipazione in paesi Black List.
		Coerenza tra i pagamenti effettuati e relativo scadenziario.	Esiste apposito iter operativo che permette di riscontrare eventuali non coerenze prima del pagamento
		Esistenza di riconciliazioni sistematiche dei movimenti e dei saldi dei conti correnti con le scritture contabili.	Si richiama quanto indicato in precedenza. si aggiungono i controlli espletati dal Collegio Sindacale organo preposto anche alla revisione legale
		Presenza dei processi di autorizzazione dei pagamenti con il riscontro del sistema delle deleghe, i poteri conferiti agli amministratori e delle procure rilasciate.	Si richiama quanto indicato nei punti precedenti.
		Esistenza di adeguata documentazione giustificativa (formazione delle decisioni, verifica delle controparti e dei rispettivi rappresentanti, in termini di poteri e posizione giuridica) e autorizzativa relativa a finanziamenti (ricevuti ed effettuati) e investimenti finanziari.	Operativamente vengono effettuate le seguenti valutazioni/controlli: - risulta presente una politica finanziaria organica funzionale ai progetti delle opere in corso; - avviene una valutazione economico/comparativa per la selezione delle più idonee fonti di finanziamento; - si riscontra una corretta rappresentazione a bilancio delle operazioni finanziarie a medio e lungo termine; - sussiste un accertamento della regolare ed economica stipula di contratti per l'acquisizione dei finanziamenti a medio e lungo termine; - sussiste una analisi dei fabbisogni finanziari e delle relative fonti di copertura; - è presente una autorizzazione da parte dell'organo gestorio per l'assunzione di passività a medio e lungo termine; - risulta un controllo delle condizioni applicate e dei vincoli di garanzia; - risulta una verifica del corretto impiego delle fonti; - risulta una verifica periodica delle risultanze contabili con i correlati piani di ammortamento; - sussiste il controllo delle garanzie rilasciate e della loro eventuale cancellazione/estinzione.
		Esistenza di un monitoraggio del pagamento delle imposte dirette, indirette, ritenute e contributi.	Risulta lo scadenziario monitorato anche dai professionisti che supportano la società per gli aspetti fiscali, contributivi e previdenziali. Le verifiche sono espletate anche dal Collegio Sindacale Organo deputato anche alla Revisione Legale.

Circa l'area Amministrativo Contabile i relativi controlli ed esiti possono essere così schematizzati:

AREE DI RISCHIO	FATTISPECIE	CONTROLLI	ESITI
Area Amministrativo	Autoriciclaggio connesso a	Presenza di strumenti contabili e	Presenza di un applicativo contabile idoneo ad

AREE DI RISCHIO	FATTISPECIE	CONTROLLI	ESITI
Contabile	occultamento documenti contabili, falso in bilancio (per quest'ultimo si rimanda a quanto indicato in precedenza)	di una organizzazione del piano dei conti.	evidenziare eventuali anomalie. Presenza di apposite regole comportamentali nel Codice Etico.
		Presenza degli organi di controllo e revisione legale, della corretta redazione e tenuta dei libri obbligatori e della correttezza formale e sostanziale delle informazioni fornite a terzi, siano esse da fornire a norma di legge o fornite volontariamente dalla società/ente.	Si rileva la presenza del Collegio Sindacale organo deputato anche alla Revisione Legale.
		Esistenza delle relazioni del revisore legale ove presente, della correttezza della rilevazione contabile dei fatti amministrativi, della rappresentazione delle stime, nonché l'eventuale omissione della rilevazione di operazioni o stime richieste dalla legge o dai principi contabili, nonché la correttezza degli adempimenti fiscali.	Si rileva la presenza del Collegio Sindacale organo deputato anche alla Revisione Legale.
		Verifiche atte ad evitare la presenza di dati e/o informazioni relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, occultati o non correttamente rappresentati (documentazione non tracciata, falsificata).	Tutte le attività risultano prevedere un sistema di autorizzazioni, deleghe e separazione dei compiti, per ciascuna delle attività dei singoli processi. Risultano apposite procedure qualità a supporto della società.
		Documentazione relativa alle operazioni straordinarie.	Allo stato non risultano effettuate operazioni straordinarie. Ad ogni modo la società pone particolare attenzione affinché, nelle procedure riguardanti il processo amministrativo e nelle attività ad esso collegate, siano definite e controllate le responsabilità delle funzioni preposte allo sviluppo delle singole attività e tali responsabilità siano coerenti con il quadro di controllo specifico ai fini del D.Lgs. 231/2001
		Documentazione relativa ai contenziosi e le condizioni di eventuali transazioni.	Vista la loro straordinarietà vengono gestiti direttamente dall'Amministratore Delegato con il supporto coadiuvato da consulenti esterni
		Non risultano accordi le cui condizioni contrattuali sono diverse da quelle standard o relativi a operazioni non di routine.	Gli accordi contrattuali risultano standard e secondo le procedure interne alla società.
		Esistenza di procedimenti penali a carico degli amministratori: NON RISULTANO	Nella fattispecie il Consiglio di Amministrazione.

Alla luce dei controlli preventivi e del sistema di controllo presente nella società l'area risulta presidiata (fermo restando che essendo l'azienda un sistema dinamico spetterà all'OdV monitorare ed effettuare costanti verifiche sui rischi reato in parola).

La Società garantisce l'implementazione dei suindicati presidi (controlli preventivi e sistemi di controllo), in quanto compatibili, anche nell'ambito dello svolgimento di attività e

processi in favore di altre società del Gruppo Egea, che vengono disciplinate mediante la stipula di specifici accordi contrattuali ai quali si rinvia.

Obblighi di informazione

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell'OdV si richiama integralmente quanto disciplinato e previsto nella Sezione Generale del Modello.

Inoltre l'area Amministrativo-Contabile dovrà dare evidenza:

- dei giroconti, cambio di assegni, compensazioni debiti e crediti effettuati di elevato ammontare (comunicazione semestrale);
- dei mancati pagamenti di debenze fiscali con la relativa motivazione (comunicazione tempestiva).

L'OdV dovrà verificare i seguenti elementi:

- livelli autorizzativi definiti in base ai quali le decisioni in materia di investimenti possano essere assunte solo dagli organi e dall'ufficio a ciò esplicitamente preposti sulla base del sistema dei poteri e delle deleghe in essere;
- la coerente e corretta applicazione dei poteri autorizzativi in materia di gestione degli investimenti;
- la segregazione nell'ambito del processo che prevede il coinvolgimento di una pluralità di attori, con responsabilità di gestione, verifica ovvero approvazione;
- la tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione di ogni attività del processo da parte della struttura coinvolta;

ossia tutti quegli elementi che possano rendere «trasparente» le modalità e le finalità dell'operazione.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Sezione Speciale E

D. Lgs. 231/01	TIPOLOGIA DI REATO ex. D. Lgs. 231/2001
Art 25 undecies	Reati Ambientali

Approvazione:	Consiglio di Amministrazione del 06/02/2024

Indice Sezione Speciale E

Premessa 225
Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 – Reati ambientali 225
Aree a rischio e controlli preventivi 239
Sistema di Controllo 246
Obblighi di informazione 250

Premessa

La presente Parte Speciale del Modello è finalizzata a prevenire la commissione dei reati ambientali, che possono essere commessi nell' esercizio dell'attività sociale previsti dall'articolo 25undecies del D. Lgs. 231/01 (di seguito Decreto), introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121 (*Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*), entrato in vigore il 16 agosto 2011.

L'obiettivo della Presente Parte Speciale è dunque di far sì che tutti i destinatari del Modello, nell'ambito delle attività, adottino regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Modello (sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale) e nel Codice Etico al fine di prevenire la commissione dei reati considerati rilevanti ai sensi dell'articolo 25 undecies del Decreto.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

1) indicare le "regole di comportamento" e le procedure che tutti i destinatari del Modello (amministratori, dipendenti, organi sociali, consulenti e collaboratori esterni) sono tenuti ad osservare al fine di una corretta ed efficace applicazione del Modello stesso;

2) fornire all'OdV ed alle funzioni aziendali che con lo stesso collaborano gli strumenti effettivi per lo svolgimento delle attività di vigilanza, controllo e monitoraggio sull'applicazione del Modello.

Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 – Reati ambientali

Reati Presupposto

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l´ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

- Distruzione o deterioramento di habitat all´interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell´impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

È opportuno innanzitutto premettere che, in considerazione della peculiare struttura della disciplina in tema di tutela dell'ambiente, sia essa contenuta nel D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), ovvero in differenti provvedimenti legislativi, connotata da una notevole complessità tecnica e dai frequenti rinvii a differenti provvedimenti legislativi di matrice nazionale e/o comunitaria, oltre che a tabelle e/o altri allegati esplicativi, si è ritenuto di limitarsi in questa sede ad una sintetica disamina delle singole condotte rilevanti ai sensi del

Decreto con l'indicazione delle ipotesi sanzionatorie previste dal medesimo e con esclusione delle fattispecie la cui irrilevanza ai sensi della presente Parte Speciale risulta di immediata evidenza.

Disciplina delle acque di cui al D.Lgs. 152/06 (T.U.A.)

L'articolo 25 *undecies* del Decreto include nel novero dei reati-presupposto alcune delle ipotesi contravvenzionali di cui all'art. **137 T.U.A.** ed in particolare:

a) **(art. 137 co.3 TUA):** scarico di acque reflue industriali, contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A Allegato 5 Parte III, in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione e/o di quelle imposte dall'autorità competente a norma degli artt. 107 co.1 e 108 co.4 del TUA (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote)
b) **(art. 137 co.5 primo periodo TUA):** superamento, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza TUA, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, dei valori limite fissati nella tabella 4 dell'Allegato 5 parte III, oppure superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni, dalle province autonome o dall'autorità d'ambito (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote)
c) (**art. 137 co.13 TUA**): violazione dei divieti di scarico (sversamento) in mare di sostanze e/o materiali inquinanti da navi ed aeromobili stabiliti da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote)
d) (**art. 137 co.2 TUA**): apertura o effettuazione di nuovi scarichi in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continuazione o mantenimento di detti scarichi dopo la revoca o la sospensione dell'autorizzazione medesima, quando dette condotte riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del TUA (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co.2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi)
e) (**art. 137 co.5 secondo periodo TUA**): supero, in relazione alle sostanze di cui alla tabella 5, Allegato 5, Parte III del TUA - nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali - dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5, Parte III, ovvero dei valori più restrittivi fissati dalle Regioni,

dalle Province autonome e dalle Autorità d'ambito, con riferimento anche ai valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5 (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co.2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi)

f) (**art. 137 co.11 TUA**): violazione dei divieti di scarico individuati dagli artt. 103 e 104 TUA, i quali stabiliscono in generale il divieto di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, fatte salve alcune eccezioni quali le fognature statiche al servizio di piccoli insediamenti e case isolate di cui all'art. 100 co.3, gli scarichi che provengono dal lavaggio di sostanze minerali ecc. (art. 103) ovvero, in presenza di apposita autorizzazione, lo scarico di acque provenienti dal processo di estrazione degli idrocarburi, dal lavaggio o dalla lavorazione degli inerti ecc. (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co.2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi).

Disciplina dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06 (T.U.A.)

L'articolo 25 *undecies* del Decreto prevede le seguenti ipotesi:

- con riferimento all'art. **256 TUA:**

a) (**art. 256 co.1 lett. a TUA):** svolgimento di attività connesse con la gestione di rifiuti non pericolosi in assenza dell'autorizzazione, iscrizione e/o comunicazione prescritte agli artt. 208-216 D. Lgs. 152/06; in particolare, la norma elenca una serie di attività quali la raccolta, il recupero, il trasporto, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione (sanzione pecuniaria fino a 250 quote)

b) (**art. 256 co.6 primo periodo TUA**): deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 227 TUA (sanzione pecuniaria fino a 250 quote)

c) (**art. 256 co.1 lett. b TUA**): svolgimento di attività connesse con la gestione di rifiuti pericolosi in assenza dell'autorizzazione, iscrizione e/o comunicazione prescritte agli artt. 208-216 del D. Lgs. 152/06; in particolare, la norma elenca una serie di attività quali la raccolta, il recupero, il trasporto, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote)

d) (**art. 256 co.3 primo periodo TUA):** realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote)

e) (**art. 256 co.5 TUA**): attività non consentite di miscelazione di rifiuti - in violazione del disposto dell'art. 187, che stabilisce il divieto di miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (la miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose). Ai sensi del disposto dell'art. 187, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 a condizione che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 177 co. 4 (secondo cui, in sintesi, i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente) e che l'operazione sia effettuata da un ente o da un'impresa autorizzati ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 e sia conforme alle migliori tecniche disponibili definite all' art. 183, co. 1, lett nn) (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).

f) (**art. 256 co.3 secondo periodo TUA**): realizzazione o gestione di discarica non autorizzata qualora la condotta abbia ad oggetto, anche in parte, rifiuti pericolosi (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co.2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi)

g) (**art. 256 co.4 TUA**): inosservanza, con riferimento alla gestione di una discarica o ad altre attività concernenti i rifiuti, delle prescrizioni autorizzative ovvero carenza dei requisiti e condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (sanzione pecuniaria prevista per i reati di cui all'art. 256 commi 1 e 3 ridotta della metà).

- con riferimento all'art. **257 TUA**:

a) la condotta di chi cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle "concentrazioni soglia di rischio" (CSR) senza provvedere, successivamente all'inquinamento, alla bonifica del sito inquinato in conformità al progetto approvato secondo il procedimento di cui all'art. 242 TUA; il secondo periodo della norma punisce la condotta di chi, provocando un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, ometta di effettuare l'immediata comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 242 TUA (sanzione pecuniaria fino a 250 quote)

b) il secondo comma dell'art. 257 TUA punisce - con pena più severa - le stesse condotte di cui al precedente punto a) quando l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose

(sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote)

- del successivo articolo **258 TUA** rientra, quale reato-presupposto, la sola ipotesi del comma 4 che punisce con la pena prevista per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) chiunque fornisca false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti e chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).
- l'**art. 259 TUA** sanziona chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento CEE 259/1993 (ora art. 2 co.35 regolamento CEE 1013/2006), ovvero traffico illecito transfrontaliero (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).
- l'**art. 260 TUA** sanziona l'attività di cessione, ricevimento, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate (sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote - ovvero da 400 a 800 nel caso in cui le suddette attività riguardino rifiuti ad alto contenuto radioattivo - e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co.2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi).

A norma del disposto di cui all'art. 25 undecies co.8 D.Lgs. 231/01, "se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 D.Lgs. 152/06 e all'art. 8 D.Lgs. 202/07, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 co.3 D.Lgs. 231/01".

- con riferimento all'art. **260 bis TUA**:

a) (**art. 260 bis co. 6 TUA**): predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, recante false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote)
b) (**art. 260 bis co.7 secondo periodo TUA**): condotta del trasportatore che, con riferimento a rifiuti pericolosi, omette di accompagnare il trasporto con la copia cartacea

della scheda di movimentazione SISTRI e, se necessario, con la copia del certificato analitico (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote)

c) (**art. 260 bis co.7 terzo periodo TUA**): condotta del trasportatore che durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione, e/o caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote)

d) (**art. 260 bis co.8 TUA**): trasporto di rifiuti da parte del trasportatore con una copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote ovvero da 200 a 300 se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi).

Disciplina delle emissioni di cui al D.Lgs. 152/06 (T.U.A.)

L'art. 25 *undecies* prevede nel novero dei reati-presupposto anche la fattispecie di cui all'art. **279 co. 5** D. Lgs. 152/06.

In particolare, è sanzionata la violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla Parte V del D. Lgs. 152/06, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 D. Lgs. 152/06 o dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente o come stabiliti nell'autorizzazione integrata ambientale, quando il suddetto superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).

Reati-presupposto in materia ambientale disciplinati dal Codice Penale a tutela dell'habitat e delle specie animali e vegetali selvatiche protette

Art. 727 bis c.p. *(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)*

Il reato si configura con la condotta - in ipotesi tenuta da "chiunque" - di uccisione, cattura o detenzione, fuori dai casi consentiti, di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta o una specie vegetale selvatica protetta, salvo che l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari ed abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Il reato in oggetto è una contravvenzione a <u>condotta plurima,</u> in quanto sono ravvisabili, all'interno della medesima fattispecie criminosa, più azioni illecite, in una sorta di

“progressione criminosa”. La consumazione del reato avviene poi indistintamente sia con la lesione che con la sola messa in pericolo del bene protetto.
E’ necessario precisare che il bene giuridico oggetto di tutela penale della disposizione di cui all’art. 727 bis c.p. sono le specie animali o vegetali selvatiche protette.
Sul piano dell’elemento soggettivo, trattandosi di un reato contravvenzionale, il disposto di cui all’art. 727 bis c.p. si configura tanto con dolo che con colpa.
La configurabilità del reato è esclusa quando:
l’azione illecita abbia ad oggetto una quantità trascurabile di esemplari in modo tale da non incidere significativamente sullo stato di conservazione della specie
fuori dai casi consentiti: la norma prevede espressamente la non punibilità nei casi in cui le condotte previste dal reato siano consentite per effetto di disposizioni di legge.
(sanzione pecuniaria fino a 250 quote).

Art. 733 bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto)

Il reato si configura con la distruzione, da parte di “chiunque”, di un habitat all’interno di un sito protetto o comunque con il deterioramento del medesimo attraverso la compromissione del suo stato di conservazione.
Il reato in oggetto è una contravvenzione a condotta plurima in quanto sono ravvisabili, all’interno della medesima fattispecie criminosa, due azioni illecite: distruzione e deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto.
Il momento consumativo del reato coincide con la lesione (distruzione dell’habitat) o con la concreta messa in pericolo (deterioramento con compromissione dello stato di conservazione dell’habitat) del bene protetto.
Il bene giuridico oggetto di tutela penale è “l’habitat all’interno di un sito protetto” che consiste in:

1. “qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’art. 4, paragrafi 1 o 2 della Direttiva 2009/147/CE”
2. “qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CE”.

Sul piano dell’elemento soggettivo invece, trattandosi di un reato contravvenzionale, il disposto di cui all’art. 733 bis c.p. si configura tanto con dolo che con colpa.
(sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).

Reati in materia di impiego di sostanze nocive per l'ozono ex Legge 549/93

L'art. 3 co. 6 L. 549/93 punisce la violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (sanzioni pecuniarie da 150 a 250 quote).

In relazione agli "eco-reati" si richiamano le innovazioni introdotte dalla Legge 68 del 22.05.2015 con particolare riferimento ai reati presupposto:

Titolo VI bis	**Elemento Materiale**	**Elemento Soggettivo**	**Sanzioni**
Inquinamento ambientale (articoli 452 bis e 452 quinquies)	chiunque cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1.delle acque o dell'aria o di porzioni estese e significative del suolo o del sottosuolo; 2di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e delle fauna.	Dolo (art. 452 bis)	-Sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote -Sanzioni interdittive per un periodo non superiore a un anno
		Colpa (art452 quinquies)	Sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote
Disastro ambientale (art.icoli 452 quater e 452 quinquies)	Sanzionato chiunque fuori dai casi ex art. 434 cp (ossia Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi) cagioni abusivamente un disastro ambientale ossia: -alterazione equilibrio ecosistema irreversibile o con eliminazione particolarmente onerosa tramite provvedimenti eccezionali; - rilevante offesa pubblica incolumità (per estensione o numero persone offese/esposte a pericolo)	Dolo (art. 452 quater)	-Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote -Sanzioni interdittive per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)
		Colpa (art. 452 quinquies)	Sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)	Sanziona chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.	Dolo (art. 452 quater)	Sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote (da Euro 77.400 ad Euro 774.500 -Sanzioni interdittive per un periodo non superiore a sei mesi. Se è attività prevalente: interdizione definitiva.
Traffico o abbandono materiale ad alta radio-attività (art. 452 sexies)	Salvo costituisca più grave reato, traffico abusivo o disfarsi illegittimo di materiale ad alta radioattività	Dolo	Sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote
Circostanze aggravanti (art. 452 octies)	- associazione *ex* art. 416 c.p. diretta in via esclusiva o concorrente allo scopo di commettere taluno dei nuovi reati ambientali -associazione *ex* art. 416-*bis* c.p. finalizzata a commettere taluno dei nuovi reati ambientali ovvero all'acquisizione della gestione o controllo di attività economiche, concessioni,autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale; dell'associazione *ex* art. 416 o 416-*bis* c.p. facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale (pene aumentate da un terzo alla metà).	Dolo specifico	Aumento della pena prevista fino a metà

La Legge n. 68 del 22.5.15, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015 e il D.Lgs. n. 21/2018 hanno introdotto nel Codice penale il titolo VI-bis "*Dei Delitti contro*

l´ambiente", con nuove fattispecie di reato. Per quel che riguarda la responsabilità da reato degli enti, la riforma interviene anche sull´art. 25-undecies del Decreto 231, aggiungendo le nuove fattispecie tra i reati presupposto (Titolo VI bis):

Inquinamento ambientale (articoli 452 bis)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni di estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Si rileva inoltre che correlato all'art. 452 bis risulta essere l'art. 452 ter *Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale,* ivi riportato a stralcio: se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis (cfr. Inquinamento ambientale) deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre

a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.
SANZIONI: la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote oltre alle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 D.Lgs. 231/01, per un periodo non superiore a un anno.
Disastro ambientale (452 quater) Fuori dai casi previsti dall'art. 434 (cfr Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi), chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
SANZIONI: la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote oltre alle sanzioni

interdittive previste dall'art. 9 D.Lgs. 231/01.
Delitti Colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies) Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis (cfr. Inquinamento ambientale) e 452-quater (cfr. Disastro ambientale) è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
SANZIONI: la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
Traffico o abbandono materiale ad alta radio-attività (art. 452 sexies) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
SANZIONI: la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

Circostanze aggravanti (art. 452 octies) Quando l'associazione di cui all'articolo 416 (cfr. associazione a delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis (cfr. associazione di tipo mafioso) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
SANZIONI: la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote.
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la

concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.
SANZIONI:

Aree a rischio e controlli preventivi

Con riferimento alle fattispecie ambientali rilevanti quali reati- presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 pare opportuno rilevare come, a norma dell'art. 5 D.Lgs. 231/2001, la responsabilità della Società possa configurarsi esclusivamente nell'ipotesi in cui il reato sia stato commesso nell'interesse (*il fine in vista del quale il soggetto ha posto in essere la condotta illecita e la cui sussistenza viene accertata con una valutazione ex ante, a prescindere dagli esiti della condotta delittuosa posta in essere*) e/o vantaggio dell'Ente (*l'oggettiva realizzazione di un profitto direttamente in capo all'Ente e la cui sussistenza viene accertata con una valutazione ex post tenendo conto degli effetti favorevoli per la Società derivanti dal reato commesso con particolare riferimento alla concreta acquisizione di un'utilità economica*).

Le nozioni di *interesse* e *vantaggio*, originariamente previste solo per reati dolosi (e dunque agevolmente individuabili anche con riferimento alle neointrodotte ipotesi delittuose dolose) hanno suscitato difficoltà interpretative e/o applicative quanto alla loro riferibilità anche ai reati colposi qual è la maggior parte di quelli oggetto della presente Parte Speciale (e cioè le fattispecie contravvenzionali introdotte con il D.Lgs. 121/11 nonché i delitti di disastro ambientale ed inquinamento ambientali colposi), ciò con specifico riferimento alla concreta individuazione del possibile interesse e vantaggio dell'Ente.

Secondo le prime interpretazioni (Cfr. Relazione dell' Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di Cassazione al D.Lgs. 121/11) "*la scelta di non riconfigurare i summenzionati parametri di imputazione e la circostanza che la maggior parte dei nuovi reati presupposto selezionati siano delle contravvenzioni, la cui condotta tipica è indifferentemente sorretta dal dolo e dalla colpa, potrebbe dover essere letta come indice della volontà del legislatore di interpretare il concetto di interesse in senso oggettivo e di correlare quest'ultimo, per l'appunto, alla condotta tenuta dall'agente qualificato nell'ambito dell'attività svolta per conto dell'ente*".

L'elaborazione di un criterio di interesse in senso oggettivo sembra riconducibile a quanto già affermato sul punto in sede giurisprudenziale con riferimento ai reati colposi di omicidio e lesioni personali commessi con violazione della disciplina sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 25 septies D.lgs. 231/2001.

In particolare, secondo la giurisprudenza la responsabilità dell'ente non dipenderebbe dalla direzione volontaristica attribuita alla condotta da parte dell'agente, essendo sufficiente che il reato sia connesso ad un "*obbiettivo riconducibile alla politica di impresa*" (Cfr. Tribunale di Trani, sez. dist. Molfetta, 11.01.10).

Con riferimento al criterio del vantaggio, la medesima giurisprudenza di merito ha ritenuto che "*esso può essere ravvisato laddove il soggetto agisca per conto dell'ente, con sistematiche violazioni di norme cautelari così da far rientrare quella condotta nella politica di impresa volta alla svalutazione della gestione in materia di sicurezza, con conseguente abbattimento dei costi e spese per l'adozione e l'attuazione dei presidi antinfortunistici, nonché ottimizzazione dei profitti*".

Tale interpretazione è stata fatta propria anche dalle citate Linee Guida di Confindustria secondo le quali, proprio con riferimento ai reati di natura colposa (ex art. 25 septies D,Lgs. 231/01) l'*interesse* o *vantaggio* dell'Ente può configurarsi nel risparmio di costi e/o di tempi che potrebbero discendere dall'omessa adozione delle misure prevenzionali la cui mancanza ha causato la commissione del reato stesso.

La Società potrà quindi, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, essere chiamata a rispondere dei reati conseguenti alla violazione di norme in tema di tutela ambientale posta in essere al fine di far risparmiare all'Ente determinate spese, ovvero di rendere lo stesso più competitivo sul mercato in assenza di rilevanti costi.

Ai fini della redazione della presente Parte Speciale si è preliminarmente proceduto all'attività di mappatura finalizzata ad individuare aree, attività e processi aziendali esposti,

con riferimento alla normativa ambientale sopra richiamata, al rischio di commissione dei reati rilevanti ex art. 25 *undecies* D. Lgs. 231/01.

Tale attività, in estrema sintesi, è consistita, in:

1) acquisizione e analisi della documentazione relativa all'organigramma aziendale, con specifico riferimento alle differenti realtà di cantiere;

2) acquisizione e analisi della documentazione aziendale relativa all'attribuzione di deleghe di funzione e/o incarichi in materia ambientale;

3) acquisizione e analisi della documentazione aziendale relativa ai provvedimenti autorizzativi esistenti.

All'esito della succitata attività di acquisizione, analisi e studio, si ritiene che tutte le fattispecie individuate dall'art.25 *undecies* D.Lgs. 231/01 possano in ipotesi rivestire rilevanza in termini di rischio di possibile commissione con riferimento alle diverse aree operative, fatta eccezione (viste le attività esercitate e quanto indicato dalla società) allo stato per :

- *art. 137 co.3 TUA*: scarico di acque reflue industriali, contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A Allegato 5 Parte III, in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione e/o di quelle imposte dall'autorità competente a norma degli artt. 107 co.1 e 108 co.4 del TUA (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);

- *art. 137 co.13 TUA*: violazione dei divieti di scarico (sversamento) in mare di sostanze e/o materiali inquinanti da navi ed aeromobili stabiliti da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);

- *art. 137 co.2 TUA*: apertura o effettuazione di nuovi scarichi in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continuazione o mantenimento di detti scarichi dopo la revoca o la sospensione dell'autorizzazione medesima, quando dette condotte riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del TUA (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co.2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi);

- *art. 137 co.5 secondo periodo TUA*: supero, in relazione alle sostanze di cui alla tabella 5, Allegato 5, Parte III del TUA - nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali - dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5, Parte III, ovvero dei valori più restrittivi fissati dalle Regioni, dalle Province

autonome e dalle Autorità d'ambito, con riferimento anche ai valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5 (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co.2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi);

- *art. 137 co.11 TUA*: violazione dei divieti di scarico individuati dagli artt. 103 e 104 TUA, i quali stabiliscono in generale il divieto di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, fatte salve alcune eccezioni quali le fognature statiche al servizio di piccoli insediamenti e case isolate di cui all'art. 100 co.3, gli scarichi che provengono dal lavaggio di sostanze minerali ecc. (art. 103) ovvero, in presenza di apposita autorizzazione, lo scarico di acque provenienti dal processo di estrazione degli idrocarburi, dal lavaggio o dalla lavorazione degli inerti ecc. (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co.2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi);

- *art. 256 co.5 TUA*: attività non consentite di miscelazione di rifiuti - in violazione del disposto dell'art. 187, che stabilisce il divieto di miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (la miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose). Ai sensi del disposto dell'art. 187, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 a condizione che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 177 co. 4 (secondo cui, in sintesi, i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente) e che l'operazione sia effettuata da un ente o da un'impresa autorizzati ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 e sia conforme alle migliori tecniche disponibili definite all' art. 183, co. 1, lett nn) (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote);

- *art. 256 co.3 secondo periodo TUA*: realizzazione o gestione di discarica non autorizzata qualora la condotta abbia ad oggetto, anche in parte, rifiuti pericolosi (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co.2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi);

- *art. 256 co.4 TUA*: inosservanza, con riferimento alla gestione di una discarica o ad altre attività concernenti i rifiuti, delle prescrizioni autorizzative ovvero carenza dei requisiti e condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (sanzione pecuniaria prevista per i reati di cui all'art. 256 commi 1 e 3 ridotta della metà);

- *art. 260 bis co.8 TUA*: trasporto di rifiuti da parte del trasportatore con una copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote ovvero da 200 a 300 se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi).

Invece per i restanti rischi reato ex art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001 e con riferimento alla puntuale individuazione di processi a rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale si precisa che questi sono identificabili con "l'area produttiva" e quindi con tutte le attività/processi di gestione di:

- fonti diversificate di approvvigionamento idrico,
- impianti di potabilizzazione,
- reti di distribuzione di acqua potabile,
- reti fognarie di raccolta acque reflue,
- impianti di depurazione e di riuso delle acque reflue urbane depurate,

con particolare riferimento alle attività aziendali svolte dalle aree:

- Acquedotti (responsabile dott. Barbero Enrico);
- Fognatura e depurazione (responsabile dott. Salvagno Diego).

Alla luce dei sopra citati processi a rischio si individuano le seguenti attività sensibili:

- individuazione dei soggetti responsabili in materia ambientale e dei relativi poteri/doveri, nonché dei soggetti/figure aziendali destinatari di incarichi, istruzioni operative, ordini di servizio, adempimenti, obblighi di vigilanza;
- pianificazione/programmazione aziendale ed economica con specifico riferimento alla tematica ambientale;
- attività di implementazione della rete idrica e fognaria;
- verifica e manutenzione di impianti/stabilimenti/macchinari/immobili e infrastrutture;
- informazione/formazione degli apicali e delle altre figure interessate;
- documentazione e diffusione delle direttive e delle procedure in tema ambientale;
- verifica del rispetto di piani, programmi, istruzioni, direttive, procedure, con rilevazione e comunicazione di eventuali criticità;
- verifica dei requisiti di idoneità tecnico-professionale degli appaltatori nonché del loro rispetto della politica aziendale in materia ambientale in caso di affidamento di lavori/servizi in appalto;
- interferenza dei siti/impianti con Zone di protezione speciale/Siti di interesse comunitario ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 93/43/CE o in territori confinanti

(allo stato non risulta tale fattispecie che risulta indicata a titolo precauzionale);

 gestione delle acque reflue e degli scarichi;

 gestione delle emergenze quali, ad esempio, incendi e/o sversamenti;

 gestione dei processi autorizzativi e/o di altri adempimenti amministrativi, anche in caso di apertura di nuovi impianti e/o modifica degli stessi;

 gestione delle fonti di approvvigionamento idrico (pozzi, acque superficiali, ecc);

presenza di vasche, di serbatoi interrati e dei sistemi di contenimento in caso di fuoriuscite e/o sversamenti;

 gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla loro caratterizzazione;

 rapporti con i trasportatori e verifica dei loro requisiti;

 rapporti con recuperatori/smaltitori e verifica dei loro requisiti;

 gestione dei registri e dei formulari in tema di rifiuti;

 gestione del sistema SISTRI (allo stato non previsto per la tipologia di rifiuti ed indicato a titolo precauzionale);

 presenza di punti di emissione (ove applicabile);

 presenza di impianti che possono interessare la disciplina di cui al D. Lgs. 152/06;

 attività di gestione degli impianti di depurazione e dei processi di potabilizzazione;

 attività di gestione delle aree di pertinenza dei pozzi;

 scarichi idrici per lo più costituiti da acqua derivante dai controlavaggi dei filtri o dalla decantazione dei solidi sospesi;

 emissioni principalmente derivanti dall'utilizzo di caldaie a gas naturale e dal riscaldamento dei luoghi lavorativi;

 processi di individuazione, previsione, valutazione degli aspetti di impatto ambientale.

Si segnala peraltro che, con riferimento alle principali attività di Alpi Acque SpA precedentemente elencate oggetto di interesse ai fini della presente Parte Speciale alla Società sono applicabili alcune procedure del sistema di gestione qualità di cui alla certificazione secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 9001.2008, tra le quali:

- PR 08 "Gestione Acquedotto"
- PR 09 "Gestione Utenti"
- PR 10 "Gestione della Progettazione"

e delle seguenti procedure sicurezza:

01 Sopraluoghi, verifiche ed ispezioni nei pozzetti, installazione strumenti di misura, ricerca perdite, video ispezione con telescopio

02 Allestimento e smantellamento cantiere

03 Messa in quota di chiusini

04 Pulizia e spurgo con canal jet

05 Riparazione opere interrate

06 Realizzazione nuovi allacciamenti o rifacimento completo

07 Lavori in luoghi confinati

08 Lavori su tubazioni in cemento amianto

09 Ripristini stradali

10 Sostituzione apparecchiature e contatori, letture etc.

11 Segnalazione guasti ed anomalie e proposte di miglioramento

12 Manutenzione pompe dosatrici ed impianti di disinfezione

13 Pulizia dei serbatoi / vasche

14 Installazione e manutenzione pompe sommerse

15 Pulizia indumenti di lavoro (D.P.I.)

16 Movimentazione manuale dei carichi

17 Utilizzo di ipoclorito di sodio per la disinfezione delle acque

18 Operazioni di saldatura elettrica ed ossiacetilenica

19 Procedura di lavoro in sicurezza

20 Operazioni di verniciatura interna ed esterna tubazioni ed apparecchiature

21 Operazioni di lavaggio membrane impianto ad osmosi inversa

22 Scavi e reinterri

23 Carico trasporto e posa tubazioni

25 Pulizia dei locali

26 Controlli antincendio

28 Manutenzione pannelli fotovoltaici tetto capannone

29 Trasporto prodotti chimici

Pertanto i principali processi sono già efficacemente disciplinati e verificati nell’ambito di tale sistema.

Sistema di Controllo

Il sistema di controllo si basa sulla:

- separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo;
- tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle operazioni;
- esistenza di referenti diversi per le fasi/attività del processo;
- esistenza di un flusso informativo sistematico;
- tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo.

Si rileva inoltre l'ulteriore monitoraggio effettuato da parte dei "soggetti esterni":

- ARPA;
- Ente d'Ambito Cuneese
- NOE (Nucleo Operativo Ecologico);

che costituiscono un ulteriore elemento di controllo in materia ambientale.

Si rileva inoltre che l'Amministratore Delegato risulta essere il Responsabile Ambientale della società. Nello specifico, si evidenzia come la competenza per l'attività di individuazione e valutazione sia affidata al Responsabile Ambientale, soggetto al quale è altresì attribuito il compito di raccogliere le prescrizioni legali di carattere europeo e nazionale per la gestione del quale ha il compito di integrare i requisiti e le prescrizioni legali eventualmente individuati dalle aree produttive e quindi da:

- Direttore Tecnico
- Responsabile Acquedotti
- Responsabile Fognatura e Depurazione

con quelli di carattere regionale, provinciale, locale e specifici della attività sociale.

Il Responsabile Ambientale raccoglie, con il supporto delle aree produttive, anche sulla base di eventuali studi di impatto ambientale eseguiti, tutte le informazioni relative alla attività della società.

La società al fine di garantire che i principi e le regole enunciate nel Codice Etico e nel Modello siano costantemente e correttamente attuati, si richiama ai principi già in vigore e specificamente richiamati dalla presente Parte Speciale, nonché alle procedure già esistenti e conformi alla disciplina normativa di settore. A tale proposito, come già evidenziato, si ricorda che la società è in possesso di certificazione secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 9001:2008, ed effettua costanti monitoraggi di tutte le fasi dei processi applicando il

proprio Sistema di Gestione per la Qualità. Peraltro la Società sta valutando l'adozione di un sistema ISO 14.001.

Di seguito il quadro sinottico relativo alle aree a rischio e alle attività di controllo presenti:

processi a rischio di commissione dei reati ex art. 25 undecies	attività aziendali svolte dalle aree:	attività sensibili	Protocolli di Controllo	Soggetti interni a presidio delle aree a rischio reato ex art. 25 undecies
- fonti diversificate di approvvigionamento idrico, - impianti di potabilizzazione, - reti di distribuzione di acqua potabile, - reti fognarie di raccolta acque reflue, - impianti di depurazione e di riuso delle acque reflue urbane depurate,	- Acquedotti (responsabile dott. Barbero Enrico); - Fognatura e depurazione (responsabile dott. Salvagno Diego).	individuazione dei soggetti responsabili in materia ambientale e dei relativi poteri/doveri, nonché dei soggetti/figure aziendali destinatari di incarichi, istruzioni operative, ordini di servizio, adempimenti, obblighi di vigilanza; pianificazione/programmazione aziendale ed economica con specifico riferimento alla tematica ambientale; attività di implementazione della rete idrica e fognaria; verifica e manutenzione di impianti/stabilimenti/macchinari/immobili e infrastrutture; informazione/formazione degli apicali e delle altre figure interessate; documentazione e diffusione delle direttive e delle procedure in tema ambientale; verifica del rispetto di piani, programmi, istruzioni, direttive, procedure, con rilevazione e comunicazione di eventuali criticità; verifica dei requisiti di idoneità tecnico-professionale degli	Si segnala peraltro che, con riferimento alle principali attività di Alpi Acque SpA precedentemente elencate oggetto di interesse ai fini della presente Parte Speciale alla Società sono applicabili alcune procedure del sistema di gestione qualità di cui alla certificazione secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 9001.2008, tra le quali: - PR 08 "Gestione Acquedotto"; - PR 09 "Gestione Utenti"; - PR 10 "Gestione della Progettazione"; e delle seguenti procedure sicurezza: 01 Sopraluoghi, verifiche ed ispezioni nei pozzetti, installazione strumenti di misura, ricerca perdite, video ispezione con telescopio 02 Allestimento e smantellamento cantiere 03 Messa in quota di chiusini 04 Pulizia e spurgo con canal jet 05 Riparazione opere interrate 06 Realizzazione nuovi allacciamenti o rifacimento completo 07 Lavori in luoghi confinati 08 Lavori su tubazioni in	Responsabile Ambientale Direttore Tecnico Responsabile Acquedotti Responsabile Fognatura e Depurazione

processi a rischio di commissione dei reati ex art. 25 undecies	attività aziendali svolte dalle aree:	attività sensibili	Protocolli di Controllo	Soggetti interni a presidio delle aree a rischio reato ex art. 25 undecies
		appaltatori nonché del loro rispetto della politica aziendale in materia ambientale in caso di affidamento di lavori/servizi in appalto; - interferenza dei siti/impianti con Zone di protezione speciale/Siti di interesse comunitario ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 93/43/CE o in territori confinanti (allo stato non risulta tale fattispecie che risulta indicata a titolo precauzionale); - gestione delle acque reflue e degli scarichi; - gestione delle emergenze quali, ad esempio, incendi e/o sversamenti; - gestione dei processi autorizzativi e/o di altri adempimenti amministrativi, anche in caso di apertura di nuovi impianti e/o modifica degli stessi; - gestione delle fonti di approvvigionamento idrico (pozzi, acque superficiali, ecc); - presenza di vasche, di serbatoi interrati e dei sistemi di contenimento in caso di fuoriuscite e/o sversamenti; - gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla loro caratterizzazione	cemento amianto 09 Ripristini stradali 10 Sostituzione apparecchiature e contatori, letture etc. 11 Segnalazione guasti ed anomalie e proposte di miglioramento 12 Manutenzione pompe dosatrici ed impianti di disinfezione 13 Pulizia dei serbatoi / vasche 14 Installazione e manutenzione pompe sommerse 15 Pulizia indumenti di lavoro (D.P.I.) 16 Movimentazione manuale dei carichi 17 Utilizzo di ipoclorito di sodio per la disinfezione delle acque 18 Operazioni di saldatura elettrica ed ossiacetilenica 19 Procedura di lavoro in sicurezza 20 Operazioni di verniciatura interna ed esterna tubazioni ed apparecchiature 21 Operazioni di lavaggio membrane impianto ad osmosi inversa 22 Scavi e reinterri 23 Carico trasporto e posa tubazioni 25 Pulizia dei locali 26 Controlli antincendio 28 Manutenzione pannelli fotovoltaici tetto capannone 29 Trasporto prodotti chimici	

processi a rischio di commissione dei reati ex art. 25 undecies	attività aziendali svolte dalle aree:	attività sensibili	Protocolli di Controllo	Soggetti interni a presidio delle aree a rischio reato ex art. 25 undecies

		(ove applicabile);
		  rapporti con i trasportatori e verifica dei loro requisiti (ove applicabile);
		  rapporti con recuperatori/smaltitori e verifica dei loro requisiti (ove applicabile);
		  gestione dei registri e dei formulari in tema di rifiuti (ove applicabile);
		  gestione del sistema SISTRI (allo stato non previsto per la tipologia di rifiuti ed indicati a titolo precauzionale);
		  presenza di punti di emissione (ove applicabile);
		  presenza di impianti che possono interessare la disciplina di cui al D. Lgs. 152/06;
		  attività di gestione degli impianti di depurazione e dei processi di potabilizzazione;
		  attività di gestione delle aree di pertinenza dei pozzi;
		  scarichi idrici per lo più costituiti da acqua derivante dai controlavaggi dei filtri o dalla decantazione dei solidi sospesi;
		  emissioni principalmente derivanti dall'utilizzo di caldaie a gas naturale e dal riscaldamento dei luoghi lavorativi;
		  processi di individuazione, previsione, valutazione degli aspetti di impatto		

processi a rischio di commissione dei reati ex art. 25 undecies	attività aziendali svolte dalle aree:	attività sensibili	Protocolli di Controllo	Soggetti interni a presidio delle aree a rischio reato ex art. 25 undecies
		ambientale		

Obblighi di informazione

La società pone particolare attenzione alla normativa vigente in materia ambientale. Inoltre è fatto divieto agli Amministratori e ai Dipendenti di porre in essere, partecipare o dare causa a comportamenti idonei a provocare le fattispecie rilevanti previste dall'art. 25undecies D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:

a) violare i principi dettati nel Codice Etico nonché le regole contenute nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali);
b) violare la disciplina normativa di settore, con particolare riferimento alla disciplina in tema di gestione dei rifiuti;
c) violare le prescrizioni dettate da eventuali provvedimenti autorizzativi, dalle disposizioni di legge vigenti inerenti la disciplina ambientale, dalle prescrizioni dell'autorità di vigilanza;
d) violare le prescrizioni imposte dalla normativa vigente in relazione al sistema SISTRI (o altro sistema equipollente, es. Formulari e MUD);
e) porre in essere, partecipare o dare causa a comportamenti che, individualmente o collettivamente, siano suscettibili di arrecare un danno all'ambiente;
f) omettere di verificare i requisiti di idoneità e professionalità dei soggetti cui sono affidati incarichi inerenti la materia ambientale;
g) omettere di vigilare sull'operato dei soggetti di cui al punto precedente.

Qualora emergessero nel corso dell'attività problematiche di natura ambientale connesse all'attività di progettazione o quella di controllo nell' ambito della direzione lavori le stesse saranno oggetto di specifica segnalazione all'OdV onde assicurare le tempestive e conseguenti attività di programmazione, stesura procedure e rendicontazione all'OdV secondo modalità, tempi e contenuti che sarà compito dell'OdV individuare.

In ogni caso, sono previsti sei mesi di monitoraggio e verifica della prima applicazione all'esito dei quali verranno apportate le necessarie modifiche e/o integrazioni che si rendessero eventualmente necessarie.

Al fine di assicurare l'efficace attuazione del presente Modello viene garantito un periodico monitoraggio sul suo stato di attuazione da parte del responsabile ambientale (quale soggetto

ritenuto più idoneo e qualificato per assicurare i dovuti coordinamenti tra i vari soggetti e le varie funzioni interessate).

Il "Responsabile Ambientale", in tale veste, deve garantire adeguati flussi informativi nei confronti dell' OdV (report trimestrale) con particolare riferimento alla puntuale osservanza delle procedure e delle istruzioni emanate per assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi di legge.

In riferimento agli articoli:

- Art. 452 bis c.p. Inquinamento ambientale
- Art. 452 quarter c.p Disastro ambientale
- Art. 452 quinquies c.p Delitti Colposi contro l'ambiente
- Art. 452 sexies c.p. Traffico o abbandono materiale ad alta radio-attività
- Art. 452 octies c.p. Circostanze aggravanti
- Art. 452 quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Dovranno in particolare essere oggetto di periodica reportistica (almeno trimestrale), notizie relative a:

- esito audit periodici;
- rispetto delle prescrizioni di natura gestionale prescritte dalla normativa di settore ovvero dalle procedure adottate dalla Società;
- rispetto delle prescrizioni operative legate ad eventi accidentali di una certa rilevanza (es. procedure di emergenza che impattino sul tema ambientale);
- rispetto delle misure individuate nel DVR o nei piani di sicurezza che possano impattare sui nuovi c.d. "ecoreati" quali inquinamento ambientale e disastro ambientale: (es. stoccaggio di materie prime contenenti sostanze pericolose);
- evidenze in ordine alle attività di manutenzione dei presidi volti a scongiurare o contenere eventi accidentali (es. manutenzione bocchette antincendio, ecc.).

Qualora dovessero emergere situazioni rilevanti che compromettano l'applicazione ed attuazione del sistema e qualora siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla materia ambientale ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività tali da influenzare le procedure oggi esistenti, sarà obbligo del "Responsabile" fornire immediata segnalazione all'OdV che dovrà darne tempestiva comunicazione al Consiglio di

Amministrazione proponendo le soluzioni opportune per una eventuale adeguata revisione del Modello.

Con riferimento al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, saranno passibili di sanzione coloro che, individuati quali destinatari della presente parte speciale, delle procedure gestionali nonché di istruzioni operative, ove previste, si dovessero rendere alle stesse inosservanti.

Per quanto concerne invece i criteri di accertamento, contestazione, ed irrogazione della sanzione si rimanda integralmente alle disposizioni previste dalla Sezione "Sistema disciplinare" di cui alla Parte Generale del Modello.

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell'OdV, si rimanda integralmente a quanto già enunciato nella Parte Generale del Modello.

È in ogni caso compito dell'OdV:

1. verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, il funzionamento del Modello di Organizzazione e Gestione;
2. verificare periodicamente, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, l'adeguatezza delle procedure adottate, nonché la validità delle clausole standard eventualmente inserite nei contratti con consulenti, fornitori e/o partner esterni finalizzate all'osservanza, da parte dei medesimi, delle disposizioni del Decreto ed all'attuazione delle eventuali sanzioni in caso di violazione dei principi contenuti nel Codice Etico;
3. indicare all'organo dirigente le opportune integrazioni al sistema gestionale con la proposizione di modifiche o integrazioni necessarie o opportune.

Devono essere tempestivamente comunicati all'OdV gli esiti di eventuali ispezioni e/o accertamenti da parte degli organismi di vigilanza nonché l'instaurazione di procedimenti, di natura amministrativa, tributaria e/o penale, per violazione delle norme direttamente e/o indirettamente richiamate dall'art. 25*undecies* del Decreto.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Sezione Speciale F

D. Lgs. 231/01	TIPOLOGIA DI REATO ex. D. Lgs. 231/2001
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
Art. 24–ter	Delitti dì criminalità organizzata
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
Art. 25 decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla autorità giudiziaria
Art. 25 duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Approvazione:	Consiglio di Amministrazione del 06/02/2024

Indice Sezione Speciale F

Premesse 255
Art. 25 bis d.lgs. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento 255
Art. 25 bis.1 d.lgs. 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio 255
Aree a rischio 256
Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata 256
Art. 10 l. 146/2006 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale 256
Aree a rischio e Controlli preventivi 257
Sistema di Controllo 260
Art. 25-novies d.lgs. 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore . 262
Aree a rischio 262
Controlli preventivi 262
Sistema di Controllo 264
Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 265
Aree a rischio e controlli preventivi 265
Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 265
Aree a rischio 266
Controlli preventivi 266
Obblighi di informazione 268

Premesse

Nella presente Sezione vengono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che rientrano nelle categoria dei reati:

- Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- Art. 24 –ter Delitti dì criminalità organizzata
- Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Art. 25 decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla autorità giudiziaria
- art. 25 *duodecies* Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Art. 25 bis d.lgs. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Art. 25 bis.1 d.lgs. 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio

Reati presupposto:

Reati presupposto		
Codice penale	art. 453	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
	art. 454	Alterazione di monete
	art. 455	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
	art. 457	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
	art. 459	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
	art. 460	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
	art. 461	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
	art. 464	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
	art. 473	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
	art. 474	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
	art. 513	Turbata libertà dell'industria o del commercio
	art. 513 *bis*	Illecita concorrenza con minaccia o violenza
	art. 514	Frodi contro le industrie nazionali
	art. 515	Frode nell'esercizio del commercio
	art. 516	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
	art. 517	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
	art. 517 *ter*	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
	art. 517 *quater*	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Aree a rischio

Si indicano quali risulterebbero le aree a rischio:

- Realizzazione e sviluppo di nuovi prodotti, soluzioni, tecnologie e strumenti, anche di imballaggio
- Acquisizione, rivendita, registrazione e gestione di marchi, brevetti, disegni, modelli o altri titoli o diritti di proprietà industriale;
- Partecipazione a procedure di cui al punto precedente in associazione con altri partner.

Vista la tipologia dell'attività e la possibilità non elevata di compimento di tale rischio reato si è reputato idoneo indicare direttamente le altre considerazioni.

Altre Considerazioni

L'attività svolta riconduce il rischio reato nell'utilizzo non "idoneo":

- dei valori bollati;
- della moneta;

in altri termini nel remoto caso in cui la società venisse in possesso ed utilizzasse valori bollati falsi o utilizzasse moneta falsa. Allo stato i controlli effettuati in società permettono di considerare tale eventualità remota.

Circa la gestione della cassa contanti (peraltro allo stato raramente usata), gli incassi sono riconducibili a prelievi bancari, per i quali difficilmente sarà possibile ricevere banconote false.

Circa la contraffazione di marchi, non facendo parte di settori in cui determinante è il marchio (es. settore manifatturiero o agroalimentare) il compimento di tale reato appare remoto.

Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata
Art. 10 l. 146/2006 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale

Reati presupposto:

Reati presupposto		
Codice penale	Art. 377-*bis*	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
	art. 378	Favoreggiamento personale
	art. 416	Associazione per delinquere
	art. 416 *bis*	Associazioni di tipo mafioso anche straniere
	art. 416 *ter*	Scambio elettorale politico-mafioso
	art. 630	Sequestro di persona a scopo di estorsione
Codice di procedura penale	art. 407, comma 2, lett. *a)*, n. 5	Delitti in materia di armi
D.P.R. 309/1990 (T.U. stupefacenti)	art. 74	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
D.P.R. 43/1973	Art. 291 *quater*	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Aree a rischio e Controlli preventivi

Le aree a rischio possono essere così schematizzate:

- Selezione e assunzione del personale;
- Selezione fornitori beni e servizi;
- Area finanziaria;
- Contratti di compravendita con soggetti esteri;
- Transazioni finanziarie con controparti estere;
- Investimenti con controparti estere;
- Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.

Mentre le aree a rischio e controlli preventivi individuati nelle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231. possono essere così schematizzate:

Fattispecie incriminatrici –Aree a rischio reato	Controlli preventivi
Art. 416, 416-bis c.p.; art. 291-quater DPR 43/1973; art. 74 T.U. DPR 309/1990	Adesione a Protocolli di legalità stipulati dalle associazioni di imprese e/o di categoria con il Ministero dell'Interno ovvero con le Prefetture territorialmente competenti e rispetto degli impegni conseguenti. Sigla di Protocolli di legalità tra l'impresa – o la sua sede operativa - e il Ministero

Fattispecie incriminatrici –Aree a rischio reato	Controlli preventivi
	dell'Interno o la locale Prefettura per lo svolgimento di verifiche antimafia su potenziali risorse da assumere e partner commerciali. <u>*ALPI ACQUE SPA*</u> *Si rileva:* *o la formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo;* *o la tracciabilità degli atti e sulla valutazione complessiva delle forniture;* *o il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016;* *o la predisposizione di appositi iter inerenti il ciclo attivo, passivo, finanziario, amministrativo e di bilancio* *Pertanto il rischio risulta presidiata.*
Selezione e assunzione del personale Selezione fornitori beni e servizi	Ai fini di una corretta selezione dei partner commerciali: i) introdurre meccanismi di qualificazione etica delle imprese, previsti dalla legge o da sistemi di autoregolamentazione, quali ad esempio: il possesso del rating di legalità; l'iscrizione nelle white list prefettizie o nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell'Interno (v. sopra); ii) impegnare il fornitore a produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei

Fattispecie incriminatrici –Aree a rischio reato	Controlli preventivi
	propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal decreto 231, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 24-ter.Nei contratti con i fornitori: i) clausola risolutiva espressa per il caso in cui l'impresa fornitrice, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva, nonché per l'ipotesi di mancato rispetto delle norme richiamate al punto i) precedente e dell'obbligo di denunciare i reati subiti direttamente o dai propri familiari e/o collaboratori; ii) limitazione al tempo strettamente necessario del termine entro cui il fornitore destinatario di una sopraggiunta informazione antimafia interdittiva viene in concreto estromesso dal contratto.Rotazione periodica del personale addetto alle aree e funzioni a maggiore rischio di reato <u>*ALPI ACQUE SPA*</u> *In relazione al "ciclo passivo" (selezione del fornitore per beni e servizi) si rileva la presenza di appositi regolamenti attualmente in fase di adozione:* - *il Regolamento per l'affidamento dei servizi*

Fattispecie incriminatrici –Aree a rischio reato	Controlli preventivi
	di progettazione e affini di importo inferiore a 100.000 euro; *- il Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori "sotto soglia";* *che norma i comportamenti societari inerenti agli acquisti.* *Circa l'assunzione e la gestione del personale questa è soggetta alle normative del settore e a quanto previsto dal contratto nazionale di riferimento.*
Art. 377-bis, 378 c.p. Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari	Comunicazione all'Ufficio legale della notizia o della notifica dell'indagine *ALPI ACQUE SPA* *Ove presenti la società si comporterà secondo quanto previsto dalla normativa vigente opportunamente supportata dai propri legali.*

Sistema di Controllo

Con riguardo alle aree aziendali più esposte al rischio di commissione di tale categoria di reato presupposto, è bene evidenziare che l'accesso alla tecnologia ha fortemente esteso il perimetro dei potenziali autori di condotte delittuose, sebbene vi siano aree aziendali (es. area amministrazione, area acquisti) che risultano maggiormente esposte al rischio di commissione di reati informatici che possano determinare un interesse o un vantaggio economico per l'azienda.

Si rileva che, in relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate e ai fini della presente Sezione, le aree ritenute in genere a rischio risultano essere le seguenti :

- tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;
- gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la

manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica;

- gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;
- utilizzo di software e banche dati;
- gestione dei contenuti del sito Internet.

Le attività sensibili risultano essere:

- gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici, nell'ambito dei quali sono ricomprese le attività di:
    - gestione del profilo utente e del processo di autenticazione;
    - gestione e protezione della postazione di lavoro;
    - gestione degli accessi verso l'esterno;
    - gestione e protezione delle reti;
    - gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione;
- Sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.)
- Utilizzo e gestione di dati aziendali con strumenti informatici dotati di software standard (commerciali) e/o piattaforma gestionale aziendale (fornita da gestore esterno).

Per quanto riguarda il reato di cui trattasi si evidenzia che la società non accede direttamente a sistemi informatici della Pubblica Amministrazione; per quanto riguarda il rischio astratto di un'alterazione di data base della Pubblica Amministrazione (quali ad esempio quelli relativi ai dati fiscali o previdenziali dell'Azienda, che sono accessibili direttamente dal contribuente) si evidenzia che tali dati vengono trattati con il supporto e la supervisione dei consulenti esterni.

Analogamente, pare poco probabile la commissione di reati informatici (art. 24 bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati) in ragione della tipologia di attività svolte e della difficoltà di individuare a livello ipotetico un beneficio di qualsivoglia natura ricollegabile all'ente dalla commissione dei medesimi.

Si richiama infine che la rete informatica è commisurata alle caratteristiche della società. A supporto del sistema informativo risulta una apposita area informatica della società EGEA SpA che supporta Alpi Acque, con preposto un referente della società EGEA SpA. Pertanto l'area informatica risulta presidiata da un soggetto qualificato.

Si richiama quanto indicato nella Sezione Speciale A.

Art. 25-novies d.lgs. 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Reati presupposto:

Reati presupposto		
L. 633/1941	art. 171	Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica
	art. 171-*bis*	Reati in materia di *software* e banche dati
	art. 171-*ter*	Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche
	art. 171-*septies*	Violazioni nei confronti della SIAE
	art. 171-*octies*	Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato

Aree a rischio

Le aree a rischio posso essere così schematizzate

- area informatica (che risulta presidiata dalla società EGEA SpA);

ed in genere le aree nelle quali vengono utilizzate:

- gestione ed utilizzo degli strumenti e dei sistemi informatici e telematici aziendali;
- gestione degli acquisti di materiale informatico, elettronico e telematico e delle consulenze informatiche;
- supporti che permettono la fruizione di contenuti audio e video. A titolo di esempio: il riproduttore audio presente negli automezzi e quello presente nei personal computer.

In altri termini tali reati potrebbero essere commessi da chiunque operi con mezzi informatici per conto della Società.

Atteso il presidio dell'area da parte del referente della società EGEA SpA, il rischio reato di cui trattasi risulta monitorato.

Controlli preventivi

I controlli preventivi individuati nelle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, possono essere così schematizzati:

Fattispecie– Modalità di realizzazione del reato	Controlli preventivi
Art. 171, comma 1, lettera a), l. 633/1941	

Fattispecie– Modalità di realizzazione del reato	Controlli preventivi
File sharing: condivisione o scambio di file in violazione della normativa del diritto d'autore e, comunque, al di fuori degli ordinari e leciti circuiti commerciali dei beni oggetto di proprietà intellettuale. Upload/download: immissione o condivisione, senza averne diritto, di contenuti protetti da diritti d'autore in un sistema di reti telematiche. Art. 171, comma 3, l. 633/1941 Riproduzione, messa a disposizione, diffusione, vendita, rappresentazione di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione.	Invito a rispettare le norme in materia di proprietà intellettuale. Controllo dei mezzi di comunicazione aziendali. Controllo dei sistemi informatici (filtro dei siti inconferenti, regole firewall, controllo dei livelli di traffico, controllo dei procedimenti di file sharing). Divieto di impiegare beni aziendali per adottare condotte che violino la tutela dei diritti d'autore. Clausole riferite all'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale nei rapporti con i terzi contraenti.
Art. 171-bis, l. 633/1941 Underlicensing: violazioni delle condizioni di licenza di un software. Hard disk loading: vendita e relativo acquisto per l'azienda di computer sul quale sono installati software piratati. Utilizzazione non autorizzata di banche dati.	
Art. 171-ter, l. 633/1941 Duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione abusiva in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio.	

Fattispecie– Modalità di realizzazione del reato	Controlli preventivi
Art. 171-septies, l. 633/1941 Violazioni verso la SIAE.	
Art. 171-octies, l. 633/1941 Distribuzione e installazione di dispositivi di decodificazione per l'accesso a un servizio criptato, senza pagamento del canone.	

Sistema di Controllo

La società ha come obiettivo quello di ridurre il rischio che le attrezzature hardware e software dell'organizzazione siano utilizzate in modo illegittimo anche al fine di commettere reati di criminalità informatica.

Operativamente, per i delitti informatici non sono individuabili delle aree o delle funzioni maggiormente a rischio di commissione degli stessi. Ne consegue che "la vigilanza" deve essere estesa a tutti coloro che operano con mezzi informatici e telematici.

La società è consapevole che risultano maggiormente esposte le seguenti attività:

- gestione ed utilizzo degli strumenti e dei sistemi informatici e telematici aziendali;
- gestione degli acquisti di materiale informatico, elettronico e telematico e delle consulenze informatiche.

Peraltro la società monitora tale rischio attraverso l'Amministratore di Sistema della società EGEA Spa.

Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Reati Presupposto:

Reati Presupposto	
Legge 3 agosto 2009, n. 116	**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)**

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto il reato presupposto di introduzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis, c.p.), inserendo l'art. 25-decies nel decreto 231.

Con riferimento ai presidi di rischio che possono essere adottati dall'ente, si rinvia alle indicazioni sopra fornite in sede di esame dell'art. 24-ter.

Aree a rischio e controlli preventivi

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci da parte di coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

La società ha adottato apposito Codice Etico improntato sulla trasparenza, correttezza e spirito di servizio, atto ad evitare il compimento di tale rischio reato.

Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Reati Presupposto:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

Aree a rischio

Si precisa che il campo di applicazione riguarda:

- le attività relative alla selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale dipendente;
- le attività svolte dalle società esterne (appaltatori/subappaltatori).

Controlli preventivi

I controlli preventivi individuati nelle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, posso essere così schematizzati:

Aree a rischio reato	Controlli preventivi
Risorse umane/vertici aziendali, in particolare: □ Stipulazione di contratti di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato), parasubordinato ed autonomo; □ distacco di lavoratori	Predisposizione di specifica procedura/check list/iter operativo per l'assunzione di lavoratori stranieri. Adeguato sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei lavoratori. Implementazione di un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno (scadenze, rinnovi, etc.). *<u>ALPI ACQUE SPA</u>* *La società ha adottato apposito Codice Etico atto ad evitare tale rischio reato.* *Circa l'assunzione e la gestione del personale questa è soggetta alle normative del settore e a quanto previsto dal contratto nazionale di riferimento.* *Circa la gestione di lavoratori autonomi si rileva la presenza di appositi regolamenti attualmente in fase di adozione:* *- il Regolamento per l'affidamento dei*

Aree a rischio reato	Controlli preventivi
	servizi di progettazione e affini di importo inferiore a 100.000 euro; *- il Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori "sotto soglia";* *che norma i comportamenti societari inerenti in tali fattispecie.*
Acquisti (o altre funzioni eventualmente competenti), con particolare riferimento alla stipulazione di: □ contratti di somministrazione di lavoro; □ contratti di appalto; □ contratti d'opera	Predisposizione di specifica procedura/check list/iter operativo per la stipula di contratti di somministrazione di lavoro, d'opera e di appalto. Adeguato sistema di deleghe e procure in materia di stipulazione di contratti che implicano, da parte della controparte, l'impiego di forza lavoro. Procedure autorizzative per gli acquisti. Richiesta ai fornitori o partner commerciali di uno specifico impegno al rispetto della normativa in oggetto. *<u>ALPI ACQUE SPA</u>* *Si rimanda a quanto indicato in precedenza*

In merito all'assunzione di personale esterno (ove necessario), il candidato dovrà comunque essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero:

i. in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea e, se previsto dal bando**,**
ii. **in possesso del permesso di soggiorno regolare. Quest'ultimo dovrà essere documentato presentando idonea certificazione, al fine di prevenire il rischio reato ex art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001**.

La costituzione dei rapporti di lavoro sarà comunque subordinata alla specifica normativa in materia vigente all'atto della stipula dei relativi contratti individuali.

In caso di assunzione di un Lavoratore Straniero, la società seguirà quanto previsto dalla normativa in vigore al momento dell'assunzione, verificando che il candidato possieda tutti i requisiti previsti.

La Società garantisce l'implementazione dei suindicati presidi (controlli preventivi e sistemi di controllo), in quanto compatibili, anche nell'ambito dello svolgimento di attività e processi in favore di altre società del Gruppo Egea, che vengono disciplinate mediante la stipula di specifici accordi contrattuali ai quali si rinvia.

Obblighi di informazione

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell'OdV si richiama integralmente quanto disciplinato e previsto nella Sezione Generale del Modello.

In merito alla falsificazione di monete e/o valori bollati qualora presenti nei controlli di cassa contanti delle difformità queste devono essere comunicate all'OdV con tempestività da parte del responsabile della cassa contante.

In relazione alla assunzione di lavoratori stranieri il Responsabile Servizio Amministrazione e Clientela dovrà darne notizia nella propria relazione semestrale comunicando altresì le modalità di selezione.

Quanto al diritto di autore si richiama l'esigenza di una reportistica semestrale da parte dell'Amministratore di Sistema che prenda a riferimento gli audit/verifiche effettuati durante le proprie attività, inoltre dovrà fornire evidenza della situazione delle licenze software (rinnovate, nuove, in via di scadenza) e dell'hardware presente in società oltre agli aggiornamenti del DPS o documento equipollente.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Sezione Speciale G

D. Lgs. 231/01	TIPOLOGIA DI REATO ex. D. Lgs. 231/2001
Art. 25-quinquesdecies	Reati Tributari

Approvazione:	Consiglio di Amministrazione del 06/02/2024

Indice Sezione Speciale G

Premesse 245
Art. 25-quinques d.lgs. 231/2001 – Reati Tributari 246
Aree a rischio 248
Controlli preventivi 249
Sistema di Controllo 253
Obblighi di informazione 255

Premesse

Nella presente Sezione vengono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che rientrano nella categoria dei Reati Tributari di cui all'art. 25-quinquesdecies del D.Lgs. 231/2001.

Si consideri che le fattispecie di reati tributari prese in considerazione dal Decreto, sono state oggetto di analisi nell'ambito della Parte Speciale D, in quanto la commissione delle stesse - come di altri reati tributari - risulta di sovente un presupposto per la commissione della fattispecie dell'autoriciclaggio. Pertanto nella presente Parte Speciale si opererà un rimando a quanto ivi già analizzato laddove di rilievo.

Si consideri inoltre che molti dei processi e delle aree di attività in cui sussiste il rischio di commissione di reati tributari, risultano comuni ad alcune delle fattispecie di cui all'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001, in particolare laddove interessano la tenuta della contabilità e le comunicazioni sociali, processi che risultano interdipendenti con la corretta gestione della fatturazione e delle dichiarazioni erariali. Pertanto, anche in tale caso, si opera rimando a quanto già esposto nell'ambito della Parte Speciale B, laddove compatibile.

Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 – Reati tributari

Reati presupposto

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)

Quanto all'analisi delle singole fattispecie di reato presupposto e alla relativa disciplina normativa si rinvia alla Parte Speciale D (pp. 172 *ss.*).

In questa sede ci si limita a precisare che le fattispecie tributarie prese in considerazione dal D.Lgs. 231/2001 sono tutte non colpose. Ed infatti, dal punto di vista dell'elemento soggettivo del reato, sono caratterizzate dalla rappresentazione e dalla volontà di porre in essere la condotta da parte del soggetto che agisce nell'interesse dell'ente.

Quanto all'elemento oggettivo, rimandando alla Parte Speciale D per l'analisi dei singoli reati, si consideri che nell'ambito dei rati tributari considerati, la soglia quantitativa di rilevanza della condotta costituisce un elemento costitutivo del reato, con la conseguenza che:

- in caso di mancato superamento della soglia di punibilità la condotta non avrà rilevanza penale (salve le eventuali sanzioni amministrative) e, pertanto, non sarà rilevante ai sensi del Decreto;

- dovrà essere tenuta in considerazione la soglia più elevata tra quella in vigore al momento della condotta e quella aggiornata.

Per quanto concerne il reato presupposto di cui all'art. 2 del D.Lgs. 74/2000, si rammenta inoltre che all'art. 13 del D.Lgs. 74/2000 è prevista una causa di non punibilità della condotta in caso di condotta riparativa dell'ente prima della contestazione:

“ *2. I reati di cui agli articoli 2, 3(1), 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.*
3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilità dell'articolo 13 bis, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.

Trattandosi di causa di non punibilità che vale ad estinguere il reato nei confronti della persona fisica, esclude la contestazione anche nei confronti della Società.

Da ultimo si soggiunga che, con l’introduzione dei reati tributari nell’alveo del Decreto, nel caso in cui il legale rappresentante o altro organo aziendale, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, realizzi uno dei reati tributari indicati dall’art. 25-*quinquiesdecies*, D.lgs. 231/2001, sarà possibile per l'Autorità Giudiziaria disporre la confisca di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al risparmio di spesa realizzato grazie all'evasione fiscale. Inoltre, anche prima della condanna definitiva, lo stesso potrà avvenire grazie allo strumento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, disciplinato per gli enti dall'art. 53, D.lgs. 231/2001.

La prospettiva è quindi ben diversa rispetto a quella del passato, quando in caso di reato tributario del legale rappresentante o di altro organo aziendale la Società poteva, al massimo, incorrere nella confisca delle somme di denaro presenti sul conto corrente alla scadenza del termine per l'adempimento dell'obbligazione tributaria.

Se precedentemente, infatti, trovava applicazione la confisca-misura di sicurezza di cui all'art. 240 c.p., il Giudice potrà ora utilizzare la confisca di cui all'art. 19, D.lgs. 231/2001, che come è noto dà luogo a una sanzione principale di cui è sempre disposta l'irrogazione.

Aree a rischio

Attesa la rilevanza del reato le aree a rischio sono molteplici ma, volendo evidenziare quelle più rilevanti, esse possono essere così elencate:

- Vertice Aziendale;
- Area Amministrativo-contabile (con particolare riferimento alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali e della fatturazione);
- Area Tesoreria/finanziaria (ossia il ciclo finanziario);
- gestione ed archiviazione della documentazione aziendale;
- Area acquisti (ossia il ciclo passivo);
- selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui:
    - consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto;
    - pubblicità;
    - sponsorizzazioni;
    - spese di rappresentanza ed omaggi.

Quanto ai suindicati processi aziendali si richiama quanto riportato nelle Parti Speciali B e D, laddove applicabile.

Controlli preventivi

Nelle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, non sono contenuti controlli preventivi relativi ai reati tributari. Ciononostante, valgono i controlli preventivi previsti in materia di bilancio e contabilità, nonché di autoriciclaggio, laddove applicabili, che devono intendersi qui richiamate.

Modalità di commissione del reato - Aree a rischio reato coinvolte	Controlli preventivi
Predisposizione delle dichiarazioni fiscali periodiche - Vertice Aziendale - Area Amministrativo-contabile (con particolare riferimento alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali e della fatturazione);	*La società ha adottato apposito iter inerente la redazione delle dichiarazioni fiscali, che rileva la separazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo nonché la tracciabilità degli atti.* *Il Codice Etico della Società contiene specifiche previsioni riguardanti tutti i soggetti coinvolti nella redazione delle dichiarazioni fiscali e nei rapporti con l'amministrazione finanziaria.* *Per le dichiarazioni fiscali, la Società è supportata da soggetti di comprovata onorabilità e competenza.* *La Società ha implementato apposita procedura di fatturazione in conformità alla normativa primaria e regolatoria,, a cui si rinvia, applicabile quando è necessario procedere alla fatturazione dei consumi dei clienti del servizio idrico.*

	Il vertice aziendale, con l'ausilio del Collegio Sindacale, dell'area amministrativo contabile e degli eventuali consulenti esterni, verifica che le dichiarazioni fiscali risultino veritiere, sulla base di riscontri oggettivi e documentati, e che le valutazioni, deduzioni e detrazioni ivi operate, o alla base delle stesse, risultino in linea con la normativa tributaria e con le indicazioni contenute nelle Circolari dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. *A supporto dell'attività del vertice aziendale risultano presenti i controlli/verifiche effettuate dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione (incaricata della revisione volontaria) che non hanno evidenziato anomalie.* *Il Consiglio di Amministrazione monitora l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile rispetto alla natura e alle dimensioni dell'impresa, ai sensi dell'art. 2086 cod. civ e 2381 del del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.* *Nell'ambito dei rapporti con l'amministrazione finanziaria si richiama quanto riportato in relazione al rischio di reato di cui all'art. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001, in quanto applicabili.*

Deliberazione ed esecuzione di operazioni Straordinarie: - Vertice Aziendale	*La decisione di operazioni straordinarie demandate dalla legge alla competenza dell'organo amministrativo sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, il quale è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza e, qualora comportino modifiche statutarie o modifiche sostanziali all'oggetto sociale, al potere di veto assembleare.* *Sulle operazioni oltre certa soglia è prevista la firma congiunta.* *Si richiama quanto previsto dal Codice Etico e i protocolli preventivi relativi all'art. 25ter D.Lgs. 231/2001.*
Gestione dei controlli da parte dell'amministrazione finanziaria: - Vertice Aziendale	*Nell'ambito dei rapporti con l'amministrazione finanziaria si richiama quanto riportato in relazione al rischio di reato di cui all'art. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001, in quanto applicabili.*
Approvvigionamento di beni e servizi: - Area Tesoreria/finanziaria (ossia il ciclo finanziario); - Area acquisti (ossia il ciclo passivo); - selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti	*La società adotta il sistema gestionale SAP e i responsabili di funzione sono soggetti di idonea professionalità e competenza, adeguatamente formati. L'attività è soggetta inoltre a verifica periodica del collegio sindacale e della Società di revisione ed è regolata da specifiche procedure e previsioni del codice etico.*

privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui: ○ consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; ○ pubblicità; ○ sponsorizzazioni;	*La Società si è munita di un sistema gestionale idoneo (SAP).* *Si richiama quanto indicato in relazione al rischio reato ex artt. 24 e 25 octies D.Lgs.231/2001.*
Tenuta della contabilità e conservazione dei documenti contabili: - gestione e archiviazione della documentazione aziendale	*Si richiama quanto indicato in relazione al rischio reato ex art. 25-ter D.Lgs.231/2001.*
Ciclo Attivo: - Area Amministrativo-contabile (con particolare riferimento alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali e della fatturazione); - Area Tesoreria/finanziaria (ossia il ciclo finanziario);	*Nelle modalità operative di fatturazione attiva e bollettizzazione la Società adotta specifiche procedure e si adegua alle indicazioni (soft-law) di ARERA. Si soggiunga che la lettura dei contatori è verificata tramite GPS e la contabilizzazione è gestita mediante il sistema SAP.* *La Società ha implementato apposita procedura di fatturazione in conformità alla normativa primaria e regolatoria,, a cui si rinvia, applicabile quando è necessario procedere alla fatturazione dei consumi dei*

	clienti del servizio idrico. *L'attività è sottoposta a verifiche periodiche da parte del Collegio Sindacale e alla revisione volontaria da parte di società di revisione terza nonché soggetta alle previsioni del Codice Etico.* *Si richiama quanto indicato in relazione al Ciclo Attivo e al Ciclo Passivo, nonché al rischio reato ex artt. 25-octies D.Lgs.231/2001.*
Rapporti infragruppo: - Vertice Aziendale	*Si richiama quanto indicato in relazione al Ciclo Attivo e al Ciclo Passivo, nonché al rischio reato ex artt. 25-ter e 25-octies D.Lgs.231/2001.*

Sistema di Controllo

Il sistema di controllo si basa:

- sulla formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo;
- sulla tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo;
- su quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016;
- sulla verifica del rispetto di quanto indicato nelle Circolari dell'Agenzia delle Entrate e della GdF nell'ambito delle dichiarazioni fiscali da parte di Collegio Sindacale, consulenti e Revisore;
- sulla predisposizione di appositi *iter* inerenti il ciclo attivo, passivo, finanziario, amministrativo e di bilancio;
- sulla presenza delle verifiche espletata dal Collegio Sindacale (inclusa la revisione legale), dall'OdV e dalla Società di Revisione (per la revisione facoltativa);
- sull'assistenza da parte di professionisti esterni di comprovata competenza;
- sulle procedure ISO 9001:2008;
- sul controllo e le linee guida operative da parte di ARERA circa la

bollettizzazione;

- sul Regolamento per l'affidamento dei servizi di progettazione e affini di importo inferiore a 100.000 euro;
- sul Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori sotto soglia;
- sui check effettuati in relazione alle letture dei contatori (a titolo di esempio: presenza di geolocalizzazione dell'operatore tramite GPS per verificare la corretta lettura dei valori, oltre alla richiesta della foto del contatore);
- supporti degli applicativi contabili circa la bollettazione e la redazione del bilancio;
- la predisposizione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile idoneo ai sensi del codice civile e del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa);
- tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle operazioni;
- esistenza di referenti diversi per le fasi/attività del processo;
- esistenza di livelli autorizzativi sia per la richiesta che per l'ordine di pagamento o di messa a disposizione;
- sul Codice Etico.

Si richiama inoltre quanto indicato nella Sezione Speciale A con particolare riferimento al ciclo attivo, passivo, finanziario e alle attività amministrativo-contabili nonché quanto riportato nella Sezione Speciale D in relazione al reato di autoriciclaggio per le parti aventi come presupposto i reati tributari.

Le principali aree a rischio possono essere così riepilogate:
- Vertice Aziendale;
- Area Amministrativo-Contabile;
rispetto ai quali si rinvia a quanto riportato nella Sezione Speciale B e D.

Inoltre al fine di garantire una concreta efficacia prevenzionistica del modello di organizzazione, gestione e controllo, la società si è adoperata tenendo presente:

- l'importanza della predisposizione di un sistema sanzionatorio e l'integrazione di quello già esistente in relazione ad eventuali violazioni del modello di organizzazione;
- la generale diffusione interna ed esterna del modello adottato e del codice etico;

- la necessaria informazione e formazione del personale;
- la creazione di un organismo che verifichi la corretta implementazione del modello, ne curi il continuo aggiornamento e comunichi periodicamente le conclusioni sull'attività svolta al vertice dell'azienda.

La società si adopera affinché:

- vi sia un periodico monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati tributari;
- sussista la trasparenza e la veridicità delle dichiarazioni fiscali;
- i dati, le valutazioni e le riconciliazioni fornite ed elaborate sono corrispondenti a criteri di correttezza e veridicità, secondo quanto disposto dal Codice Civile e dai Principi Contabili di riferimento, nonché dalla normativa tributaria e dalle circolari e provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate e della GdF;
- la condotta dei soggetti attivi responsabili nelle aree di rischio non si caratterizzi per l'intenzione di ingannare e non sia tale da conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto o da provocare un danno patrimoniale all'erario.

Si soggiunga che il sistema di gestione per la qualità prevede al suo interno le attività di controllo necessarie a verificare la conformità agli standard ISO 9001:2008. Tali procedure sono basate sulla qualità dell'attività.

Si richiamano inoltre i controlli effettuati dall'organo di controllo deputato alla revisione legale dei conti che effettua specifici check anche nell'occasione della redazione del bilancio, nonché i controlli della Società di Revisione incaricata della revisione volontaria del bilancio. Circa le scadenze tributarie (e i conseguenti debiti tributari) queste risultano monitorate dalla società nonchè dei professionisti in ambito fiscale, contributivo ed assistenziale.
In merito alle operazioni "straordinarie" (aumento di capitale sociale, emissione di titoli di debito e strumenti finanziari) la società non ha effettuato nel periodo in esame tali operazioni. Conseguentemente è stata presa a riferimento la normativa vigente e sono state indicate le linee guida da osservare.

La Società garantisce l'implementazione dei suindicati presidi (controlli preventivi e sistemi di controllo), in quanto compatibili, anche nell'ambito dello svolgimento di attività e

processi in favore di altre società del Gruppo Egea, che vengono disciplinate mediante la stipula di specifici accordi contrattuali ai quali si rinvia.

Obblighi di informazione

Fermo restando che le deroghe e/o le irritualità devono essere tempestivamente comunicate all'OdV, si richiama quanto indicato nelle Sezioni Speciali A, B e D in merito agli obblighi di informazione.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Sezione Speciale H

D. Lgs. 231/01	TIPOLOGIA DI REATO ex. D. Lgs. 231/2001
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Approvazione:	Consiglio di Amministrazione del 06/02/2024

Indice Sezione Speciale H

Premesse 285
Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001– Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti 286
Aree a rischio 286
Controlli preventivi 290
Sistema di Controllo 293
Obblighi di informazione 294

Premesse

Nella presente Sezione vengono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che rientrano nella categoria dei Delitti commessi mediante strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui all'art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001.

Si consideri che le fattispecie di reati presi in considerazione dal Decreto, sono state oggetto di analisi nell'ambito delle altre parti speciali del Decreto, in quanto spesso collegati con reati riconducibili alle aree di rischio ex artt. 24-bis (delitti informatici) 25-ter (reati societari, incluso riciclaggio) e 25-quinquesdecies (reati tributari). Pertanto nella presente Parte Speciale si opererà un rimando a quanto ivi già analizzato a quanto già esposto nell'ambito delle relative Parti Speciali, laddove compatibile.

Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001– Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Reati presupposto

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis)

a. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Il reato in questione prevede che chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

L’articolo individua tre diverse tipologie di condotte:

1. la prima consiste nella indebita utilizzazione, cioè nel concreto uso illegittimo delle carte di credito o delle carte di pagamento – lecita o illecita che sia la loro provenienza – da parte del non titolare al fine di realizzare un profitto per sé o per altri;
2. la seconda categoria di condotte include quelle di falsificazione e alterazione dei medesimi strumenti di pagamento;
3. infine, viene punito chi possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. Si tratta in questi ultimi casi di un’azione che sotto il profilo logico e temporale è distinta dalla prima perché la precede e ne costituisce il presupposto fattuale.

Presupposto di queste tipologie di condotta è, infatti, la illecita provenienza della carta o degli altri documenti indicati dalla norma; ciò perché da sole tali condotte non sono caratterizzate da alcuna illiceità a differenza dell’utilizzo indebito o della falsificazione. Nel caso in cui le carte siano contraffatte o alterate l’illecita provenienza deriva direttamente dalla contraffazione o dalla alterazione. Per quanto riguarda le persone giuridiche, tale reato potrebbe astrattamente configurarsi nel caso in cui il dipendente della società cui è affidata la gestione della carta di credito aziendale, ma non ne è il titolare qualificato, la utilizzi indebita-mente per un profitto personale arrecando un danno all’ente; laddove invece l’uso indebito fosse ascrivibile al titolare della carta di credito, si potrà configurare il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. e non quello di indebito utilizzo di carta di credito.

Diverso invece è il caso in cui l’uso indebito – o addirittura la falsificazione – vengano effettuati nell’interesse e a vantaggio dell’ente di appartenenza, ipotesi che, sebbene in linea teorica non si possa escludere del tutto, appare effettiva-mente remota.

b. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Il reato in questione prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente

adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale pro-fitto o prodotto.
Tale fattispecie richiama in parte alcuni reati informatici che sono già inclusi nel catalogo dei reati presupposto: si pensi ai delitti di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici e di diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (artt. 615 quater e 615 quinquies c.p., richiamati nell'art. 24 bis, d.lgs. 231/2001). Tuttavia, considerando il dettato della norma in esame, sebbene in linea teorica non si possa escludere del tutto, appare effettivamente remota la possibilità che tale tipologia di reato possa essere commesso nell'interesse e a vantaggio dell'ente di appartenenza.

c. Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
Il reato prevede che chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma,

numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età".

Il delitto di frode informatica, previsto dall'art. 640-ter, è stato introdotto nel codice penale con l'art. 10 l. n. 547/1993 recante modifiche al codice penale e di procedura in tema di criminalità informatica; la suddetta fattispecie incriminatrice è rivolta specificamente alla repressione delle frodi informatiche, cioè di quelle condotte attuate mediante l'utilizzazione di elaboratori elettronici, estendendosi la tutela penale a quelle attività truffaldine che, per avere quale oggetto materiale uno strumento elettronico e non una persona fisica, non potevano rientrare nella fattispecie generale della truffa di cui all'art. 640, stante, appunto, la mancanza del soggetto ingannato. È stata, quindi, introdotta una nuova figura di reato avente carattere plurioffensivo, nel quale accanto alla necessità di salvaguardare il patrimonio del soggetto passivo, da identificare nel titolare del sistema informatico o telematico, si è ritenuto di offrire tutela penale anche alla sicurezza del sistema informatico stesso ed all'integrità dei dati in esso contenuti. La fattispecie, quindi, prevede due condotte alternative di realizzazione del reato: da un lato l'alterazione di un sistema informatico o telematico, attuabile con le modalità più diverse, attraverso la quale il sistema viene modificato o manipolato, quindi distratto dai suoi schemi predefiniti, in vista del perseguimento da parte dell'agente di un ingiusto profitto con altrui danno; da un altro lato l'intervento, con qualsiasi modalità attuativa, sui dati, le informazioni o i programmi contenuti nel sistema effettuato in modo da realizzare un ingiusto profitto con altrui danno.

d. Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis)

Tale reato prevede che salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni".

Il bene giuridico protetto dalla norma è costituito dall'amministrazione della giustizia, dall'ordine pubblico e dall'ordine economico-finanziario.

La norma ha portata generale in quanto il soggetto attivo può essere chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità.

La norma sanziona, quindi, tutte quelle condotte che realizzano di fatto, nelle modalità più disparate, una situazione di apparenza, con la separazione tra colui o coloro che hanno la

titolarità effettiva di denaro o utilità e colui o coloro che, in base ad una fittizia attribuzione, ne risultano formalmente titolari o disponenti.

L'allocazione della nuova disposizione di cui all'art. 25 octies.1 in contiguità con l'art. 25 octies è tutt'altro che involontaria: infatti il legislatore ha voluto rivolgersi a quelle aree organizzative dell'ente che si occupano di gestire, controllare e monitorare i flussi patrimoniali e finanziari, in quanto la gestione illecita - diretta o indiretta - degli strumenti di pagamento (in entrata o in uscita) e dei movimenti monetari, potrebbe rappresentare fonti di entrate per la criminalità organizzata.

Aree a rischio

Attesa la rilevanza del reato le aree a rischio sono molteplici ma, volendo evidenziare quelle più rilevanti, esse possono essere così elencate:

- area informatica (con particolare riferimento alla gestione dei sistemi informativi aziendali) che risulta presidiata dalla società EGEA SpA;
- Area Amministrativa (con particolare riferimento alla gestione dei pagamenti effettuati con strumenti diversi dai contanti, quali, ad esempio, la riscossione delle vendite mediante strumenti di pagamento diversi dai contanti, come le vendite online o effettuate tramite dispositivi elettronici che consentono di effettuare pagamenti mediante moneta elettronica, carte di credito, di debito o prepagate, oppure i POS o PagoPA);
- Area tecnico-amministrativa: gestione degli accessi ai sistemi informativi aziendali;
- Area tecnico-amministrativa: gestione degli acquisti di licenze per software aziendali (con specificazione che i software maggiormente rilevanti sono regolamentati in service);

In altri termini tali reati potrebbero essere commessi da chiunque operi con mezzi informatici per conto della Società.

Controlli preventivi

Il sistema dei controlli, perfezionato da Alpi Acque S.p.A. sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida Confindustria, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati protocolli di controllo applicati alle singole attività sensibili.

I protocolli di controllo sono fondati sulle seguenti regole generali, che devono essere rispettate nell'ambito di ogni attività sensibile individuata:

- **Segregazione dei compiti**: preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare, deve essere garantita la separazione delle attività e responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla una determinata operazione nelle attività sensibili.
- **Norme**: esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma**: i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno di Alpi Acque s.p.a.
- Tracciabilità:
  (i) ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata;
  (ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali;
  (iii) in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

Modalità di commissione del reato - Aree a rischio reato coinvolte	Controlli preventivi
Area informatica (con particolare riferimento alla gestione dei sistemi informativi aziendali) in service	*La società ha adottato apposito contratto di service con il gruppo EGEA ovvero contratti per l'affidamento in outsourcing a società esterne.*
Area Amministrativa (con particolare riferimento alla gestione dei pagamenti effettuati con strumenti diversi dai contanti, quali, ad esempio, la riscossione delle vendite mediante strumenti di pagamento	*La Società ha implementato Manuali di processo ad hoc.* *Adeguato sistema di deleghe e procure in materia di pagamenti in generale, e in particolare, riguardo ai pagamenti effettuati*

diversi dai contanti, come le vendite online o effettuate tramite dispositivi elettronici che consentono di effettuare pagamenti mediante moneta elettronica, carte di credito, di debito o prepagate, oppure i POS o PagoPA)	*con strumenti diversi dai contanti.* *L'attività è opportunamente tracciata tramite un sistema di archiviazione dei documenti/dati nelle banche dati aziendali.* *Implementazione di un sistema di monitoraggio.* *La società ha adottato apposito Codice Etico atto ad evitare tale rischio reato.*
Area tecnico-amministrativa: gestione degli accessi ai sistemi informativi aziendali	*La Società ha implementato delle istruzioni operative ad hoc.* *Adeguato sistema di deleghe e procure in materia di gestione degli accessi ai sistemi informativi aziendali.* *L'attività risulta segregata con distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi.* *L'attività è opportunamente tracciata tramite un sistema di archiviazione dei documenti/dati nelle banche dati aziendali.* *Implementazione di un sistema di monitoraggio.* *La società ha adottato apposito Codice Etico atto ad evitare tale rischio reato.*
Area tecnico-amministrativa: gestione degli acquisti di licenze per software aziendali (con specificazione che i software maggiormente rilevanti sono regolamentati mediante contratti di service)	*La società ha adottato apposito contratto di service con il gruppo EGEA.* *Per gli acquisti di licenze per software aziendali di basso impatto, è in ogni caso stata adottata apposita procedura operativa.*

	Adeguato sistema di deleghe e procure in materia di gestione degli acquisti di licenze per software aziendali. *L'attività risulta segregata con distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi.* *L'attività è opportunamente tracciata tramite un sistema di archiviazione dei documenti/dati nelle banche dati aziendali.* *Implementazione di un sistema di monitoraggio.*

Sistema di Controllo

Il sistema di controllo si basa:

- sulla formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo;
- sulla tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo;
- sulla predisposizione di appositi *iter* inerenti gli acquisti con strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle operazioni;
- esistenza di referenti diversi per le fasi/attività del processo;
- esistenza di livelli autorizzativi sia per la richiesta che per l'ordine di pagamento o di messa a disposizione;
- sul Codice Etico.

Si richiama inoltre quanto indicato nella Sezione Speciale A con particolare riferimento al ciclo attivo, passivo, finanziario e alle attività amministrativo-contabili nonché quanto riportato nella Sezione Speciale D in relazione al reato di autoriciclaggio, nonché a quanto previsto dalla Sezione Speciale F in relazione all'area di rischio ex art. 24-bis in merito all'utilizzo dei sistemi informativi.

Inoltre al fine di garantire una concreta efficacia prevenzionistica del modello di organizzazione, gestione e controllo, la società si è adoperata tenendo presente:

- l'importanza della predisposizione di un sistema sanzionatorio e l'integrazione di quello già esistente in relazione ad eventuali violazioni del modello di organizzazione;

- la generale diffusione interna ed esterna del modello adottato e del codice etico;
- la necessaria informazione e formazione del personale;
- la creazione di un organismo che verifichi la corretta implementazione del modello, ne curi il continuo aggiornamento e comunichi periodicamente le conclusioni sull'attività svolta al vertice dell'azienda.

La società si adopera affinché vi sia un periodico monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
La Società garantisce l'implementazione dei suindicati presidi (controlli preventivi e sistemi di controllo), in quanto compatibili, anche nell'ambito dello svolgimento di attività e processi in favore di altre società del Gruppo Egea, che vengono disciplinate mediante la stipula di specifici accordi contrattuali ai quali si rinvia.

Obblighi di informazione

Fermo restando che le deroghe e/o le irritualità devono essere tempestivamente comunicate all'OdV, si richiama quanto indicato nelle Sezioni Speciali A, B, D e F in merito agli obblighi di informazione.